

GAMMA di Savina Bonnín

MANUALE FISCALE

per

**OPERATORI ed INSEGNANTI
SHIATSU**

e in

DISCIPLINE BIONATURALI

***BIODANZA – BIODINAMICA CRANIOSACRALE – KINESIOLOGIA - NATUROPATIA
PRANOPRATICA – REIKI – RIFLESSOLOGIA – SHIATSU – TECNICHE AYURVEDA
TRADITIONAL THAI – TUINA – YOGA TRADIZIONALE***

GAMMA di Savina Bonnín – Via Pasquale Paoli 52 - 10134 TORINO – Telefono e Fax 011 3190702
e-mail: savina.bonnin@tiscali.it

A cura di Renzo Chiampo

Il MANUALE FISCALE per OPERATORI ed INSEGNANTI SHIATSU e in D.B.N. è frutto della pluriennale esperienza maturata nel fornire agli operatori shiatsu ed in discipline bio-naturali consulenza in merito a problemi di carattere fiscale operativo.

Abbiamo riordinato per argomento le risposte fornite ai vari quesiti di interesse generale, ed abbiamo cercato di realizzare un'opera organica, che possa offrire una panoramica la più completa possibile, atta a soddisfare ed a fornire un orientamento sicuro per gli operatori del settore,

Le continue normative fiscali ed amministrative, in non pochi casi contrastanti con le precedenti, conseguenza sia delle scelte politiche in campo economico, sia delle varie sentenze sollecitate dalla realtà in evoluzione delle discipline Bio Naturali, alla pronuncia delle quali riteniamo di aver dato, seppur dalle retrovie, il nostro contributo, ci hanno suggerito di rieditare il Manuale, aggiornandolo alla legge di Bilancio 2020, nonché alle novità introdotte di riflesso dalla fatturazione elettronica.

Oltre che per gli operatori shiatsu, il manuale è valido per tutte le discipline olistiche, quindi per tutti i professionisti del settore benessere fisico.

Ringraziamo la Federazione Italiana Shiatsu, ora FISieo, che ci ha dato la possibilità di approfondire la nostra conoscenza delle problematiche degli operatori shiatsu.

Ringraziamo il Direttivo della F.I.T.T.M. Federazione Italiana Traditional Thai Massage, per l'aggiornamento fornitoci sugli avvenimenti giuridici ed amministrativi relativi ad operatori del settore. Un grazie in tal senso anche al nostro collaboratore Valter Vico.

Si ringrazia quanti hanno collaborato e vorranno collaborare, segnalando inesattezze, carenze, omissioni, frasi di non facile interpretazione.

Siamo dispostissimi e lieti di aprire contraddittori sulle questioni che possono apparire controverse, nonché su temi di generale interesse non affrontati nel presente manuale.

GAMMA di Savina Bonnin
10034 TORINO – via Pasquale Paoli 52
Tel./Fax 011 3190702 – 348 6722516
bonninsavina@gmail.com

è a disposizione, a condizioni particolarmente vantaggiose per l'utente, per la gestione amministrativa e fiscale dell'attività: inquadramento, adempimenti contabili e fiscali, dichiarazione dei redditi. In tutta Italia.

MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEL MANUALE

Del presente manuale devono essere letti con attenzione l'indice e le pagine 208 E 209.

I vari capitoli devono essere consultati nel caso di specifico interesse.

Suggeriamo di dare una scorsa ai vari capitoli, al fine di individuare norme delle quali non si è a conoscenza, o per i quali occorra una conoscenza più approfondita.

Gli articoli di nuovo inserimento o variati rispetto alla versione 2019-01 sono evidenziati in turchese nell'indice.

COPYRIGHT

Il MANUALE FISCALE per OPERATORI SHIATSU e in D.B.N. è pubblicabile liberamente nella versione originale integrale a seguito di specifica richiesta e conseguente autorizzazione dell'autore.

Il MANUALE FISCALE per OPERATORI SHIATSU e in D.B.N. è pubblicabile liberamente nella versione integrale, apportando le modifiche necessarie per l'adattamento alle esigenze di una determinata attività D.B.N., a seguito di specifica richiesta allegando il testo delle modifiche apportate, e conseguente autorizzazione dell'autore.

I singoli capitoli possono essere pubblicati, integralmente o con modifiche, alle condizioni sopra espresse.

Nel rispetto del diritto di citazione dell'autore, di cui all'art. 70 della legge 22 aprile 1941 e al D.Lgs. 68/2003.

I N D I C E

Pagina

IL MANUALE FISCALE PER OPERATORI ED INSEGNANTI SHIATSU E IN DEN	001
MODALITA' DI CONSULTAZIONE E COPYRIGHT	002
INDICE	003
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	006
COSA SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	007
QUALI SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	008
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCAE NELLA LEGGE REGIONALE 2/2005 DELLA REGIONE TOSCANA	
011	
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI INSERITE NEI REGISTRI REGIONALI DBN DELLA REGIONE LOMBARDIA	011
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCAE NELLA DELIBERA 1456/2017 DELLA PROVINCIA DI TRENTO	012
LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCAE NEL C.C.N.L DEL SETTORE OLISTICO	013
LA CORRETTA TERMINOLOGIA NELLE D.B.N.	014
LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI	015
LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate	016
ADEMPIMENTI LEGGE 4/2013	016
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016	022
PRESUPPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	025
I TITOLI NECESSARI PER EFFETUARE TRATTAMENTI D.B.N.	026
DOVE E' POSSIBILE ESERCITARE L'ATTIVITA'	027
L'AGIBILITA' DEI LOCALI	028
IL REGOLAMENTO D'IGIENE DELLA CITTA' DI TORINO detta le norme per l'agibilità dello Studio olistico	030
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	032
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	033
IL LAVORO DIPENDENTE	034
IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	035
IL LAVORO ACCESSORIO	036
LE PRESTAZIONI GRATUITE	037
IL LAVORO IN NERO	037
IL LAVORO A PROGETTO	037
IL LAVORO PROFESSIONALE	038
In caso di unico committente	039
PROFESSIONE NON E' LAVORO OCCASIONALE	040
POSIZIONE FISCALE E GIURIDICA DELLO SHIATSUKA E DEGLI OPERATORI D.B.N.	043
LA POSIZIONE FISCALE DELL'OPERATORE D.B.N.	044
UN DOVEROSO CHIARIMENTO CIRCA IL CODICE ATTIVITA'	045
LA POSIZIONE GIURIDICA DELL'INSEGNAMENTO D.B.N.	050
LA POSIZIONE GIURIDICA DELL' INSEGNANTE SHIATSU e D.B.N.	052
LA POSIZIONE FISCALE DELL'INSEGNANTE SHIATSU	051
LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE PROFESSIONI	053
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MASSAGGIO: FISIOTERAPIA – MASSOFISIOTERAPIA – M.C.B. – OPERATORI OLISTICI	054
LA PARTITA IVA	058
LA PARTITA I.V.A.	059
NASpl e PARTITA IVA	060
CESSAZIONE PARTITA IVA	062
IL REGIME FISCALE	064
I REGIMI FISCALI DELL'OPERATORE DBN	065
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI	066
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI = REGIME FORFETARIO 2020 = nuova normativa	068
TABELLA DELLE SOGLIE DI RICAVI E COMPENSI E DELL'INDICE DI REDDITIVITA'	072

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER OPERATORI E INSEGNANTI	073
REGIME ORDINARIO	074
RAFFRONTO DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI ABBATTIMENTI D'IMPOSTA per singolo regime	075
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ALTRE ATTIVITÀ	076
CONTEMPORANEITA' LAVORO DIPENDENTE e AUTONOMO	076
CONTEMPORANEITA' LAV. PROFESSIONALE e ARTIGIANO o COMMERCIALE	077
IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle ILDD.	078
IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.DD.	079
LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE D.B.N.	080
PRESTAZIONE DI PROFESSIONISTA A SOGGETTO IVA	081
APPLICAZIONE DELL'IVA	082
NUMERAZIONE DELLE FATTURE	082
INDICAZIONE IN FATTURA CODICE FISCALE O PARTITA IVA DEL RICEVENTE	082
PRESTAZIONI GRATUITE	083
FATTURE CUMULATIVE	083
DESCRIZIONE IN FATTURA	083
FORMATO DELLA FATTURA	083
FATTURAZIONE – QUESITI E RISPOSTE	084
SUNTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE	085
ESEMPLI DI FATTURA	081
Fattura di operatore in regime contribuenti minimi	
081	
Fattura di operatore in regime forfetario	
087	
Modello di fattura manuale in regime forfetario	
088	
Fattura di operatore in regime ordinario	
089	
LA FATTURA ELETTRONICA	090
LA FATTURA ELETTRONICA	090
LA MARCA DA BOLLO	096
LA MARCA DA BOLLO	096
LA RITENUTA D'ACCONTO	099
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	099
CASISTICA per FATTURE EMESSE e CERTIFICAZIONE UNICA	102
I COSTI DELL'OPERATORE D.B.N.	105
I COSTI DEDUCIBILI IN FUNZIONE DEL REGIME ADOTTATO	106
CONTRIBUENTE MINIMO	106
REGIME FORFETARIO	107
REGIME ORDINARIO	108
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI I.V.A.	109
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI	110
IL RIMBORSO SPESE	111
IL RIMBORSO SPESE	111
LA GESTIONE SEPARATA DELL'IN.P.S.	115
LA FORMA PREVIDENZIALE DEI PROFESSIONISTI SENZA CASSA	116

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE	118
PAGAMENTO IMPOSTE – SALDO E ACCONTI	119
SALDO E ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI NEL REGIME FORFETARIO	124
SANZIONI FISCALI	125
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO	126
DETRAIBILITA' FISCALE DEL TRATTAMENTO D.B.N.	127
LO STUDIO DELL'OPERATORE D.B.N.	128
L'APERTURA DELLO "STUDIO" DELL'OPERATORE D.B.N.	129
STUDIO OLISTICO o CENTRO BENESSERE	132
LO STUDIO IN GESTIONE ASSOCIATA	134
NORME IGIENICHE ED EDILIZIE DELLO STUDIO OLISTICO	137
UTILIZZO DI SPAZI E ATTREZZATURE DI TERZI	138
IN CASO DI UTILIZZO DELLO STUDIO DA PARTE DI TERZI	141
LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU	143
LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU	144
PROMOZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE COUPON	145
IL RAPPORTO FISCALE CON LE ASSOCIAZIONI	146
OPERATORI SHIATSU ED ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	147
OPERATORI e INSEGNANTI SHIATSU e A.S.D.	149
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE A.S.D.	151
TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI EROGATI DALLE A.S.D. AGLI SPORTIVI DILETTANTI	151
ASSOCIAZIONI – TRATTAMENTO AI SOCI: ATTIVITA' COMMERCIALE?	154
ASSOCIAZIONI - COMPENSI AGLI ASSOCIATI	157
LO SHIATSU NON È UNO SPORT	158
L'OPERATORE D.B.N. E LA PRIVACY	159
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO	160
NUOVO REGOLAMENTO GDPR (General Data Protection Regulation) SULLA PRIVACY	163
FAC-SIMILE INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO	164
OPERAZIONI CON L'ESTERO	165
OPERAZIONI CON L'ESTERO	166
TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA RESIDENTE	167
Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA intracomunitario	
170	
Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA extracomunitario	
170	
Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA intracomunitario	
171	
Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA extracomunitario	
171	
Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA intracomunitario	
172	
Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA extracomunitario	
172	
IL VIES	173
IL MODELLO INTRASTAT	174
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.	175
ESTEROMETRO - COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE	176
PRESTAZIONI DELL'OPERATORE SHIATSU ALL'ESTERO	177

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI NELLA U.E.	181
PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA OPERATORE ITALIANO	182
Fattura di servizio svolto all'estero a cliente privato	
184	
PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA OPERATORE NON RESIDENTE	185
IRPEF SULLE PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA ITALIANO o	187
IRPEF SULLE PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO	187
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IRPEF	188
ATTIVITA' E NORMATIVE SPECIFICHE	189
L'OPERATORE D.B.N. VENDITORE PORTA A PORTA	190
AGOPUNTURA	191
AYURVEDA	193
DOULA	194
FISIOTERAPISTA E MASSOFISIOTERAPISTA	195
MAGNETOTERAPIA	196
MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO	197
MUSICOTERAPIA	201
PILATES	202
PRANOPRATICA	203
REIKI	203
RIFLESSOLOGIA	196
SAUNA	204
SHIATSU	205
STRETCHING DEI MERIDIANI	206
YOGA	207
DECALOGO DELL'OPERATORE SHIATSU	208

*

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

- ***COSA SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI***
- ***QUALI SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI***
- ***LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NELLA LEGGE REGIONALE 2/2005 DELLA REGIONE TOSCANA***
- ***LE DISCIPLINE BIO-NATURALI INSERITE NEI REGISTRI REGIONALI DBN DELLA REGIONE LOMBARDIA***
- ***LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NELLA DELIBERA 1456/2017 DELLA PROVINCIA DI TRENTO***
- ***LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NEL C.C.N.L DEL SETTORE OLISTICO***
- ***LA CORRETTA TERMINOLOGIA NELLE D.B.N.***

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

COSA SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

Per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche che, utilizzando tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche artistiche e culturali hanno come finalità il recupero e il mantenimento dello stato di benessere globale della persona per il miglioramento della sua qualità di vita.

Le discipline bio-naturali

- non hanno carattere di prestazioni sanitarie,
- tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate,
- non si prefiggono la cura di specifiche patologie,
- non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogata dal servizio sanitario nazionale,
- non sono riconducibili alle attività connesse a qualsiasi prescrizione di diete,

- non interferiscono nel rapporto tra medici e pazienti,
- si astengono dal ricorso all'uso dei farmaci,
- non sono riconducibili alle attività disciplinate dalla legge 1/1990 (disciplina dell'attività di estetista).

L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali è colui che, in possesso di adeguata formazione,

- opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita,
- opera per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.
- non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

(L.R. n. 2 del 03/01/2005 Toscana).

L'esercizio delle Discipline Bio-Naturali è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. (Legge 4/2013).

A definizione della non sovrapposibilità dell'attività di operatore DBN con quella di estetista è intervenuta la Sentenza del Consiglio di Stato del 07/07/2016 (vedi l'apposito capitolo), che ha stabilito non essere riconducibili all'attività esclusiva di estetista le discipline bionaturali.

QUALI SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

Con l'etichetta D.B.N. non pochi operatori svolgono attività che possono essere definite in qualsiasi modo, eccetto che Discipline Bio-Naturali.

Tali attività, se etichettate Discipline Bio-Naturali, sono illegalmente esercitate, oltreché perlopiù dannose alla salute, come sono illegali le attività sanitarie ed estetiche esercitate da una persona priva del titolo e dei requisiti necessari, e sono passibili di sanzioni:

- penali ed amministrative in caso di esercizio abusivo della professione (attività sanitaria),
- amministrative in caso di esercizio di attività senza autorizzazione (estetista),
- fiscali e contributive in caso di esercizio di attività non correttamente classificata (imprenditoriale, artigiana, commerciale, professionale).

Forniamo un elenco di trattamenti (non esaustivo) rientranti nelle Discipline Bio-Naturali, con l'indicazione del contesto culturale e geografico nel quale sono sorte e si sono sviluppate, ed una breve descrizione delle modalità del trattamento (*tratta dalle leggi regionali*).

BIODANZA

Fondata in Cile nel 1960 da Rolando Toro.

Originatasi nel 1960 nell'Ospedale Psichiatrico dell'Università Cattolica di Santiago del Cile ad opera del suo fondatore prof. Rolando Toro.

E' un sistema di sviluppo umano. Si svolge in sessioni di gruppo in cui vengono proposte specifiche sequenze di esercizi intesi a stimolare le potenzialità umane: la vitalità, la sessualità, la creatività, l'affettività.

BIODINAMICA CRANIOSACRALE

Fondata negli U.S.A. all'inizio del XX secolo da William Garner Sutherland-

Indica un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica.

Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

FIORI DI BACH

Medicina alternativa ideata in Inghilterra da Edward Bach.

I fiori di Bach agiscono sull'emotività e sullo stato d'animo e, di conseguenza, nell'equilibrio corpo-mente-spirito agiscono anche sulle disfunzioni fisiche. La floriterapia non cura la malattia ma gli stati d'animo e le reazioni agli eventi. La reazione della persona all'evento o al sintomo indica i fiori che devono essere utilizzati.

KINESIOLOGIA APPLICATA

Medicina alternativa fondata negli U.S.A. da George Joseph Goodheart Jr.

La kinesiologia applicata è una terapia alternativa che si fonda sull'utilizzo del *test muscolare kinesiologico* attraverso il quale l'operatore, esercitando manualmente una pressione sugli arti del soggetto, valuta la rispondenza dei muscoli agli stimoli esercitati.

Allineata al principio della Medicina Tradizionale Cinese, considera la globalità della persona nel rapporto corpo/anima/mente, operando attraverso i meridiani, per il recupero dell'energia e della vitalità del ricevente.

METODO ORTHO-BIONOMY

Disciplina basata sulla filosofia taoista introdotta nel 1978 dal canadese Arthur Pauls.

L'Ortho-Bionomy è una forma leggera di lavoro sul corpo che utilizza le sue naturali capacità autocorrettive al fine di rilassare le tensioni che causano dolori muscolari e blocchi articolari, a seguito di incidenti, cadute, posture scorrette, abitudini poco naturali.

NATUROPATIA

Medicina tradizionale cinese; il termine "naturopatia" compare agli inizi del X secolo.

Interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona.

Opera con un approccio multimodale valutando la costituzione e le abitudini dell'individuo in relazione allo spazio e alla realtà sociale (familiare, lavorativa, ...) in cui vive.

Dà informazioni a singoli o a gruppi sui principi dell'alimentazione naturale, sulle tecniche di igienistica, sull'attività fisica, su tecniche di rilassamento e di respirazione e su ciò che concorre a un adeguato stile di vita in generale.

Utilizza vari tipi di tecniche integrate tra loro per il riequilibrio e il miglioramento dello stato di benessere della persona.

PRANO-PRATICA

Medicina tradizionale indiana.

Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l'apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bioenergetico.

QI GONG

Medicina tradizionale cinese.

Appartiene alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) in riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della MTC.

Il Qi Gong prevede movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a esercizi respiratori sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente eseguite con l'accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a "risvegliare o vitalizzare" l'energia vitale latente dell'organismo.

REBIRTHING

Medicina alternativa fondata negli U.S.A. da Leonard Orr.

Il rebirthing è una terapia alternativa sviluppatasi negli Stati Uniti grazie a Leonard Orr. Si è diffuso in Europa intorno al 1985.

È un metodo di crescita personale basato sull'utilizzo del respiro. Ciò che rende diversa la respirazione da altre pratiche o metodi, ad esempio lo yoga e il pranayama è l'assenza di pause e di ritenzione del respiro.

REIKI

Medicina tradizionale orientale riscoperta in Giappone alla fine del 1800 dal dott. Usui.

Il Reiki non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l'operatore, con l'imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

RIFLESSOLOGIA

Medicina tradizionale cinese e indiana.

Opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice, e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

SHIATSU

Medicina tradizionale giapponese.

Indica un trattamento manuale le cui radici teoriche-pratiche derivano dalle antiche tradizioni filosofiche del lontano Oriente.

Lo Shiatsu ha lo scopo di preservare e/o ripristinare lo stato di salute della persona, risvegliando ed armonizzando le funzioni energetiche e le risorse vitali profonde dell'individuo e si avvale di tecniche e principi ben precisi. La modalità universalmente riconosciuta, peculiare del trattamento, è la pressione perpendicolare, costante e/o modulata in modo ritmico, esercitata con il peso del corpo su zone, punti e canali energetici (detti meridiani). Per esercitare la pressione si usano prevalentemente i pollici, ma secondo le necessità o gli stili si possono usare altre parti del corpo quali palmi delle mani, gomito, ginocchio, piede.

SUONI MUSICA E BENESSERE

Disciplina alternativa.

La Disciplina "Suoni Musica e Benessere" è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un operatore qualificato, con un ricevente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione del pensiero al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina "Suoni Musica e Benessere" mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il cliente possa meglio realizzare

l'integrazione intra e interpersonale e conseguenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo evolutivo preventivo, riabilitativo e di miglioramento del benessere globale della persona.

TAIJI

Medicina tradizionale cinese.

Appartiene alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) in riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della MTC.

Il Tai Ji consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l'esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l'esercizio fisico corretto che si induce benessere.

TECNICHE MANUALI AYURVEDA

Medicina tradizionale indiana.

Sviluppato in India le sue origini si perdono nella notte dei tempi. L'Ayurveda è un sistema medico, molto vasto ed articolato, che comprende sia la prevenzione sia la cura degli stati di malessere finalizzate alla lunga vita, al mantenimento della salute ed al rispetto del proprio corpo.

Basato sul principio che tutte le malattie colpiscono sia il corpo sia la mente e che questi due aspetti non devono mai essere separati, trova applicazione in diverse tecniche manuali non invasive, che si basano sul massaggio esercitato principalmente con le mani su tutto il corpo del ricevente, utilizzando oli, erbe e polveri.

TRADITIONAL THAI MASSAGE

Medicina tradizionale thailandese.

Il Thai Massage è un metodo naturale di ribilanciamento energetico composto dall'insieme di tecniche proprie della tradizione thailandese finalizzate al benessere psico-fisico della persona attraverso pressioni, scivolamenti o allungamenti delle parti del corpo, con l'uso delle dita, dei palmi delle mani, dei gomiti, delle ginocchia o della piante dei piedi e/o l'impiego di compresse calde o di piccoli attrezzi in legno, compiuto lungo le linee energetiche del corpo, dette "Sen Line", alternato a tecniche di stretching passivo e di rilassamento e/o meditazione.

TUINA

Medicina tradizionale cinese.

È una disciplina che fa parte della medicina tradizionale cinese. Essa agisce attraverso la stimolazione dei "punti" situati sulla cute, che costituiscono i meridiani energetici, alla base della fisiologia della MTC, oppure attraverso la stimolazione di zone. L'obiettivo del Tuina è quello di riequilibrare il movimento energetico nei meridiani e di armonizzazione dell'energia. I punti e le zone vengono scelti in base alla tipologia energetica dell'individuo da trattare.

Il Tuina si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti atti a effettuare movimenti delicati, senza mobilitazione articolare (denominazione ANMO secondo il registro inglese) con o senza l'ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l'energia vitale.

Il Tuina si avvale anche di tecniche di Qigong Daoyin e Taiji Qigong che costituiscono movimenti dolci accompagnati da respirazione e rilassamento

YOGA TRADIZIONALE

Medicina tradizionale indiana.

È un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla tradizione dell'India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svātmarama e numerosi altri. La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle facoltà

corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell'essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel affinamento e nell'approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni tradizione spirituale, filosofica e culturale.

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NELLA LEGGE REGIONALE 2/2005 DELLA REGIONE TOSCANA

La delibera n. 1 del 28/01/2009 in attuazione della L.R. n. 2 del 03/01/2005 individua un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:

- Craniosacrale,
- Esercizi di lunga vita,
- Naturopatia,
- Prano-pratica,
- Qi Gong,
- Riflessologia,
- Shiatsu,
- Suoni Musica e Benessere,
- Taiji,
- Tuina,
- Yoga.

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI INSERITE NEI REGISTRI REGIONALI DBN DELLA REGIONE LOMBARDIA

- Biodanza
- Biodinamica craniosacrale
- Biofertilità
- Danza creativa
- Essenze floreali
- Karate tradizionale bionaturale
- Kinesiologia
- Metodo Ortho-Bionomy
- Naturopatia
- Pranopratica
- Qi gong
- Rebirthing
- Reiki
- Riflessologia
- Shiatsu
- Tai chi Cuan
- Tecniche manuali ayurvediche
- Tecniche manuali olistiche
- Tuina
- Yoga

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENcate NELLA DELIBERA 1456/2017 DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Con DELIBERA n. 1456 del 8 settembre 2017 la GIUNTA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha individuato, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2013 le seguenti discipline bionaturali:

1- Biodanza

23- Tecniche Osteopatiche Olistiche

2- Biodinamica Craniosacrale

24- Tuina

3- Biofertilità

25- Water Shiatsu

4- Bionaturopatia

26- Yoga

5- Danza creativa

6- Equitazione etico bionaturale

7- Essenze Floreali

8- Jin Shin Do

9- Kinesiologia

10-Olistica

11-Naturopatia

12-Ortho-Bionomy

13-Pranic Healing

14-Pranopratica

15-Qi Gong

16-Rebirthing

17-Reiki

18-Riflessologia

19-Shiatsu

20-Tai-Chi Cuan

21-Tecniche Manuali Ayurvediche

22-Tecniche Manuali Olistiche

LE DISCIPLINE BIO-NATURALI ELENCAE NEL C.C.N.L DEL SETTORE OLISTICO

Nel gennaio 2017 è stato firmato da Confimpresa e Sinape-Fesa-CISL e registrato al CNEL ed al Ministero del Lavoro il primo Contratto Collativo Nazionale del Lavoro del SETTORE OLISMO.

Per quanto qui attiene riportiamo l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle Discipline afferenti contenuto nel contratto:

Analogisti, Agopuntura, Alimentazione Naturale, Analisi Transazionale, Argilloterapia, Aromaterapia e Aromatologia, Arte terapia, Aura Soma. Auricoloterapia, Ayurveda, Biodanza Bioenergetica, Chiropratica, Clown Terapia, Coaching, Core energetica, Cosmesi naturale, Costellazioni familiari, Counseling, Cranio sacrale, Cristalloterapia, Cromoterapia e Cromopuntura, Danza Terapia, Dharma, Digiuno Terapia, Diksha, Dinamica Mentale, Doln, EFT Emotional, Freedom Techniques, EMF Balancing Technique. Enneagramma, Esoterismo, Estetologia, Feng Shui, Fiori di Bach, Floriterapia, Fitoterapia, Gemmoterapia, Gestalt, Grafologia, Ho oponopono, Hot Stone Massage, I Ching, Idrocolon terapia, Idroterapia, Integrazione neuro emozionale (NEI), Integrazione posturale, Ipnosi, Iridologia, Jin Shin Do, Kinesiologia, Kinesiopatia, Linfodrenaggio, Massaggio Olistico Naturale, Massoterapia, Medicina antroposofica, Medicina Ortomolecolare, Medicina Quantistica, Medicina Tibetana, Medicina Tradizionale Cinese, Meditazione, Metodo Bates, Metodo Braña, Metodo Feldenkrais, Metodo Feuerstein, Metodo Grinberg, Metodo Kneipp, Metodo Kousmine, Metodo Mezieres, Metodo Pilates, Metodo Tomatis, Mindfulness, Mineralogramma, Moxibustione, Musicoterapia, Naturopatia, Network Spinal Analysis/N.S.A., Numerologia, Nutrizione, Nutrizionismo, Odontoiatria Olistica, Oligoterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Osteopatia, Programmazione NeuroQuantistica, Psicodinamica, Psicodramma, Psicosomatica, Qi Shen Tao, Qigong,, Radiestesia, Radionica, Rebirthing, Reconnection, Reiki, Resonance, Respirazione Olotropica, Riflessologia Zonale, Riflessologia plantare, Rio Abierto, Rolfing, Shiatsu, Sofrologia, Stretching olistico, Taichi, Tantra, Teatroterapia, Tecnica Alexander, Tecnica

Metamorfica, Tecniche di rilassamento, Theta Healing, Touch for Health, Trager, Training autogeno, Trance Dance, Transformational Breath, Urinoterapia, Watsu, Yoga, Vega test, Vivation, Zen, Zilgri

Nota degli autori: non escludiamo che alcune delle discipline elencate nel CCNL sconfinino nelle prestazioni terapeutiche riservate alle professioni sanitarie. Abbiamo ritenuto doveroso riportare quanto sopra a titolo informativo, ma il principio della libera professione vale per l'attività esercitata di fatto e non per l'etichetta che le viene impropriamente attribuita. Non dimentichiamo mai cosa si intende per "disciplina bio-naturale".

Abbiamo riportato gli elenchi di cui sopra, al fine di evidenziare quali siano le Discipline Bio Naturali riconosciute tali da Enti Pubblici.

Ciò al fine di permettere al lettore di far chiarezza (od ulteriore confusione) in un settore nel quale certezza assoluta non esiste.

Il principio della libera professione vale per l'attività esercitata di fatto e non per l'etichetta che le viene impropriamente attribuita.

Non dimentichiamo mai cosa quali sono le caratteristiche precipue di una "disciplina bio-naturale":

- o Non si sovrappone ad un'attività sanitaria;***
- o Non si sovrappone ad un'attività estetica;***
- o E' una professione "libera" nel senso che non esiste una normativa legislativa specifica, ma questo non significa che non si debbano rispettare le varie leggi dello Stato, ancorché non specifiche;***
- o E' una professione "libera" che può essere esercitata da chiunque, non essendo richiesto un qualsiasi titolo od attestato per l'esercizio.***

LA CORRETTA TERMINOLOGIA NELLE D.B.N

Nella terminologia utilizzata nella presentazione e nella definizione di discipline olistiche troviamo costantemente termini che possono ingenerare confusione ed errate convinzioni nell'utilizzatore del servizio, oltreché costituire pubblicità ingannevole passibile di sanzioni non irrilevanti.

Costantemente abbiamo asserito che determinati vocaboli devono essere banditi dagli operatori in DBN, ed ora, da quanto ci è stato riferito, anche il MISE in un incontro con la SIAF ha confermato l'illiceità di tale utilizzo.

Provvediamo a fornire un elenco, non esaustivo, di tali termini, fornendo la definizione alternativa sicuramente lecita.

TERMINI ED ATTIVITA' VIETATI

Massaggio
Paziente
Cura
Terapia
Prescrizione
Patologia
Guarigione
Scuola di formazione
Diploma
Qualifica
possessione
Regione con
corso o presso il MIUR
ogni singolo corso)

Accreditamento soci/ corsi/ scuole

L'utilizzo del termine accreditamento è improprio poiché gli accreditamenti possono essere rilasciati solo da Enti quali il MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), Regioni, Organismi di Certificazione (ACCREDIA) come previsto dal regolamento europeo n. 765/2008 e dalla Legge n. 4/2013.

TERMINI ED ATTIVITA' LECITI

Trattamento
Ricevente
Ripristino funzionale od energetico
Trattamento, Rimedio energetico
Parere
Squilibrio, Problematicità
Riequilibrio
Ente di formazione
Attestato
Titolo (a meno che l'Ente Formativo non sia in
di un accreditamento presso la propria
codice specifico di ogni singolo
con codice specifico di

Iscrizione Soci/ Attività Formative/ Ente Formativo

Non vorremmo ingenerare la convinzione che sia sufficiente cambiare una parola per consentire legittimamente l'esercizio di una determinata disciplina. Come abbiamo sempre affermato, e come confermato dalla legge 4/2013, i servizi sanitari, le attività estetiche e le discipline bionaturali sono attività distinte non sovrapponibili tra di loro e gli operatori D.B.N. non possono esercitare funzioni riservate a medici e fisioterapisti od agli estetisti.

*

LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

➤ **LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 4**
Disposizioni in materia di professioni non organizzate

➤ **ADEMPIMENTI LEGGE 4/2013**

➤ **SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016**

LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI

LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate

La legge 4/2013 porta di nuovo nel panorama giuridico italiano il riconoscimento della legalità delle libere professioni, senza peraltro innovare quanto si era sempre sostenuto in merito, e cioè che le libere professioni sono *libere* quando non invadono le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

ADEMPIMENTI LEGGE 4/2013

L'obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una “professione non organizzata” deve contraddistinguere la propria attività, **in ogni documento e rapporto scritto** con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, **su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta:**

"Operatore OLISTICO - libera professione di cui alla legge 4/2013" (o simile)

come riportato ai capitoli “esempi di fattura” e “informativa e dichiarazione di consenso”.

Riteniamo che, anche se non specificatamente espresso, rientrino in tale obbligo i volantini pubblicitari e il sito web, mentre non sia obbligatoria l'indicazione sui biglietti da visita.

La legge sancisce altresì che l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Il codice del consumo prevede che possano essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 516 euro fino a 25.823 euro in base alla gravità e alla durata della violazione e disposta, in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, la sospensione dell'attività fino a 30 giorni.

Preferibile, pertanto, non omettere l'indicazione richiesta.

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Scorrendo il testo della legge appare evidente che essa vuole tutelare i diritti dei consumatori, ma, di fatto, viene a riconoscere ed a regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi. Pertanto, in tutti i rapporti tra gli Enti pubblici ed il professionista non potrà più essere invocata la “*vacatio legis*”: ora la legge c'è.

Così come le leggi regionali relative alla regolamentazione di queste attività professionali, non potranno più essere dichiarate incostituzionali perché l'individuazione delle professioni è riservata allo Stato.

Le legge dà rilevanza all'attività delle varie associazioni professionali, stabilendo fra l'altro che le stesse, in possesso dei requisiti richiesti, vengono inserite in apposito elenco del Ministero dello sviluppo.

Le associazioni possono riunirsi in forma aggregative, promuovere la costituzione di comitati ai fini delle normative UNI, definire i requisiti qualificanti della professione, attestare all'utente il possesso dei requisiti da parte del professionista, ecc...

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

- c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
- Tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista iscritto ad un'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Il professionista potrà richiedere la certificazione all'UNI, anche se non iscritto ad alcuna associazione,

Da rilevare quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1:

l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Pertanto, il professionista non necessariamente deve essere iscritto ad un'associazione, non è tenuto ad adeguarsi alle norme UNI, ed in buona sostanza l'esercizio della professione è libero, come lo è stato sinora.

Ovviamente il professionista “certificato” sarà competitivamente avvantaggiato nei confronti di un professionista non certificato.

legge 14 gennaio 2013, n. 4: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013.](#)

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, i cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-*bis* codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli *standard* qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito *internet*, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3.

(Forme aggregative delle associazioni)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole

associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito *web*.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5.

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell'associazione;

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Autoregolamentazione volontaria)

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica

UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8.

(Validità dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i

propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito *web* dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016

La sentenza ha stabilito che:

Nell'art.1 della legge 1/90 la proposizione *“di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”* non è alternativa alla frase *“tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni”*, bensì integrativa e specificativa della stessa.

Cosa che noi affermiamo da sempre.

Questo non significa che l'estetista non possa effettuare trattamenti olistici, ma che questi sono estranei alle attività riservate per legge alla categoria.

ANTEFATTO

Con ordinanza dirigenziale 9 dicembre 2014, n. 557/2014, il Comune di [REDACTED] ha ingiunto al sig. [REDACTED] la chiusura temporanea del Centro benessere ubicato in quella via [REDACTED], [REDACTED] sul presupposto che nei detti locali egli esercitasse l'attività di estetista "in assenza di titolo autorizzativo e in assenza del direttore tecnico qualificato".

Il sig. [REDACTED] ha impugnato il provvedimento con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, deducendo la non riconducibilità dell'attività concretamente svolta, consistente nella pratica di massaggi "Tuina", a quella di estetista.

La SENTENZA DEL TAR DELLA LIGURIA DEL 5 MARZO 2015

Nell'analisi del ricorso il TAR evidenzia che il ricorrente svolge attività di massaggio Tuina, che costituisce una delle numerose forme di massaggio orientale con tratti analoghi allo shiatsu, al massaggio thailandese e simili.

Argomentazione.

Si tratta di una serie di pratiche, di origine orientale, finalizzate, lato sensu, al benessere, che si sono recentemente diffuse anche in Occidente.

Il problema che si pone all'attenzione del Collegio è quello della giuridica possibilità di distinguere tali forme dalle altre forme di massaggio regolamentate dall'ordinamento italiano e sottoposte al regime delle professioni protette: il massaggio terapeutico e il massaggio estetico.

Dal punto di vista giuridico, occorre avere presente come l'attività di massaggio orientale non sia regolata da leggi statali né, in Liguria, da leggi regionali.

Ciò che ontologicamente, tuttavia, distinguerebbe la discipline bionaturali sarebbe da un lato, la modalità operativa delle discipline bionaturali, consistente nello stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali, con esclusione quindi di elementi e metodi artificiali, e, dall'altro lato, la non riconducibilità alle prestazioni sanitarie e ciò in quanto l'efficacia delle discipline bionaturali sarebbe verificata esclusivamente nei contesti culturali e geografici di origine delle stesse.

Nell'ambito delle discipline bionaturali individuate come sopra si collocano una serie di pratiche manipolatorie del corpo umano nel cui novero si iscrive la pratica del Tuina. Tali pratiche, essendo preventive e terapeutiche, sarebbero riconducibili alle prestazioni sanitarie se non vi ostasse l'assenza di validazione scientifica.

Le pratiche manipolatorie di cui si è detto, tuttavia, appaiono sovrapponibili a quelle riconducibili all'attività di estetista, come legislativamente disciplinata dall'art. 1 della l. 4 gennaio 1990 n. 1.

L'art.1 l. 4 gennaio 1990 n. 1 stabilisce:" 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .3.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico'.

La definizione normativa trascritta si incentra su un aspetto oggettivo e uno finalistico.

Dal primo punto di vista vengono ricondotte alla professione di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con ciò ricomprendendo nel proprio ambito qualsiasi genere di massaggio, come reso esplicito dal secondo comma in cui è precisato che tale attività può avvenire con tecniche manuali.

Dal secondo punto di vista lo scopo esclusivo o prevalente dell'attività viene individuato alternativamente nel: a) mantenere il corpo umano in perfette condizioni, ovvero, b) migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Ciò posto è evidente come tra lo scopo, che peraltro neppure deve essere esclusivo ma solo prevalente, dell'estetista di mantenere il corpo umano in perfette condizioni e le finalità delle tecniche manipolatorie del corpo proprie delle discipline bionaturali vi sia piena sovrapponibilità.

Sul punto occorre rilevare, come posto il divieto dell'esercizio di professioni sanitarie e posta l'assenza di scientificità delle pratiche manipolatorie bionaturali, la finalità di queste ultime sia proprio quella di mantenere il corpo in perfette condizioni, in quelle condizioni, cioè, che consentono il massimo livello di benessere conseguibile da una persona in un dato periodo.

Negare tale finalità conduce inevitabilmente alla alternativa per cui o, da un lato, le discipline bionaturali hanno uno scopo, lato sensu, terapeutico, ma ciò, allo stato delle conoscenze, non è e non può essere legislativamente (stante il divieto dell'esercizio delle professioni sanitarie), ovvero, non ne hanno alcuno, soluzione evidentemente assurda.

Ne consegue che se si vuole riconoscere una finalità alle pratiche manipolatorie bionaturali tale finalità non può che essere quella, propria anche dell'attività di estetista, di mantenere il corpo in perfette condizioni.

Lungi dal sancire una ontologica differenza tra l'attività di estetista e quello di operatore bionaturale la Corte costituzionale evidenzia come sia possibile la sovrapposizione tra le due figure, sovrapposizione che ha il suo terreno d'elezione sul piano dei trattamenti manipolatori del corpo.

Conclusivamente occorre soltanto precisare che riconducibilità all'attività di estetista vale esclusivamente per quelle pratiche bionaturali che comportano la manipolazione del corpo umano e non per le altre.

Sentenza.

Acclarato che l'attività di Tuina, al pari delle altre attività bionaturali che comportano manipolazione del corpo, è riconducibile all'attività di estetista l'esercizio di tale attività deve essere assettato a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente con conseguente assoggettamento ai provvedimenti repressivi, quale è quello impugnato, per il caso di trasgressione. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

La SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 LUGLIO 2016

sul ricorso in appello proposto da [REDACTED] in proprio e quale titolare o responsabile del Centro benessere Tuina di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Vecchio;

contro Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]; **nei confronti di** [REDACTED];

e con l'intervento di ad adiuvandum: A.P.O.S. - Associazione professionale operatori e insegnanti Shiatsu, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Burlinetto; F.I.S.i.e.o. - Federazione italiana Shiatsu insegnanti e operatori, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Montanini, e Simona Censi, **per la riforma** della sentenza del T.A.R. Liguria, Sezione II, n. 00316/2015, resa tra le parti, concernente chiusura temporanea attività di centro benessere.

Nel merito, ha carattere prioritario e assorbente l'esame della censura con cui l'appellante, sostanzialmente, deduce che il giudice di prime cure, nel ritenere il massaggio *Tuina* riconducibile all'attività di *estetista*, avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1, comma 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetto: "*Disciplina dell'attività di estetista*".

La doglianza è fondata.

Dispone la citata norma:

«1. *L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.*

2. *Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.*

3. *Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».*

L'impugnata sentenza si basa sull'assunto seguente: "*La definizione normativa trascritta si incentra su un aspetto oggettivo e uno finalistico.*

Dal primo punto di vista vengono ricondotte alla professione di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con ciò ricomprendendo nel proprio ambito qualsiasi genere di massaggio, come reso esplicito dal secondo comma in cui è precisato che tale attività può avvenire con tecniche manuali.

Dal secondo punto di vista lo scopo esclusivo o prevalente dell'attività viene individuato alternativamente nel: a) mantenere il corpo umano in perfette condizioni, ovvero, b) migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti".

Orbene, è proprio l'individuazione alternativa di un siffatto doppio aspetto finalistico dell'attività di *estetista* che non appare conforme al modello legale della professione, il quale non contempla alcuna alternatività.

La sentenza impugnata, cioè, ha assunto un'alternativa finalistica che non è presente nel testo normativo e che non è giustificabile sul piano lessicale.

La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all'unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l'aspetto estetico sia modificato «*attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti*». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie dei massaggi *Tuina*, che non perseguono quell'obiettivo.

Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di *estetista* e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla l'ordinanza gravata in primo grado.

T H E E N D ?

PRESUPPOSTI PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- ***I TITOLI NECESSARI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI D.B.N.***
- ***DOVE E' POSSIBILE ESERCITARE L'ATTIVITA'***
- ***L'AGIBILITA' DEI LOCALI***
- ***IL REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI TORINO detta le norme per l'agibilità dello Studio olistico e SFRATTA I MASSAGGI DALLE ABITAZIONI PRIVATE***

*

I TITOLI NECESSARI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI D.B.N.

La professione dell'Operatore D.B.N. non è regolamentata per cui aprendo la partita IVA ed effettuando l'iscrizione all'INPS, si può svolgere l'attività senza problemi. Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle imposte, dichiarazione dei redditi.

Esiste, di fatto, un aspetto deontologico e morale che richiede l'attitudine, la capacità e la preparazione professionale dell'operatore.

Gli operatori shiatsu, **attestati dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti ed Operatori**, possono, fra l'altro, godere dei seguenti benefici:

- iscrizione negli elenchi del Registro Operatori Shiatsu FISieo e segnalazione degli operatori su carta, sul sito e telefonicamente,
- utilizzo del logo FISieo nella pubblicità con la dicitura "iscritto al Registro Operatori Shiatsu FISieo",
- assicurazione per eventuali danni a terzi,
- copertura legale,
- agevolazioni e convenzioni, fra cui la consulenza fiscale,
- aggiornamento professionale,
- abbonamento alla rivista Shiatsu News.

La legge 14 gennaio 2013, approvata il 19 dicembre 2012 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26/01/2013, sulle professioni non ordinistiche stabilisce, tra l'altro, che:

- sono escluse dalle professioni oggetto della presente legge le attività intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi, le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. (Art.1, co.2)

- chi svolge una professione oggetto della presente legge deve indicarlo espressamente su ogni documento e rapporto scritto con il cliente. (Art.1, co.3)

- l'esercizio della professione (oggetto della presente legge) è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. (Art.1, co.4)

- la professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente. (Art.1, co.5)

- ai professionisti (oggetto della presente legge) non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti. (Art.2, co.6)

- la presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività, anche indipendentemente dall'adesione ad una delle associazioni professionali. (Art.6, co.1)

- le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. (Art.7, co.2)

- il professionista iscritto all'associazione e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione. (Art.8, co.2)

Le associazioni rappresentative degli operatori, ai fini di questa legge dovranno promuovere la formazione permanente degli associati, redigere un codice deontologico, vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari, rilasciare a richiesta la certificazione di conformità alla norma UNI.

Dovranno altresì informare, sia a mezzo web, sia tramite uno sportello di riferimento, gli utenti delle prestazioni professionali, sui contenuti e sugli aspetti tecnico-scientifici della professione.

E' opportuno rimarcare che la legge 4/2013 non riconosce che lo Shiatsu o una qualsiasi disciplina bionaturale siano una "professione non organizzata in ordini o

collegi”, così come non riconosce gli amministratori di condominio i consulenti, i grafologi, gli informatici, gli interpreti, ecc..., ma stabilisce che esistono professioni, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, diverse dalle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi (professioni ordinistiche), delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Per quanto concerne le discipline bionaturali questa legge riconosce di diritto e di fatto la possibile esistenza di una terza realtà professionale operante nel trattamento del corpo umano, oltre a quella sanitaria per la cura della salute ed a quella estetica per la cura fisica del corpo: quella del trattamento olistico, volta appunto al ricupero del riequilibrio energetico e funzionale del corpo, della mente e dello spirito (leggi discipline bionaturali), che per certi aspetti può avvicinarsi ai principi della medicina, ma assolutamente mai a quelli estetici.

DOVE E' POSSIBILE ESERCITARE L'ATTIVITA'

L'operatore D.B.N. può svolgere la propria attività:

- presso la propria abitazione
- presso l'abitazione del cliente
- in un locale apposito adibito a Studio
- presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente, impresa, professionista)

Se il locale adibito a Studio è di proprietà di terzi dovrà stipulare:

- un contratto scritto di affitto (che deve essere registrato – quindi soggetto ad imposta di Registro).
- oppure un contratto scritto di comodato d'uso gratuito (che è soggetto a registrazione, quindi ad imposta di registro). L'imposta di registro ammonta a 200 euro.
- oppure nessun contratto registrato se il locale viene utilizzato saltuariamente.

In tal caso sarà necessario semplicemente ottenere l'autorizzazione del possessore del locale; scritta se trattasi di luogo pubblico.

L'AGIBILITA' DEI LOCALI

Per esercitare una qualsiasi attività: professionale, artigiana, commerciale od imprenditoriale, è necessario che il locale nel quale viene esercitata sia “agibile”.

E' opportuno chiarire che praticamente tutte le unità abitative hanno già ottenuto l'agibilità, che, pertanto, deve essere richiesta nel solo caso di nuova costruzione, di ristrutturazione o di riaccatastamento.

Qualora l'unità abitativa non fosse ancora in possesso dell'agibilità, per l'ottenimento della stessa il richiedente (o il Comune, in caso di autocertificazione), tra l'altro, deve rivolgersi all'ASL di competenza al fine di ottenere il parere della stessa. Parere che deve riferirsi esclusivamente alla salubrità ed alle condizioni igieniche dei locali.

Ottenuta l'agibilità, chiunque può esercitare nei locali, fermo restando che per determinate attività: studio medico, commercio di alimentari, parrucchieri, estetisti, ecc... è necessario un nulla-osta dell'ASL, specifico per l'attività esercitata, che dovrà essere acquisito dal Comune ai fini del rilascio della licenza di esercizio.

Un avvocato, un ingegnere, un consulente aziendale, non necessitano di autorizzazione alcuna e possono, pertanto, aprire lo studio all'unica condizione che il locale sia "agibile".

Analogamente l'operatore D.B.N., non essendo l'attività medica o paramedica, né regolamentata da leggi in proposito.

Si tenga presente che al momento in cui si occupa un locale (sia di proprietà, sia in affitto) è necessaria la denuncia ai fini TARI. Ogni Comune ha un proprio modello. Laddove venga richiesta la tipologia di attività è opportuno indicare "trattamento per il benessere fisico, non terapeutico" ed evitare la parola "shiatsu", in considerazione del fatto che i responsabili di alcuni Comuni tendono ad inquadrare l'attività in ambiti esterni alla professione di operatore shiatsu, quali quello estetico o paramedico, seguendo le indicazioni incongrue dell'Istat e della Camera di Commercio, e richiedendo quindi il nulla-osta dell'ASL; nulla-osta che non può essere concesso in assenza di un titolo professionale riconosciuto dallo Stato.

Ovviamente, se l'operatore D.B.N. ha voluto qualificare la propria attività tra i "servizi degli istituti di bellezza", per il rilascio della licenza il Comune dovrà essere in possesso del nulla-osta dell'ASL.

Fa eccezione il Comune di Torino che, unico in tutta Italia a quanto ci risulta, ha inserito nel Regolamento d'Igiene, pur non richiedendo certificazione alcuna, norme specifiche circa i requisiti del locale ove si esercita l'attività olistica.

Un punto da considerare è il caso dell'esercizio dell'attività o presso la propria abitazione o presso un'unità abitativa diversa dall'abitazione principale non accatastata come "Ufficio o Studio".

Normalmente, se l'attività è svolta presso l'abitazione principale, viene riconosciuto l'uso promiscuo dell'abitazione, lasciando invariata la categoria catastale (A2-A3-A4...).

Se, invece, si svolge in unità diversa dall'abitazione principale viene richiesta la variazione in categoria A10 "uffici e studi privati", con conseguente rinnovo dell'agibilità.

Questo dipende da Comune a Comune. Fermo restando che, se l'attività non rientra tra quelle regolamentate, non occorre il nulla-osta dell'ASL; occorre invece il parere, normalmente già espresso in sede di rilascio dell'agibilità, circa la salubrità e le condizioni igieniche.

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a "terapie", "massaggi", e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore olistico si sovrapponga a quella dell'operatore sanitario.

***IL REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI TORINO detta le
norme per l'agibilità dello Studio olistico e
SFRATTA I MASSAGGI DALLE ABITAZIONI PRIVATE***

Il Consiglio Comunale del Comune di Torino, nella seduta pubblica del 12 febbraio 2018, ha deliberato di introdurre nel Regolamento Comunale d'Igiene due nuovi articoli che andranno ad inserirsi nel capitolo XIII del Regolamento Edilizio della città di Torino riguarda gli EDIFICI E

STABILIMENTI PUBBLICI che comprende, al momento tre soli articoli: il 212, il 212 bis ed il 213.

- Il 212 riguarda i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, compresi i caffè, le birrerie, le osterie, e simili, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone.
- Il 212 bis definisce requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
- Il 213 riguarda gli stabilimenti di bagni.

I due nuovi articoli inseriti sono:

- il 212 ter che riguarda l'esercizio di (*testuale*) attività di massaggio non terapeutico e non estetico esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 4/2013, per cui, secondo il gioco delle virgole, sarebbe la legge 4/2013 che afferma l'esonero di presentazione della SCIA.
- Il 212 quater definisce le norme per l'attività di massaggio non terapeutico e non estetico svolta presso il domicilio dell'operatore.

Riportiamo un estratto degli articoli stessi.

Articolo 212 ter - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico.

Per l'esercizio dell'attività di **massaggio non terapeutico e non estetico, esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4** "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", **sono fissate le seguenti superfici minime**, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera): **metri quadri 14 per un solo posto di lavoro, metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo**; si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon. Per l'esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

I locali devono avere i seguenti requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- * **altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;**
- * **superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;**
- * **i locali ad uso dell'esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80;**
- * **i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie;**
- * **i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri aero illuminanti previsti dalla normativa.**

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale; per questo caso si rimanda alla lettura del testo originale, che impone tutta una serie di prescrizioni.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.
- se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno ventilato con porta.

L'articolo prosegue poi (commi da 4 a 10) con tutta una serie di prescrizioni che qui ci limitiamo ad enunciare:

4- gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere a norma;

5- nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o deve essere richiesta deroga all'ASL competente;

6- i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale;

7- tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani.

8- tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio.

9- tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico;

10- Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività devono essere forniti di lettini/futon di materiale lavabile.

Riportiamo integralmente il contenuto del punto 11:

Al titolare dell'attività e ai suoi collaboratori incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura, o monouso;
- e) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
- f) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, eccetera;
- g) a salvaguardia dei diritti degli utenti devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono, con la precisazione che vengono praticati unicamente massaggi per il benessere, non estetici e non terapeutici;
- h) il titolare deve predisporre accurate procedure scritte relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali e delle attrezzature. Dette procedure scritte dovranno essere tenute a disposizione degli organi di vigilanza.

12- Le acque reflue provenienti dalle attività debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13- Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14- Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. Quando siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati le vie d'accesso, le porte, le vie d'emergenza, le eventuali scale devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., Allegato IV. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere assicurata mediante l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Articolo 212 quater - Requisiti igienici per l'attività di massaggio non terapeutico o non estetico svolta nel domicilio dell'operatore.

Qualora le attività disciplinate dal precedente articolo siano svolte presso il domicilio dell'operatore, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302, i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dovranno essere dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività che devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 212 ter, commi 4, 6, 8, 9, 10 e 11 devono essere rispettate.

A detta dell'Assessore al Commercio, in caso di verifica, la sanzione per difformità ammonterebbe a 30 euro circa.

A tutto novembre 2019 non ci risulta che un altro Comune in tutta Italia abbia adottato una normativa simile.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

➤ ***MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'***

➤ ***IL LAVORO DIPENDENTE***

➤ ***IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE***

➤ ***IL LAVORO ACCESSORIO***

➤ ***LE PRESTAZIONI GRATUITE***

➤ ***IL LAVORO IN NERO***

➤ ***IL LAVORO A PROGETTO***

➤ ***IL LAVORO PROFESSIONALE***

➤ ***In caso di unico committente***

➤ ***PROFESSIONE NON E' LAVORO OCCASIONALE***

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Con il committente può essere instaurato un rapporto di:

- **lavoro dipendente**: viene regolato con busta paga. Ricorrendone il caso il reddito si dichiara nel quadro RC del modello Redditi PF.
- **lavoro occasionale**, se svolto in modo “occasionale” secondo la definizione letterale del termine. Si dovrà rilasciare una ricevuta e il committente dovrà effettuare la ritenuta del 20%. Il reddito dovrà essere dichiarato nel quadro RL del modello Redditi PF.
- **lavoro accessorio**, nel limite di 7.000 euro annui complessivi e di 2.020 in riferimento a ciascun committente. Verrà liquidato un “voucher” decurtando il 25% della retribuzione convenuta, esente da ogni ulteriore imposta o contributo. Il compenso non deve essere riportato nella dichiarazione annuale dei redditi. *Dal 10 luglio 2017 i limiti sono rideterminati rispettivamente in 5.000 e 2.500 euro.*
- **Prestazione gratuita**, che non comporta alcun adempimento.
- **In nero**, che è sempre illegale e comporta sanzioni in caso di rilevazione.
- **Lavoro autonomo (professionale)**: l'operatore shiatsu deve essere in possesso di partita Iva. Fattura le prestazioni al committente addebitando l'Iva del 22% e detraendo la ritenuta Irpef del 20% (eccetto in regime di contribuente minimo o forfetario). Il reddito dovrà essere dichiarato nel quadro RE (LM se contribuente minimo o forfetario) del modello Redditi PF.

Non sono considerati nella presente casistica commercianti ed artigiani.

IL LAVORO DIPENDENTE

Il lavoro dipendente, o subordinato, è un rapporto di lavoro nel quale un soggetto >lavoratore< presta ad un altro soggetto >datore di lavoro< la propria opera in modo continuativo in cambio di una retribuzione in denaro, disciplinato dal libro V del Codice Civile e da apposite leggi, nonché dai vari contratti collettivi nazionali.

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. (c.c. art. 2094)

Nel gennaio 2017 è stato firmato da Confimpresa e Sinape-Fesa-CISL e registrato al CNEL ed al Ministero del Lavoro il primo Contratto Collativo Nazionale del Lavoro del SETTORE OLISMO, che si applica per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato posti in essere sotto qualsiasi forma da tutte le aziende del settore. Per cui rileva il settore di appartenenza dell'azienda a non la qualifica del lavoratore.

L'articolo 49 del TUIR stabilisce che sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione del lavoro.

Costituiscono altresì lavoro dipendente le pensioni, gli assegni ad esse equiparati, le somme liquidate dal giudice per crediti di lavoro.

Chi percepisce solo redditi di lavoro dipendente da un unico datore di lavoro e possiede o meno l'abitazione principale non è tenuto alla dichiarazione dei redditi. Esistono anche altri casi di esenzione dall'obbligo di dichiarazione. Chi è esentato dall'obbligo può comunque presentare la dichiarazione qualora intenda far valere detrazioni fiscali: spese mediche, mutuo, ristrutturazioni, ecc.... (Quindi 'facoltà' e non 'obbligo')

IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Un lavoro è occasionale quando esula dall'attività abituale del soggetto e non è ripetitivo.

In base a quanto disposto dal TUIR e dal Testo Unico IVA la differenza tra il lavoro autonomo professionale ed il lavoro occasionale consiste nell'esercizio abituale o meno dello stesso.

A seguito della reintroduzione dei voucher di cui al decreto legge 50/2017 dal 10 luglio 2017 il lavoro occasionale viene meglio definito quale lavoro occasionale accessorio (vedi capitolo seguente).

Per l'operatore D.B.N. il **lavoro occasionale** può essere considerato tale solo se: * svolto per Associazioni Sportive Dilettantistiche e finalizzato alla realizzazione di una manifestazione sportiva e non rientrante nell'attività professionale dell'esecutore;

* svolto **occasionalmente o saltuariamente per soggetti IVA** nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro.

* E' esclusa la possibilità di operare autonomamente nei confronti di privati.

Non è mai stato definito quale sia il limite numerico di confine tra l'abitudine e l'occasionalità. Si consulti a tal proposito il capitolo "Professione non è lavoro occasionale".

Sino al 10 luglio 2017 non è mai esistita una legge che stabilisse che sino a 5.000 euro si trattasse di lavoro occasionale, bensì l'art. 44 comma 2 del D.L. 269/03 stabilisce che se un lavoro è occasionale sino ad un ricavo di 5.000 euro non sono dovuti i contributi previdenziali. Non stabilisce affatto che sino a 5.000 euro si tratti di lavoro occasionale.

Alcuni (per non dire molti) applicano illegittimamente il lavoro occasionale anche per i trattamenti verso privati, che di fatto si concludono confluendo nel lavoro in nero.

L'attività DBN **verso privati**, o la si esercita professionalmente, o la si esercita gratuitamente, o non la si esercita. Se la si esercita professionalmente occorre dotarsi di partita IVA.

Esiste un solo caso di trattamento a privati legittimamente classificabile quale lavoro occasionale, ed è quello praticato dagli studenti ai fini del tirocinio per il conseguimento dell'attestato, se effettivamente i trattamenti eseguiti rientrano nel novero del tirocinio.

L'attività occasionale, che deve in ogni caso confluire nella dichiarazione dei redditi, è soggetta all'IRPEF nello stesso identico modo visto per i contribuenti ordinari, tenendo presente che il committente (esclusi i privati di cui al paragrafo precedente) opererà al momento del pagamento una ritenuta d'acconto del 20%, che verrà recuperata con la dichiarazione dei redditi.

Il lavoro occasionale è fuori ambito IVA.

Per quanto concerne le prestazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche si consulti l'apposito capitolo.

IL LAVORO ACCESSORIO

Il lavoro accessorio trova origine nel D.lgs. 276/2003 (legge Biagi) come modificato dalla legge 92/2012 (riforma Fornero). Con decreto legge del 17/03/17 approvato dalla Camera il 6/04/17 e dal Senato il 19/04/17, è stata abolita tale forma di svolgimento dell'attività, e reintrodotta con modifiche con decorrenza 10 luglio 2017. Con il Decreto Dignità è stato esteso l'utilizzo a nuove categorie di committenti-

La normativa in atto prevede una netta distinzione tra prestazioni svolte nei confronti di privati e quelle svolte per operatori economici (professionisti, imprese, commercianti, enti).

Le **Prestazioni Occasionali per le imprese (PrestO)** sono **utilizzabili da imprese e professionisti nella generalità dei settori produttivi con le seguenti limitazioni:**

- * il committente non deve impiegare più di 5 dipendenti (=a busta paga) a tempo indeterminato;
- * il prestatore non deve aver cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con il committente;
- * nel settore agricolo la prestazione di lavoro accessorio può essere svolta esclusivamente da pensionati, studenti, disoccupati e percettori di indennità integrative.
- * l'impresa committente non deve appartenere al settore edilizio e minerario
- * La Pubblica Amministrazione può utilizzare il lavoro accessorio esclusivamente per far fronte a esigenze temporanee ed occasionali;

Restrizioni:

- * Il committente non può superare complessivamente i 5.000 euro netti nell'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre);
- * Il prestatore d'opera non può superare complessivamente i 5.000 euro nell'anno civile;
- * Se titolare di pensione di vecchiaia o invalidità, studente di età inferiore ai 25 anni, disoccupato, percettore di indennità integrativa, l'importo che il prestatore d'opera non può superare è elevato a 6.250 euro;
- * Il prestatore d'opera non può superare 2.500 euro né 280 ore di lavoro nell'anno civile nei confronti di un singolo committente.
- * La retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore ai 36 euro al giorno, anche se si è lavorato un'ora solamente.

La resa.

Per ogni 12 euro pagati dal committente impresa il prestatore d'opera incassa netti 9 euro (75%)_

Per ogni 12 euro pagati dal committente privato il prestatore d'opera incassa netti 10 euro (83,33%).

Procedura.

Per accedere al lavoro accessorio sia il committente, sia il prestatore d'opera devono registrarsi e collegarsi con l'apposita piattaforma telematica dell'INPS.

Il voucher, che verrà gestito dall'INPS, deve essere attivato almeno un'ora prima rispetto all'inizio della prestazione.

Le **Prestazioni Occasionali per privati e famiglie possono consistere** in

- 1 – piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie, manutenzioni;
- 2 – assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili;
- 3 – insegnamento privato supplementare.

Ne risultano pertanto esclusi gli operatori e gli insegnanti D.B.N. in quanto tali.

Pertanto operatori e insegnanti senza partita IVA possono utilizzare i voucher da lavoro accessorio nel solo caso di prestazione a professionisti, aziende ed Enti che occupano non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato nel limite di 5.000 euro annui complessivi, e di 2.500 per committente.

Il compenso per prestazioni occasionali di tipo accessorio è esente da qualsiasi ulteriore imposizione fiscale e non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi.

LE PRESTAZIONI GRATUITE

Le prestazioni svolte **a titolo gratuito**, in qualsiasi regime si operi, sono sempre legittimamente escluse da imposizione fiscale, sia diretta, sia indiretta. In caso di prestazione gratuita non si deve emettere fattura o ricevuta alcuna.

D.P.R. 633/72, art.6, co.3: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

TUIR, art.54, co.1: Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo.

IL LAVORO IN NERO

A beneficio e giustificazione di quanti operano **in nero** riportiamo l' "**articolo zero**", che è un articolo *non scritto* applicabile a tutte le leggi e i decreti, e la cui validità viene riconosciuta anche dagli organismi di vigilanza: *"In assenza di controlli, verifiche, accessi od ispezioni le norme contenute nella presente legge/decreto possono essere disattese, e non vengono applicate le sanzioni ivi previste"*.

Traduzione per chi volesse a tutti i costi fraintendere: è chiaro che, se non vi sono controlli, va sempre tutto bene.

IL LAVORO A PROGETTO

Il corrispettivo del contratto a progetto viene corrisposto tramite busta paga, e trattandosi di lavoro assimilato a quello dipendente, in caso di dichiarazione dei redditi, deve essere inserito nel quadro RC, sezione I, del Mod. Unico PF.

Dopo il 25 giugno 2015 non è più possibile sottoscrivere nuovi contratti a progetto.

Quelli in essere al 24/06/2015 possono proseguire sino ad esaurimento.

Possono essere svolte prestazioni di servizi inerenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se il committente decide tempi e luogo delle prestazioni vengono applicate le norme sul lavoro subordinato.

In ogni caso per i rapporti di lavoro dipendente o assimilato, sotto qualsiasi forma espressi, è sempre opportuno consultare un Consulente del Lavoro. Il presente Manuale non è competente in materia.

IL LAVORO PROFESSIONALE

Il lavoro professionale si identifica nello svolgimento di un'attività prevalentemente intellettuale per la quale il lavoratore autonomo utilizza principalmente le proprie capacità e conoscenze.

Sotto il profilo giuridico ed amministrativo le professioni si distinguono in:

- **professioni per le quali la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria in Albi o Collegi** ingegneri, architetti, geometri, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, medici, dentisti, psicologi, veterinari, biologi, radiologi, ostetriche, farmacisti, infermieri, assistenti sociali, giornalisti, ecc...
- **professioni per le quali non sussiste alcun obbligo di iscrizione in Albi o Collegi, ma comunque disciplinate da una legge;**
- **professioni non regolamentate.**

Per esercitare le attività regolamentate è necessario aver superato un esame di abilitazione e sottostare alle norme dettate dal rispettivo Ordine o Collegio.

Le altre attività sono libere, e molte di queste sono organizzate in Associazioni e Federazioni che dettano norme di deontologia, vigilano sull'attività degli iscritti e certificano la qualità delle prestazioni degli stessi. Ora sono regolamentate dalla legge 4/2013, che obbliga alla pubblicità della categoria professionale di appartenenza, ma che non impone norme specifiche, se non quella generale del "neminem ledere".

Per le professioni regolamentate il cui Ordine non possiede un proprio istituto di previdenza e per le libere professioni è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS; al versamento dei contributi deve provvedere integralmente il professionista. E' prevista la possibilità di rivalsa del 4% sul il committente, che fiscalmente non è mai considerata contributo previdenziale, bensì corrispettivo della prestazione (= soggetto ad imposta).

Per lo svolgimento del lavoro autonomo professionale è richiesta la partita IVA, con conseguenti adempimenti.

Eccetto che per i regimi agevolati (contribuenti minimi e forfetari) il lavoratore autonomo è soggetto alla ritenuta d'acconto (vedi apposito capitolo).

Per il lavoro autonomo in genere non è prevista l'obbligatorietà del contratto scritto.

IN CASO DI UNICO COMMITTENTE

Quando si tratta di una falsa partita IVA?

Ad esempio, quando un datore di lavoro, al fine di risparmiare i contributi, ma anche e soprattutto per non dover riconoscere tutte le agevolazioni contrattuali previste per un dipendente, costringe di fatto il lavoratore ad aprire una partita IVA al fine di ottenere l'impiego.

Si tratta di un abuso soggetto a sanzioni, sostanzialmente a carico del committente, ma dalle quali può esserne non del tutto indenne il lavoratore.

Il decreto legislativo 81/2015 ha stabilito che le **collaborazioni a Partita IVA** vengano assimilate al lavoro dipendente/subordinato, qualora assumano il carattere di una *“prestazione esclusivamente personale, continuativa, ripetitiva ed organizzata dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro”*.

Tale disposizione subentra alle norme dettate dalla legge Fornero che prevedeva la presunzione di lavoro dipendente quando il titolare di partita IVA collaborasse per più di otto mesi l'anno per più di due anni consecutivi con un unico committente, e/o superasse l'80% del fatturato verso un unico committente, e/o svolgesse l'attività presso la sede del committente.

Quando si presume la subordinazione?

- * quando il lavoratore è soggetto ad orari prefissati,
- * quando è preclusa la possibilità di operare con altre aziende
- * quando il lavoro non viene svolto in autonomia con libertà di metodo e di giudizio
- * quando il lavoratore ha un posto fisso in azienda

Non rientrano nella presunzione le prestazioni effettuate da professionisti iscritti ad un albo (avvocati, ingegneri, architetti, ecc...) e le prestazioni svolte per Associazioni Sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Quali i rischi per il committente?

- * la regolarizzazione del rapporto di lavoro in lavoro dipendente,
- * la corresponsione degli arretrati dal momento di inizio della collaborazione,
- * l'applicazione delle pesanti sanzioni previste.

Quali i rischi per il lavoratore?

- * il rapporto di lavoro.

PROFESSIONE NON E' LAVORO OCCASIONALE

A nostro giudizio (e di molti altri, anche più qualificati di noi) i redditi di qualsiasi entità prodotti con l'attività di shiatsu, sia insegnante o sia operatore professionista, rientrano nel lavoro autonomo e non nei redditi diversi.

La **definizione di lavoro autonomo** è data dall'art. 2222 del Codice Civile:
quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa), compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 (arti e professioni). (TUIR art.53 co.1).

Rafforza il concetto l'art. 5 del DPR 633/72 (T.U.IVA): *Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.*

*Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. (TUIR art. 67 co.1 lett.1)*

Per cui, in base a quanto disposto dal Testo Unico Imposte sui Redditi e dal Testo Unico IVA **la differenza tra il lavoro autonomo professionale ed il lavoro occasionale consiste nell'esercizio abituale o meno dello stesso.**

Ora, non è mai stato definito quale sia il limite numerico di confine tra l'abitudine e l'occasionalità.

Conveniamo tutti che se un soggetto occasionalmente ripara il computer al vicino di casa, sia pur contro compenso, si tratti di un'attività occasionale. Così pure se ripara il computer all'amico del vicino. E all'amico dell'amico del vicino. Quanti "amici" occorrono perché l'attività diventi abituale?

Analogamente per l'operatore shiatsu: qual è il numero dei trattamenti che segna il confine tra l'occasionalità e l'abitudine? 1, 2, 5, 10, 12, 37, 84, 327,?

Allora se non può essere stabilito un limite numerico di interventi, si potrebbe stabilire un limite di compensi. 100 euro? 1.000? 2.840? 4.800? 7.000? 9.330? Si tenga presente che non si tratta di numeri a caso; ciascuno di questi importi rappresenta un limite preciso stabilito per altre normative fiscali.

Esisteva, sino ad un anno fa, l'art. 61 del D.lgs. 276/2003 "attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro" conosciuto come "legge Biagi", il quale al suo 2° comma stabiliva che *"sono escluse (dalle collaborazioni a progetto) le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare*

con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno sia superiore a 5 mila euro”.

Da rilevare che il Decreto fa riferimento al lavoro “ordinario” dove da una parte vi è il datore di lavoro (azienda o studio professionale) e dall’altra il prestatore d’opera. Voler ricondurre all’art. 61 del D.lgs. 276/2003 una prestazione di lavoro a privati è una forzatura.

In ogni caso l’articolo 61 della legge Biagi è stato soppresso dal 25 giugno 2015.

Riportiamo alcune definizioni:

Camera di Commercio: Esercizio di arti o professioni: si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva).

Si considera occasionale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica).

“JOB” il sito sul rapporto di lavoro: Si considera artista o professionista chi svolge un’arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità. Per le professioni protette è richiesta l’iscrizione in albi, ordini, elenchi (avvocati, architetti, dottori commercialisti), subordinata di norma al superamento di un esame di Stato, mentre per le professioni libere non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti). Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre aprire la partita IVA, iscriversi all’INPS o ad altre casse specifiche per le professioni protette. Tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.

Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale. In questo caso non si richiede l’apertura della partita IVA, ..., non si richiedono iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l’obbligo della dichiarazione dei redditi.

Fisco oggi del 17/03/06 a firma Baldassare Li Bassi: *E’ noto che, con l’articolo 44 del decreto legge 269/03, l’iscrizione alla gestione separata Inps è stata estesa anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro. Tale parametro previdenziale non ha, tuttavia, valenza anche ai fini fiscali, dal momento che il discrimine per aprire la partita Iva continua ad essere rappresentato dai concetti dell’abitualità e della occasionalità. Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità (oggi = regime forfetario) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d’affari.*

L’art. 13 comma 5 del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito di un determinato periodo di imposta concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo occasionale, spetta una detrazione dall’imposta lorda IRPEF di 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro. Tale norma comporta che, con l’attuale tassazione del 23%, sino a 4.800 euro non siano dovute imposte:

$4.800 \times 23\% = 1.104$; $1.104 - 1.104 = \text{zero}$.

Ma non fornisce alcun parametro in merito alla distinzione tra lavoro autonomo professionale e lavoro autonomo occasionale.

Anche l’art. 44 comma 2 del D.L. 269/03 stabilisce che gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale non sono soggetti alla Gestione Separata dell’INPS sino a 5.000 euro annui di reddito, ma non stabilisce affatto che un reddito sino a 5.000 euro costituisca lavoro occasionale

Pertanto, lo spartiacque tra il lavoro professionale e la prestazione occasionale deve essere definita secondo l’etimologia dei due termini.

OCCASIONALE: che avviene per caso, fortuito.

ABITUALE: conforme ad un’abitudine, solito, consueto.

Se uno shiatsuka, che non ha mai esercitato se non per passione e comunque sempre gratuitamente, viene invitato da un’associazione a tenere un corso o da una SPA ad effettuare

trattamenti per un mese, anche a fronte di un compenso rilevante, in tal caso la prestazione è occasionale.

Se uno shiatsuka rivolge al pubblico la propria attività utilizzando anche forme pubblicitarie (biglietti da visita, dépliant, targa, annunci su internet ed eventualmente sito), questa non può certo essere considerata occasionale. Anche se alla fine della fiera avesse effettuato solamente tre trattamenti.

E' pur vero che non risulta (ma il fatto che non risulti non sta a significare che non sia successo) l'AdE abbia mai ripreso un contribuente in tal senso. Comunque la Legge è questa.

D'altro canto anche con partita IVA il trattamento a privato viene sovente regolato in nero. Figuriamoci nel regime di occasionalità. E, nel caso qualcuno non lo sapesse, il lavoro nero è vietato per legge e perseguito dall'AdE.

Ancora una considerazione. Se un operatore esercita per conto proprio in un locale appositamente attrezzato, di proprietà o di terzi, può affermare di svolgere un'attività occasionale? Eccetto che intenda che occasionale significhi se si hanno clienti o meno.

L'attività dell'operatore shiatsu o in altre discipline bio-naturali rivolta al pubblico, utilizzando anche forme pubblicitarie (biglietti da visita, dépliant, annunci su internet ed eventualmente sito) non può certo essere considerata occasionale.

Per concludere, vogliamo passare sotto silenzio l'aspetto squisitamente professionale dell'attività dell'operatore e dell'insegnante shiatsu?

Perché l'attività professionale non può mai essere occasionale.

Avete studiato per tre anni, avete sostenuto un esame, vi siete iscritti negli elenchi professionali della Federazione che a sua volta ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco delle libere professioni del Ministero dello Sviluppo Economico, vi sottoponete a continui aggiornamenti, e poi vi qualificate lavoratori occasionali non professionisti?

Il lavoro occasionale dopo il 10 luglio 2017.

A seguito della reintroduzione dei voucher di cui al decreto legge 50/2017 dal 10 luglio 2017 è stato finalmente definito che rientrano nel lavoro occasionale, a determinate condizioni, le prestazioni svolte per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro. Per l'operatore D.B.N. è esclusa la possibilità di operare autonomamente nei confronti di privati.

*Per attività occasionali accessorie si intendono attività lavorative, occasional
o saltuarie, che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro (netti) nel corso di un anno civile per il lavoratore e 2.500 euro nei confronti di ciascun datore di lavoro.*

Il **rapporto tra privati** è ora disciplinato del decreto legge 50/2017, come da Circolare INPS 107/2017 e rientra nel lavoro accessorio.

Le prestazioni occasionali per privati e famiglie sono utilizzabili per

1 – piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie, manutenzioni;

2 – assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili;

3 – insegnamento privato supplementare.

Ne risultano pertanto esclusi gli operatori e gli insegnanti D.B.N. in quanto tali.

*

POSIZIONE FISCALE E GIURIDICA DELLO SHIATSUKA E DEGLI OPERATORI D.B.N.

➤ ***LA POSIZIONE FISCALE DELL'OPERATORE D.B.N.***

➤ ***UN DOVEROSO CHIARIMENTO CIRCA IL CODICE
ATTIVITA'***

➤ ***LA POSIZIONE GIURIDICA DELL'INSEGNAMENTO
D.B.N.***

➤ ***LA POSIZIONE GIURIDICA DELL' INSEGNANTE
SHIATSU e D.B.N.***

➤ ***LA POSIZIONE FISCALE DELL'INSEGNANTE SHIATSU***

➤ ***LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE PROFESSIONI***

POSIZIONE FISCALE E GIURIDICA DELLO SHIATSUKA E DEGLI OPERATORI D.B.N.

LA POSIZIONE FISCALE DELL'OPERATORE D.B.N.

L'operatore in Discipline Bio-Naturali

è un lavoratore autonomo che esercita una libera professione, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi.

Categoria di appartenenza

Attualmente, non essendo prevista una categoria specifica di “Operatore D.B.N.” o di “Operatore delle Discipline Olistiche per la Salute”, l'attività va inquadrata nell'ambito degli “operatori per il benessere fisico”

Codice attività Ateco

96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nca
Tipologia attività 64 altri trattamenti di benessere fisico

C.C.I.A.A.

Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa **non si deve** richiedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

S.C.I.A. al Comune

Trattandosi di professionista non esercente un'attività sanitaria non deve essere presentata al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Eccetto sia richiesta da norme specifiche attinenti le caratteristiche del locale dove si esercita.

Partita I.V.A.

L'operatore olistico che intraprende l'esercizio della professione deve farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuirà il numero di partita IVA.

I.N.P.S.

E' necessaria l'iscrizione nella gestione separata dell'I.N.P.S.

Codice attività 96.09.09: altre attività di servizi per la persona.

UN DOVEROSO CHIARIMENTO CIRCA IL CODICE ATTIVITA'

Il codice attività è un codice che identifica l'attività svolta da un determinato soggetto. L'ISTAT adotta il codice ATECO per la classificazione delle attività economiche; l'attuale classificazione è utilizzata dall'Agenzia delle Entrate dal 2008.

Se, ai fini fiscali, per il contribuente minimo l'esatta attribuzione del codice attività non è un presupposto sostanziale, in quanto il reddito imponibile viene stabilito dalla differenza tra incassi e pagamenti, non altrettanto può dirsi per il contribuente forfetario il cui reddito imponibile viene determinato applicando una percentuale di redditività ai ricavi e tale percentuale è stabilita dal codice attività dichiarato dal contribuente.

Il reddito del contribuente ordinario, sino a tutto il 2017, è subordinato agli studi di settore la cui congruità e coerenza sono legati al codice attività utilizzato.

Una non meno importante funzione del codice attività è la possibilità dell'utilizzo o meno della Gestione Separata dell'INPS.

Nel mondo delle discipline bio-naturali riscontriamo fondamentalmente tre **metodologie di attività**.

Operatore è colui che con l'imposizione o la pressione perlopiù delle mani, opera sul ricevente al fine di riequilibrare il flusso energetico e ripristinare la funzionalità corpo-mente-spirito per mantenerne la vitalità ed il benessere psicofisico.

Istruttore è colui che guida il soggetto all'esecuzione di esercizi finalizzati al mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico.

Insegnante è colui che, dotato di lunga esperienza quale operatore, insegna l'arte agli allievi, desiderosi a loro volta di diventare operatori.

Sotto il **profilo economico** la distinzione è:

Operatore: servizio professionale, rientrante nelle attività di servizi alla persona.

Istruttore: professione equivalente a quella di insegnante.

Insegnante: professione intellettuale.

Esaminiamo i vari codici ATECO utilizzabili o meno nel settore delle Discipline Bio-Naturali.

La tabella dell'indice di redditività di cui alla legge 190/2014 identifica **Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, sanitarie, di Istruzione, Servizi**

Finanziari, quindi con indice di redditività 78%, le attività dei **gruppi 64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-87-88**.

Sulle seguenti attività non riteniamo sia il caso di soffermarci:

- 64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 66 attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 69 attività legali e contabilità
- 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 ricerca scientifica e sviluppo
- 73 pubblicità e ricerche di mercato
- 75 servizi veterinari
- 86 assistenza sanitaria
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale

Lasciamo in evidenza l'attività sociale:

- 88 assistenza sociale non residenziale
- 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
- 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

con l'auspicio che quanto prima lo Shiatsu in Italia possa trovare anche la propria collocazione in un settore nel quale alcune associazioni hanno iniziato ad operare. Questo codice difficilmente potrà essere utilizzato dal singolo insegnante o operatore

Escludiamo altresì tutte le attività del gruppo 74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche:

- 74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
- 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
- 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
- 74.10.90 Altre attività di design
- 74.20.11 Attività di fotoreporter
- 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
- 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
- 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- 74.30.00 Traduzione e interpretariato
- 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
- 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
- 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
- 74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
- 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
- 74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
- 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca
- 74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 74.90.99 Altre attività professionali nca l'ISTAT specifica: attività di intermediazione aziendale, attività di intermediazione per l'acquisto e la vendita di licenze d'uso, attività peritali, periti calligrafici, Sommeiller, agenzie di ricerca acquirenti tra gli editori, servizi di gestione dei diritti d'autore e di proprietà industriale, archeologi.

Riteniamo opportuno soffermarci sulle attività del gruppo **85 istruzione**

Escludiamo:

- 85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole collegate alle primarie
- 85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari
- 85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
- 85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei

85.32.01	Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03	Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, autobus, pullman
85.32.09	Altra istruzione secondaria di secondo grado tecnica, professionale e artistica
85.41.00	Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00	Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
85.52.01	Corsi di danza
85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10	Università popolare
85.59.30	Scuole e corsi di lingua
85.60.01	Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09	Altre attività di supporto all'istruzione

Per quanto concerne

85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi evidenziamo che si tratta di attività sportive per l'esercizio dei quali occorre essere in possesso di apposita abilitazione che l'operatore DBN in quanto tale non possiede.
85.52.09	Altra formazione culturale Insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali, corsi di arte, corsi di recitazione, corsi di belle arti, corsi di arte dello spettacolo, corsi di fotografia (esclusi quelli professionali), quindi non inerenti il settore DBN.

L' 85.52.09 prevede l'iscrizione nella Gestione Separata INPS; potrebbe essere utilizzato per l'insegnante DBN, ma è preferibile non utilizzarlo per tale attività non essendo elencata tra le attività specifiche del codice che non è definito nca (non classificato altrove).

85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - corsi di formazione in informatica, - corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori - corsi di formazione per estetiste e parrucchieri - corsi di formazione per riparazione di computer - corsi di primo soccorso, antincendio, rls, rspp <i>L' 85.52.09 non prevede l'iscrizione nella Gestione Separata INPS</i>
----------	--

85.59.90	Altri servizi di istruzione nca - servizi di tutoraggio universitario - corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale - formazione religiosa - corsi di salvataggio - corsi di sopravvivenza - corsi di lettura veloce
-----------------	--

L' 85.59.90 è un codice "residuale" che identifica sia un insegnante (professione) sia una scuola (impresa).

Da rilevare, pertanto, che **l'operatore** shiatsu o in DBN **non trova alcun riscontro nei codici attività** indicati quali identificativi di **Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, sanitarie, di Istruzione.**

La tabella dell'indice di redditività di cui alla legge 190/2014 identifica **Altre attività economiche**, quindi con indice di redditività 67%, tra le altre, le attività dei **gruppi 90-93-96:**

90	attività creative, artistiche e di intrattenimento
93	attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
96	altre attività di servizi per la persona

Nelle quali potrebbero inserirsi le discipline bio-naturali.

Già una decina di anni fa, pertanto in tempi “non sospetti” ai fini della redditività fiscale, dopo un’attenta ed approfondita analisi, abbiamo identificato quale codice “congruo e coerente” per l’attività di operatore Shiatsu:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

- attività di astrologi e spiritisti
- servizi di ricerca genealogica
- servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera
- gestione di macchine a moneta per servizi alla persona - assistenza bagnanti
- servizi domestici svolti da lavoratori autonomi

Il 96.09.09 è un codice “residuale”, in quanto non esiste nella classificazione Ateco una categoria specifica di “Operatore D.B.N.” o di “Operatore delle Discipline Olistiche per la Salute”. Identifica sia una professione sia un’impresa.

Il 96.09.09 è un codice attività per il quale gli Studi Settore prevedono la tipologia “altri trattamenti di benessere fisico”

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.
Il 96.04.10 identifica un’impresa e non prevede l’iscrizione nella Gestione Separata.

L’art. 2 della **legge 4/2013** stabilisce che, ai fini di tale legge:

- * per «professione non organizzata in ordini o collegi» si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,
- * esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo,
- * con esclusione
 - * delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile,
 - * delle professioni sanitarie
 - * e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

L’art. 1 della **legge 4/2013** stabilisce che, chiunque svolga una delle professioni qui disciplinate contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

L’omessa indicazione viene sanzionata pesantemente.

Opportuno richiamare quanto stabilito dalla **LEGGE QUADRO ARTIGIANATO** n. 443 del 8 agosto 1985:

- tutte le imprese aventi i requisiti di cui alla legge quadro sull’artigianato sono tenute ad iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.
- è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
- è artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni e servizi, escluse le attività di intermediazione.

Non siamo riusciti a rintracciare negli elenchi delle imprese artigiane pubblicati dalle varie Camere di Commercio le attività esercitate dagli operatori olistici.

Da rilevare che la CCIAA di Milano inserisce le Discipline Bionaturali tra le attività economiche specificando che sono iscrivibili nel Registro delle imprese solo se esercitate in forma imprenditoriale e che in tal caso l’attività è “tendenzialmente” artigiana.

Ai fini fiscali il **TUIR** stabilisce

- Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio di attività di lavoro autonomo diverse da quelle commerciali.
- Per esercizio di impresa commerciale si intende l'esercizio delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.:
 - * attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi,
 - * attività intermediaria nella circolazione dei beni,
 - * attività di trasporto per terra, acqua, aria,
 - * attività bancaria o assicurativa,
 - * altre attività ausiliarie delle precedenti (attività di mediazione)

Riflessi dell'errata attribuzione del codice attività.

Contribuenti minimi: Praticamente può influire sulla valutazione fatta da un controllo "a tavolino", ma è del tutto influente sulla determinazione del reddito.

Contribuenti ordinari: Può influire sulla congruità e coerenza definita dallo Studio di Settore, ma ai fini della determinazione è influente se non ai fini di un eventuale adeguamento agli Studi stessi.

Contribuenti forfetari: L'esatta attribuzione del codice all'attività effettivamente esercitata è essenziale ai fini della determinazione del reddito imponibile, che è basata esclusivamente sulla percentuale di redditività stabilita per il codice attività dichiarato.

La **legge 190/2014** istitutiva del nuovo regime forfetario, pur raggruppando per tipologie di attività (industria, commercio, intermediari, servizi di alloggio e ristorazione, attività professionali, altre attività) nella definizione dell'aliquota di redditività non ha fatto distinzione per tipologia effettiva bensì per codice attività. Ad esempio, tra i codici attività del gruppo 90, inserite nelle "altre attività", troviamo attività tipicamente professionali: giornalisti, artisti, guide alpine, attività sportive diverse; ed anche 62.informatici, 79.accompagnatori turistici, 93.attività di intrattenimento.

Sulla base di questa analisi abbiamo definito:

- **Codice attività operatore = 96.09.09; redditività 67%**
- **Codice attività insegnante = 85.59.90; redditività 78%**
- **Obbligo di riportare in fattura la dicitura "Libera professione di cui alla legge 4/2013."**

Molto cortesemente, in un colloquio telefonico informale, **un alto ufficiale della GdF, ci ha segnalato che, in caso di verifica ad un operatore, probabilmente verrebbe verbalizzato che trattandosi di "professionista", per di più dichiarato tale sulla fattura, l'indice di redditività deve essere il 78% e non il 67%.** Ciò non significa che la ripresa fiscale, con relativa sanzione, venga applicata automaticamente, ma sono comunque fastidi e mal di fegato!

Non dimentichiamo che, indiscutibilmente, non rileva il codice attività dichiarato all'AdE, bensì il codice corrispondente all'attività effettivamente svolta.

Pur ritenendo corretta la nostra definizione, anche considerando che la redditività di un operatore è sicuramente minore di quella di un insegnante, dovuta principalmente al fatto che l'operatore non può trattare più di un ricevente per volta, mentre l'insegnante può raggruppare più allievi, **non è da sottovalutare quanto segnalato dal Funzionario.**

Quello che auspichiamo è che l'AdE fornisca una definizione in tal senso e, in attesa, che Federazioni ed Associazioni del settore si facciano carico del problema, in un clima di collaborazione che, almeno sotto l'aspetto amministrativo e fiscale, FISieo o FITTM a parte, non abbiamo mai riscontrato.

Abbiamo rivolto pertanto un cordiale invito ai dirigenti ed ai consulenti delle associazioni DBN, in particolare di Enti che sul loro sito hanno consigliato ai soci di utilizzare il 96.09.09, ad esporre le loro considerazioni in proposito

Risposte: il 26% ci ha chiesto di approfondire la questione, dichiarandosi disposti a collaborare;
il 72% non ci ha degnati di una risposta;

uno del settore kinesiologia ci ha informati che le loro consulenze erano riservate ai soci.

Visti i risultati ci stiamo chiedendo se valga la pena di continuare a svolgere il nostro servizio nel settore, considerata l'assenza assoluta di collaborazione tra Federazioni d Associazioni operanti nelle D.B.N.

LA POSIZIONE GIURIDICA DELL'INSEGNAMENTO D.B.N.

L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che

- *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.*
- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Occorre un distinguo:

- L'insegnamento delle professioni ordinistiche;
- L'insegnamento delle professioni regolamentate;
- L'insegnamento delle professioni non regolamentate.

Per i primi due è necessario il possesso di un titolo, di norma la laurea, rilasciato dallo Stato, ed eventualmente di specifiche abilitazioni.

Per l'insegnamento delle professioni non regolamentate, tra le quali rientrano le discipline bionaturali, non occorre riconoscimento statale, ma è opportuno, per non dire deontologicamente necessario, aver svolto uno specifico percorso formativo che ne garantisca una seria preparazione professionale.

Fermo restando che non esistono diplomi regionali, certificati nazionali o internazionali, patentini o altre fantasiose definizioni, che diano ai possessori una qualsiasi forma di abilitazione o autorizzazione pubblica e istituzionalmente riconosciuta.

L'attività rientra tra le libere professioni di cui alla legge 4/2013, e da questa è regolamentata.

Federazioni ed Associazioni a livello nazionale dettano le proprie norme deontologiche per l'insegnamento delle singole discipline.

LA POSIZIONE GIURIDICA DELL' INSEGNANTE SHIATSU e D.B.N.

Di fatto, l'attività delle scuole di shiatsu è una prestazione di formazione professionale.

In diritto, la legge quadro in materia di formazione professionale (legge 845/78) non comprende tra le discipline riconosciute l'insegnamento delle discipline olistiche per il benessere fisico. Né, d'altro canto, esiste una legge od una norma che ne vieti o ne disciplini l'esercizio.

La legge 14 gennaio 2013, n.4, ha definito che **l'esercizio delle professioni non ordinistiche è libero** e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Pertanto, l'insegnamento shiatsu può essere esercitato da chiunque, nel rispetto delle leggi dello Stato.

L'insegnamento delle discipline e delle tecniche shiatsu è dunque un'**attività non regolamentata per lo svolgimento della quale non occorre autorizzazione alcuna**, come sancito dal punto 2 della legge 845/78 e dall'art. 1 della legge 4/2013.

Esistono, di fatto, un codice deontologico e le normative dettate da federazioni ed associazioni di operatori shiatsu, che impongono la sussistenza di determinati requisiti professionali per gli insegnanti e di determinate conoscenze, teoriche e pratiche, per gli allievi.

E' necessario fare una distinzione tra insegnante e scuola:

- per **insegnante** si intende una persona fisica che, dotata di determinate nozioni e cognizioni, professionalmente trasferisce a terzi (*allievi*) la propria conoscenza di un'arte, una scienza, una dottrina.
- per **scuola** si intende un'attività organizzata e metodica per l'insegnamento di una o più discipline, ma anche l'insieme di aderenti ad un comune indirizzo artistico, scientifico o filosofico.

L'insegnante è un professionista. **Codice attività 85.59.90.**

La scuola è un'attività commerciale soggetta ad IVA. Così dispone l'art. 55 del TUIR stabilendo che sono considerati **redditi di impresa** i redditi derivanti dalle prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c., ma che sono organizzate in forma di impresa. Codice attività 85.59.20.

Il fatto che un'insegnante adotti un calendario delle lezioni e definisca "scuola di Shiatsu" l'insegnamento non è sufficiente a qualificare "impresa" la propria attività.

LA POSIZIONE FISCALE DELL'INSEGNANTE SHIATSU

L'insegnante shiatsu

è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi.

Categoria di appartenenza

Attualmente, non essendo prevista una categoria specifica di "Insegnante di Discipline Olistiche per la Salute", l'attività va inquadrata nell'ambito degli "operatori per il benessere fisico".

Codice attività Ateco

85.59.90 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE nca

96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA nca

Vedi il capitolo "attività contemporanea di insegnante ed operatore shiatsu"-

C.C.I.A.A.

Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa **non** è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Partita I.V.A.

L'insegnante shiatsu che intraprende l'esercizio della professione deve farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuirà il numero di partita IVA, ovvero provvederà alla variazione dell'attività esercitata.

I.N.P.S.

E' necessaria l'iscrizione nella gestione separata dell'I.N.P.S.

Codice attività 85.59.90 : altri servizi di istruzione.

96.09.09 : altre attività di servizi alla persona

LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE PROFESSIONI

Al di là della classificazione ATECO, che è quella utilizzata per determinare l'attività ai fini camerali, fiscali e previdenziali, l'ISTAT propone la *“Nomenclatura e classificazione delle Unità professionali”*, che riteniamo opportuno esporre, e che smentisce categoricamente l'accostamento del “tecnico della medicina popolare” al “massaggio estetico”.

ISTAT – NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' PROFESSIONALI

- 1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
- 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
- 3 - PROFESSIONI TECNICHE
 - 3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
 - 3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
 - 3.2.1 – Tecnici della salute**
 - 3.2.2 – Tecnici nelle scienze della vita
 - 3.3 - Professioni tecniche nell'organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
 - 3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
- 4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO DI UFFICIO
- 5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI
- 6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
- 7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI
- 8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE
- 9 - FORZE ARMATE

3.2.1 – Tecnici della salute

- 3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
- 3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative
- 3.2.1.3 - Professioni tecnico sanitarie – area tecnico diagnostica
- 3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie – area tecnico assistenziale
- 3.2.1.5 - Professioni tecniche della prevenzione
- 3.2.1.6 - Altre professioni tecniche della salute

3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare

Nella categoria “3.2.1.7.0 – Tecnici della medicina popolare” sono espressamente elencati: cinesiterapista, ippoterapista, indologo, musicoterapista, naturopata, pranoterapeuta, riflessologo plantare, tecnico erborista, tecnico esperto in shiatsu ed altre terapie orientali, chiroterapista, fitoterapista, osteopata.

Definizione fornita dall'ISTAT:

3.2.1.7.0 Tecnici della medicina popolare: *Le professioni classificate in questa unità trattano i disturbi del benessere umano, forniscono servizi riabilitativi e di cura utilizzando metodiche,*

trattamenti e sostanze tradizionalmente usati dalla medicina popolare e ritenuti efficaci nello stimolare, migliorare e preservare la salute ed il benessere della persona.

I massaggiatori ed operatori termali sono classificati al 5.4.3.3.0

Gli estetisti e truccatori sono classificati al 5.4.3.2.0

Per consultare la classificazione completa accedere al sito [istat.it /strumenti/definizioni/professioni](http://istat.it/strumenti/definizioni/professioni).

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MASSAGGIO: FISIOTERAPIA – MASSOFISIOTERAPIA – M.C.B. – OPERATORI OLISTICI

FISIOTERAPISTA

La Fisioterapia (dal greco: physis = natura e therapeia = terapia) è una branca delle scienze sanitarie che si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o disfunzioni, congenite o acquisite, in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale, attraverso molteplici interventi terapeutici, con l'impiego di agenti fisici: acqua, elettricità, calore, luce, movimento, ecc..., accompagnati da massaggi.

La fisioterapia è finalizzata al ripristino funzionale delle parti lese o malate compromesse dalla malattia, utilizzando mezzi fisici o meccanici piuttosto che farmaci (che possono venire utilizzati in subordine).

L'attività di fisioterapista è una “professione sanitaria riabilitativa” come risulta dall'elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute, ed **è normata dal D.M. 14.09.1994, n. 741**

Il Fisioterapista è un lavoratore autonomo che esercita una professione sanitaria per l'esercizio della quale è obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Albo.

La legge n. 251 del 10 agosto 2000, stabilisce che per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessaria la formazione universitaria che ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, è individuata nel diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il diploma ha il valore dell'esame di stato e, quindi, di titolo abilitante all'esercizio della professione. E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 3/2018 e del DM 13 marzo 2018.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: iscrizione all'Albo Fisioterapisti

Codice Ateco 86.90.21 - FISIOTERAPIA

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: SI'

Adempimenti fiscali: trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO

Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

L'attività di Massaggiatore Capo Bagnino è una “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” come risulta dall'elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute, ed **è normata dal R.D. 31.05.1928, n.1334, art.1**

La Regione Lombardia con Decreto n. 10043 del 6.10.2009 e la Regione Abruzzo con L.R. 4 gennaio 2014, n. 6, hanno stabilito il percorso formativo per ottenere l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di MCB di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

*Titolo abilitante all'esercizio della professione: **Attestato della Regione***

*Codice Ateco **86.90.29 – ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI***

Se la prestazione è non sanitaria il codice attività è 96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nona

*Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.***

*Detraibilità della fattura da parte del paziente: **solo se su diagnosi e prescrizione medica.***

La detraibilità fiscale della prestazione del MCB compete se ed in quanto "arte ausiliaria" e non in quanto operatore con "titolo equipollente" o meno a quello di fisioterapista.

MASSOFISIOTERAPISTA

DIPLOMA TRIENNALE CONSEGUITO ENTRO IL 17 MARZO 1999

Il diploma triennale conseguito in base alla legge 403/71 **entro il 17 marzo 1999** da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, **è equipollente al diploma di Fisioterapista.**

Pertanto valgono TUTTE le regole previste per il Fisioterapista.

*Titolo abilitante all'esercizio della professione: **iscrizione all'Albo Fisioterapisti***

*Codice Ateco **86.90.21 - FISIOTERAPIA***

*Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.***

*Detraibilità della fattura da parte del paziente: **SI'***

*Adempimenti fiscali: **trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse***

MASSOFISIOTERAPISTA

DIPLOMA biennale CONSEGUITO ENTRO IL 17 MARZO 1999

Il diploma biennale conseguito in base alla legge 403/71 **entro il 17 marzo 1999** da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, può godere della equivalenza al fisioterapista acquisendo crediti formativi universitari integrativi.

In tal caso valgono TUTTE le regole previste per il Fisioterapista.

*Titolo abilitante all'esercizio della professione: **iscrizione all'Albo Fisioterapisti***

*Codice Ateco **86.90.21 - FISIOTERAPIA***

*Inquadramento previdenziale: **obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.***

*Detraibilità della fattura da parte del paziente: **SI'***

*Adempimenti fiscali: **trasmissione al STS degli estremi delle fatture emesse***

MASSOFISIOTERAPISTA

DIPLOMA CONSEGUITO dopo IL 17 MARZO 1999

Il massaggiatore-massofisioterapista formatosi dopo l'anno 1999, è un **"operatore di interesse Sanitario" non riconducibile alle professioni sanitarie**, come da elenco del Ministero della Salute[. L'attestato di qualifica conseguito dal massofisioterapista dopo il 1999 non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né consente l'accesso a percorsi accademici di riconversione.

Ha la facoltà di iscriversi, negli elenchi speciali dei massofisioterapisti senza peraltro che tale iscrizione comporti l'equivalenza ai titoli necessari per lo svolgimento delle attività professionali previste per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

*Titolo abilitante all'esercizio della professione: **Attestato di qualifica***

L'attestato non è titolo giuridicamente indispensabile per l'esercizio dell'attività. Deontologicamente sì.

Codice Ateco 96.09.09 – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: NO: non è prestata da operatore sanitario

La circolare 19/2020 dell'AdE puntualizza che le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999 a condizione che entro il 20 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In tal caso devono attestare sulla fattura l'iscrizione all'elenco speciale

Le medicine tradizionali orientali

Ayurveda, shiatsu, thai massage, Tuina.

Le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Sviluppatesi in Oriente in prima istanza sono una filosofia, secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo, mente ed anima. Equilibrio che deve essere conosciuto dall'individuo stesso.

Al di là del principio filosofico, che non viene mai disatteso, sono sistemi medici vasti ed articolati, attualmente riconosciuti nel Paese di origine e in diversi Paesi occidentali, che comprendono sia la prevenzione sia la cura degli stati di malessere finalizzate alla lunga vita, al mantenimento della salute ed al rispetto del proprio corpo.

Lo Stato Italiano non riconosce tali sistemi quale trattamento sanitario.

Federazioni ed associazioni nazionali determinano il percorso formativo della durata solitamente di un triennio e rilasciano un **attestato di frequenza** e di profitto.

L'attività è una **libera professione normata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate.**

Titolo abilitante all'esercizio della professione: Attestato della Scuola

L'attestato non è titolo giuridicamente indispensabile per l'esercizio dell'attività. Deontologicamente sì.

Codice Ateco 96.09.09 – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: NO: non è spesa medica

ALTRE TIPOLOGIE DI MASSAGGI

Qualsiasi altra tipologia di massaggio può essere esercitata liberamente a condizione che

- abbia come finalità il recupero e il mantenimento dello stato di benessere globale della persona per il miglioramento della sua qualità di vita;
- non si tratti di un massaggio terapeutico né dichiarato tale, abbia finalità esclusivamente di riequilibrio energetico o di ripristino funzionale, e che di tale condizione sia espressamente informato il ricevente;
- non si tratti di un trattamento estetico il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività è una **libera professione normata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate**, sempre che si tratti di attività svolta professionalmente- Altrimenti si rientra nell'attività imprenditoriale del centro benessere, le cui caratteristiche fiscali e giuridiche sono totalmente diverse da quelle qui esposte.

Titolo abilitante all'esercizio della professione: Attestato della Scuola

L'attestato non è titolo giuridicamente indispensabile per l'esercizio dell'attività. Deontologicamente sì.

Codice Ateco 96.09.09 – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Separata I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: NO: non è spesa medica

ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'attività è **normata dalla legge 4 gennaio 1990, n.1**, per l'esercizio della quale è **obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Albo Artigiani** presso la Camera di Commercio di competenza.

La qualificazione professionale di estetista si consegue mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso di qualificazione istituito dalla Regione oppure da un periodo di attività qualificata svolto presso uno studio medico specializzato od un'impresa estetista,

Titolo abilitante all'esercizio della professione: iscrizione in Camera di Commercio

Codice Ateco 96.09.02 – SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA

Inquadramento previdenziale: obbligatorio alla Gestione Artigiani I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: NO: non è spesa medica

Centro benessere

Il Centro Benessere è situato nell'unità immobiliare nella quale si svolgono attività perlopiù di estetica, o comunque dove si effettuano massaggi.

Il centro benessere è **un locale aperto al pubblico**. Chiunque può accedervi, e può essere allontanato forzatamente solo con l'intervento della Forza Pubblica.

Trattasi di attività artigianale. È pertanto **necessaria l'iscrizione alla CCIAA**, che non può avvenire in assenza dei titoli abilitanti (diploma di estetista o di massaggiatore).

Titolo abilitante all'esercizio della professione: diploma di estetista

Titolo necessario per l'esercizio della professione: iscrizione in Camera di Commercio

Codice Ateco 96.04.10 – SERVIZI DI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO

Inquadramento previdenziale: obbligatorio a Gestione Artigiani o Commercianti I.N.P.S.

Detraibilità della fattura da parte del paziente: NO: non è spesa medica

*

LA PARTITA IVA

- *LA PARTITA I.V.A.*
- *NASpI e PARTITA IVA*
- *CESSAZIONE PARTITA IVA*

LA PARTITA I.V.A.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 1 – Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art. 35 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno dei uffici locale dell'Agenzia delle entrate .
...(omissis)..... L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento di cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web in ogni altro documento ove richiesto.

La partita IVA è un codice numerico, in Italia di 11 cifre, che viene attribuito ad un soggetto a seguito della dichiarazione di inizio attività da questi rilasciata all'Agenzia delle Entrate su apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia stessa, cartaceo o per via telematica.

Nel modello è richiesta l'indicazione, oltre che del codice fiscale, del nominativo e della residenza, l'indicazione del luogo (o dei luoghi) di esercizio dell'attività, e della (o delle) attività esercitate.

La variazione di attività o di luogo di esercizio della stessa non comporta variazione del numero di partita IVA.

In caso di variazione dati o di cessazione dell'attività si deve comunicare l'evento, entro 30 giorni, all'AdE con apposito modello cartaceo o telematico.

Il possesso di partita IVA implica l'utilizzo del Modello REDDITI PF per la dichiarazione dei redditi, per cui non ci si potrà avvalere del Modello 730 con il quale si ottiene direttamente dal datore di lavoro il rimborso di eventuali crediti. Tali crediti si potranno invece usufruire in compensazione di tributi e contributi eventualmente dovuti, oppure verranno restituiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

NASpI e PARTITA IVA

Cosa è la NASpI?

La NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'ammortizzatore sociale regolamentato dal D.lgs. 22/2015 e chiarito dalla Circolare INPS 94/2015 a favore dei lavoratori dipendenti disoccupati che abbiano cessato l'attività non per propria decisione, e che abbiano maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi ed accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell'anno precedente.

A chi spetta?

Condizione 'sine qua non' per percepire l'indennità di disoccupazione è l'essere disoccupati non per propria scelta.

La Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro ha chiarito che lo stato di non occupazione, oltre che comprendere chi non svolge attività lavorativa alcuna (né dipendente, né autonoma), comprende anche coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito esente da imposizione fiscale, e cioè:

- 8.000 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato;
- 4.800 euro per il lavoro autonomo professionale od occasionale.

Pertanto, chi perde il lavoro dipendente, sia che sia già in possesso di Partita IVA, sia che inizi un'attività autonoma, **sino ad un reddito annuo di 4.800 euro**, nel caso sussistano gli altri requisiti richiesti, **ha diritto a percepire la NASpI**.

A quanto ammonta?

L'importo del sussidio viene stabilito in base alla retribuzione percepita, pari a due mensilità per ogni anno di servizio; non può essere superiore ai 1.300 euro lordi e si riduce progressivamente dal quinto mese in poi.

Quanto dura?

Al massimo 24 mesi. 6 Mesi per i precari.

Come si richiede?

Telematicamente tramite il sito INPS con PIN dispositivo entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, oppure tramite intermediari abilitati e patronati.

E' possibile percepire la NASpI in coesistenza di partita IVA?

La condizione di "non occupazione" sussiste anche per coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo

escluso da imposizione fiscale, e cioè 4.800 euro per i lavoratori autonomi (anche occasionali) come chiarito dalla Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro.

E' pertanto possibile percepire la NASpI in presenza di partita IVA tenendo presente che il reddito imponibile annuale non dovrà superare i 4.800 euro.

Il reddito previsto dovrà essere comunicato all'INPS, entro i 30 giorni dall'apertura della partita IVA se nuova attività oppure 30 giorni dalla richiesta di disoccupazione se l'attività di lavoro autonomo è precedente.

In questo caso, quindi con redditi inferiori ai 4800 euro per periodo, la NASpI sarà comunque corrisposta al beneficiario, ma sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno se antecedente.

La riduzione verrà calcolata sulla base del reddito presunto dichiarato. Verrà poi conguagliata dall'INPS sulla base del reddito effettivo risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'indennità percepita dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo.

Decadenza dalla prestazione

Nel momento in cui si superano i 4.800 euro si perde lo stato di disoccupato, per cui non si avrà più diritto al sussidio.

Incentivo all'autoimprenditorialità

L'art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è ancora stato erogato

- o a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma
- o per sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma

Indipendentemente da reddito che andrà a realizzare per tale attività.

Come si richiede?

La domanda di anticipazione deve essere richiesta telematicamente tramite il sito INPS con PIN dispositivo, oppure tramite intermediari abilitati e patronati, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, o entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

Decadenza dalla prestazione

Qualora il lavoratore torni a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è stata riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire l'anticipazione ottenuta per intero.

Questo capitolo vuole essere semplicemente una traccia orientativa sull'argomento.
E' in ogni caso opportuno rivolgersi sempre ad un patronato o ad un professionista competente nel campo specifico onde evitare spiacevoli sorprese.

CESSAZIONE PARTITA IVA

Legislazione relativa alla cessazione della partita IVA.

L'articolo 35 del DPR 633/72 – Testo Unico IVA - al comma 4 stabilisce che:

In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Il comma 15-quinquies stabilisce che *l'Agenzia delle Entrate individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA.*

Il DL 193/2016 ha abolito l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di cessazione dell'attività all'AdE, sostituendola con la chiusura d'ufficio della partita da parte dell'Agenzia stessa.

L'articolo 35-bis del DPR 633/72 stabilisce che gli obblighi a cui sarebbe stato tenuto il professionista deceduto, che abbia effettuato delle operazioni fintantoché era in vita, *possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.*

Quando si cessa un'attività.

Un'attività professionale si può cessare o per propria decisione o per decesso.

In caso di decesso, ovviamente, il problema non è più del professionista. A titolo informativo segnaliamo che l'attività si considera cessata nel giorno del decesso, dal quale decorrono i 30 giorni per la presentazione del Mod. AA9 all'AdE da parte degli eredi.

Per quanto riguarda l'incasso di prestazioni effettuate dal professionista prima del decesso, poiché ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/72 il momento impositivo corrisponde alla data dell'incasso, la competenza sarà in capo agli eredi, i quali dovranno rilasciare una ricevuta fuori ambito IVA, applicando sulla stessa una marca da bollo da 2 euro se di importo eccedente i 77,47 euro. Questo nel caso più semplice.

Per la successione è opportuno rivolgersi ad un professionista competente in materia.

Se invece è il professionista stesso che decide di cessare l'attività, la data di cessazione coincide con il giorno in cui avrà incassato tutte le prestazioni esigibili e liquidato i debiti relativi all'attività svolta, nonché avrà dismesso i beni strumentali.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata agli Enti competenti, per i professionisti senza albo all'Agenzia delle Entrate, entro i termini stabiliti. Nella fattispecie entro 30 giorni dall'evento.

Ma, in particolare nel campo delle libere professioni, difficilmente esiste un momento preciso in cui si tronca di netto l'esercizio dell'attività, se non nel caso di forza maggiore.

Per cui sorge il problema:

- ritirarsi definitivamente dall'attività
- o proseguire sino a quando l'attività stessa si riduce a zero?

I vantaggi e le controindicazioni per un operatore DBN a dichiarare la cessazione dell'attività.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- se correttamente iscritto alla Gestione Separata dell'INPS, ai fini del versamento del contributo, non sussistono né vantaggi né controindicazioni in quanto si tratterà sempre di corrispondere la stessa percentuale calcolata sul reddito imponibile.

CONTRIBUENTE IN REGIME ORDINARIO

- circa l'adozione del regime da adottare non dimentichiamo che, se non sussiste il vincolo triennale, il regime adottabile è in funzione del fatturato realizzato nell'anno precedente: >65.000 euro = ordinario; <65.000 euro = forfetario.
- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%.
- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

CONTRIBUENTE IN REGIME DEI MINIMI

- con partita IVA in corso, ricorrendone i presupposti, si passa al regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%. Si può optare per l'ordinario.
- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETARIO

- con partita IVA in corso si può optare per l'ordinario.
- con partita iva cessata, se non sono trascorsi tre anni tra l'anno di cessazione e l'anno di riapertura non si può accedere all'agevolazione della tassazione al 5% in quanto "nuova iniziativa", contro il 15% stabilito per l'imposta sostitutiva.

Il lavoro svolto dopo la cessazione dell'attività può essere considerato occasionale?

Siamo tutti a conoscenza che ad idraulici, elettricisti, decoratori, falegnami, ma anche professionisti, consulenti, funzionari statali e non, impiegati, operai, e perché no operatori olistici, titolari o meno di partita IVA, quando effettuano prestazioni a privati non passa nemmeno per l'anticamera del cervello di emettere una qualsiasi ricevuta.

E' uno sport nazionale diffuso più del calcio. C'è chi dice che sia un furto, c'è chi afferma trattarsi di legittima difesa. Non siamo certo qualificati ad esprimere un giudizio, né vogliamo fare una crociata a favore dell'AdE.

Quali consulenti è doveroso da parte nostra informare (come se non lo si sapesse) che tale attività è illecita e che se si venisse scoperti si sarebbe passibili delle sanzioni previste per l'evasione fiscale. Analogamente è illecito considerare "occasionale" l'attività che si è semplicemente "ridotta".

Perché un'attività di lavoro autonomo possa essere considerata occasionale è necessario vengano rispettate le norme espresse nell'apposito capitolo "il lavoro autonomo occasionale":

Per l'operatore D.B.N. il lavoro occasionale può essere considerato tale solo se:

- * svolto per Associazioni Sportive Dilettantistiche e finalizzato alla realizzazione di una manifestazione sportiva e non rientrante nell'attività professionale dell'esecutore;
- * svolto occasionalmente o saltuariamente per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro.
- * E' esclusa la possibilità di operare occasionalmente nei confronti di privati.

IL REGIME FISCALE

- ***I REGIMI FISCALI DELL'OPERATORE DBN***
- ***REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI***
- ***REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI***
- REGIME FORFETARIO 2020 = nuova normativa***

- **TABELLA DELLE SOGLIE DI RICAVI E COMPENSI E DELL'INDICE DI REDDITIVITA'**
- **PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER OPERATORI E INSEGNANTI**
- **REGIME ORDINARIO**
- **RAFFRONTO DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI ABBATTIMENTI D'IMPOSTA per singolo regime**
- **ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ALTRE ATTIVITÀ**
- **CONTEMPORANEITA' LAVORO DIPENDENTE e AUTONOMO**
- **CONTEMPORANEITA' LAV. PROFESSIONALE e ARTIGIANO o COMMERC.**

IL REGIME FISCALE

I REGIMI FISCALI DELL'OPERATORE DBN

Regime di vantaggio = contribuenti minimi

: soppresso dal 01/01/2016.

Chi si trova in questo regime al 31/12/2015 prosegue sino alla sua naturale scadenza (quinquennio o 35° anno di età), eccetto in caso di superamento del limite (30.000 euro di ricavi oppure 15.000 euro di costi relativi ai beni strumentali) o per il venir meno dei requisiti richiesti.

Salvo opzione per il regime ordinario o forfetario.

Regime forfetario

: nuovo regime con decorrenza dal 01/01/2015; rimodulato dal 01/01/2020.

Deve essere adottato da chi nell'anno precedente ha conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a quello stabilito per il codice attività, 65.000 euro per tutti dal 01/01/2019, ed è in possesso delle caratteristiche richieste dal nuovo regime.

Salvo opzione per il regime ordinario.

Regime ordinario

Deve essere adottato da chi non rientra nel regime forfetario.

Oppure per opzione. L'opzione richiede la permanenza nel regime ordinario per almeno tre anni consecutivi.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Dal 1° gennaio 2016 il regime è soppresso.

Chi al 31 dicembre 2015 si trovava nel regime di contribuente minimo può proseguire in tale regime sino alla sua naturale scadenza.

Il regime cessa di avere applicazione nell'anno successivo a quello in cui dovessero venir meno le condizioni richieste dal comma 96 dell'art. 1 della legge 244/2007, e cioè per i contribuenti che:

- nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro
 - nell'anno precedente hanno effettuato cessioni all'esportazione
 - nell'anno precedente hanno impiegato dipendenti o collaboratori (2)
 - nel triennio precedente hanno effettuato acquisti o locazione di beni strumentali per un importo complessivo superiore a 15.000 euro (3)
- oppure si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 del suddetto articolo, e cioè: per i contribuenti che**
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (1)
 - non sono residenti nello Stato
 - commerciano in via esclusiva o prevalente in immobili o mezzi di trasporto nuovi
 - partecipano a società di persone o associazioni professionali o posseggono quote di s.r.l. a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

(1) I regimi speciali sono quelli indicati negli articoli 74, 74ter, 74quater: generi di monopolio, fiammiferi, giornali, libri, telefoni pubblici-schede-gettoni, vendita biglietti di trasporto urbano, intrattenimenti, spettacoli, editoria, beni usati, oggetti d'arte, agriturismo, agenzie d'asta, agenzie di viaggio, agricoltura, pesca. Venditori porta a porta.

(2) Per collaboratori si intendono quelli di cui all'art.50, co.1 lett. c) e c)bis del TUIR.

(3) Per gli acquisti ed i leasing (non le locazioni) di beni ad utilizzo promiscuo (autovetture, cellulari, ecc...) il costo viene calcolato al 50%. Attenzione: con tre anni di affitto di un locale a 400 euro mensili si raggiungono 14.400 euro!

Tale regime **ha la durata massima di 5 anni**: quello in cui è stata aperta la partita IVA più i quattro successivi. Il contribuente minimo che, allo scadere dei cinque anni, non avesse ancora compiuto il 35° anno di età, **permarrà nel regime sino alla fine dell'anno in cui compirà 35 anni**.

Sempre che permangano le condizioni richieste dai commi 96 e 99 (vedi sopra).

Si può optare per il regime ordinario.

Il contribuente minimo non è soggetto all'IVA, quindi non la applica sulle fatture che emette e non la detrae dalle fatture di acquisto.

Il contribuente minimo non è tenuto alla redazione dei registri IVA, non è soggetto agli Studi di Settore, non deve trasmettere l'elenco clienti e fornitori ai fini dello spesometro.

Il contribuente minimo non è soggetto alla ritenuta d'acconto. La deve però trattenere e versare all'erario nel caso corrisponda compensi inerenti l'attività ad altro lavoratore autonomo. (Vedi il capitolo "la ritenuta d'acconto").

Ai fini previdenziali l'operatore D.B.N. è tenuto all'iscrizione nella gestione separata dell'INPS ed a versare un contributo annuo, che per l'anno 2019 corrisponde al 25,72% se non si hanno altre coperture previdenziali, oppure al 24,00% se si è anche lavoratore dipendente o pensionato, calcolato sulla differenza tra compensi incassati e spese sostenute.

L'imponibile fiscale corrisponde al 5% della differenza tra compensi incassati e spese sostenute inerenti l'attività avvenuti nell'anno, meno l'importo dei contributi versati nell'anno stesso.

Il pagamento dell'imposta e dei contributi avviene l'anno successivo al periodo d'imposta:

al 30 giugno = importo dovuto per il periodo di imposta

- acconto versato per l'anno precedente

+ acconto per l'esercizio in corso in ragione del 40% dell'importo dovuto per contributi e 50% dell'imposta sostitutiva dovuta per il

periodo di imposta;

al 30 novembre = 2° acconto per l'esercizio in corso in ragione del 40% dell'importo dovuto per contributi e 50% dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo di imposta.

L'importo dovuto al 30 giugno può essere ripartito in rate mensili sino ad un massimo di sei.

Per la maggior parte dei contribuenti minimi il 2019 rappresenta l'ultimo anno di permanenza in tale regime. Dal 2020 in poi vi permarranno, salvo opzione, unicamente quelli che non hanno ancora compiuto 35 anni di età, e cioè i nati dopo il 31 dicembre 1984.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI REGIME FORFETARIO 2020 = nuova normativa

La LEGGE DI STABILITA' 2015 al comma 54 dell'articolo unico ha introdotto un nuovo regime fiscale "agevolato", con decorrenza 1° gennaio 2015.

La Legge di Bilancio 2020, approvata in via definitiva dalla Camera il 31/12/2018, ha apportato significative modifiche al regime forfetario di cui alla legge 190/2014, estendendo la possibilità di accesso per molti soggetti ai quali era precluso da disposizioni restrittive.

La Legge di Bilancio 2020 ha ancora rettificato la formulazione del regime forfetario, ripristinando alcuni paletti di impedimento all'accesso al regime.

Pur consci che la gestione fiscale dell'esercizio 2019 si conclude al 31 ottobre 2020, fatti salvi successivi ravvedimenti, rettifiche, accertamenti, contenzioso, ecc..., pertanto nel periodo di vigenza del presente Manuale, riteniamo opportuno formulare il regime forfetario nella sua versione valida per il 2020, rimandando la gestione 2019 alla lettura della versione precedente.

REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono applicare il regime forfetario le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non eccedenti i 65.000 euro.**

Il che significa che se il contribuente in due mesi di attività ha conseguito compensi per 11.000 euro il ricavo considerato a questo fine sarà 66.000: Ai fini dei ricavi non si considera l'eventuale adeguamento agli studi di settore.

Il regime forfetario 2020 non è più il regime naturale per chi ha prodotto nell'anno precedente redditi non superiori a 65.000 euro, bensì regime opzionale.

In sede di dichiarazione di inizio attività dovrà essere espressa la previsione di sussistenza dei requisiti necessari per avvalersi del regime agevolato.

NON POSSONO AVVALERSI DEL REGIME FORFETARIO:

- le persone fisiche che di avvalgono di regimi speciali ai fini IVA
 - *I regimi speciali sono quelli indicati negli articoli 74, 74ter, 74quater: generi di monopolio, fiammiferi, giornali, libri, telefoni pubblici-schede-gettoni, vendita biglietti di trasporto urbano, intrattenimenti, spettacoli, editoria, beni usati, oggetti d'arte, agriturismo, agenzie d'asta, agenzie di viaggio, agricoltura, pesca. Venditori porta a porta.*
- i soggetti non residenti nello Stato od in uno Stato Membro dell'Unione Europea
- i soggetti che commerciano in via prevalente in immobili o mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano, oltre che a società di persone o associazioni professionali o ad imprese familiari, i soci di Società a responsabilità limitata, indipendentemente dalla forma fiscale adottata dalla stessa.
- *I soggetti che hanno sostenuto costi per lavoro dipendente o di collaborazione o accessorio per un importo non superiore a 20.000 euro.*
Per collaboratori si intendono quelli di cui all'art.50, co.1 lett. c) e c)bis del TUIR.
- *nel caso di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione, qualora il reddito (lordo) di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente (pensione, collaborazione) dell'anno precedente abbia superato i 30.000 euro.* Questa clausola era stata abolita per il 2019.
- E' abolito il limite di possesso di beni strumentali.

L'IVA NEL REGIME FORFETARIO

Nulla è variato per quanto concerne l'IVA. Chi si avvale del regime forfetario non applica l'IVA e conseguentemente non la detrae dagli acquisti.

L'IMPOSTA NEL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario non è soggetto all'IRPEF, bensì ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP,

Pertanto il reddito prodotto in regime forfetario non si cumula con gli altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente (lavoro dipendente, pensione, fabbricati, occasionali, diversi) ma viene determinato a parte, applicando un coefficiente diversificato, denominato **indice di redditività**, in base al codice ATECO che identifica l'attività esercitata.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non vengono mai considerati i costi effettivamente sostenuti, I costi deducibili sono rappresentati dalla deduzione forfetaria derivante dall'applicazione dell'indice di redditività.

Dal reddito così determinato si potranno dedurre i contributi previdenziali versati nell'anno stesso, sino a concorrenza dell'imponibile. L'eventuale eccedenza potrà essere portata in detrazione nel quadro RP ed utilizzata a deconto del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva in ragione del 15%. Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dall'imprenditore.

Per le nuove attività, a condizione che

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività di lavoro autonomo o di impresa
- la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un'attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente
- qualora venga svolta un'attività svolta in precedenza da altro soggetto l'ammontare dei ricavi non sia superiore alla quota di cui alla tabella ATECO

l'imposta sostitutiva sarà del 5% per i primi 5 anni di attività.

La frazione di anno ai fini del calcolo equivale ad un anno di attività.

RITENUTA D'ACCONTO

I contribuenti rientranti nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. Parimenti non sono tenuti ad operare le ritenute d'acconto sulle prestazioni ricevute, fermo restando l'obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore ed il relativo importo.

- Il contribuente forfetario, non è soggetto alla ritenuta d'acconto sulle fatture che emette nei confronti dei propri clienti sostituti di imposta (= soggetti IVA, Enti pubblici o privati, Condomini).
A tal fine deve comunicare al cliente tale suo regime. Il miglior sistema di comunicazione è quello di indicare in fattura: **non soggetto a ritenuta d'acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014.**
- Il contribuente forfetario, non essendo egli stesso sostituto di imposta, non può e non deve operare (= trattenere) la ritenuta d'acconto sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi (professionisti od occasionali).

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI

Nell'anno successivo al periodo d'imposta dovranno esser versati:

al 30 giugno = importo dovuto per il periodo di imposta

- acconto versato per l'anno precedente
- + acconto per l'esercizio in corso in ragione del
50% dell'imposta sostitutiva
40% dell'importo per contributi
dovuti per il periodo di imposta;

al 30 novembre = 2° acconto per l'esercizio in corso in ragione del

50% dell'imposta sostitutiva
40% dell'importo per contributi
dovuti per il periodo di imposta;

L'importo dovuto al 30 giugno può essere ripartito in rate mensili sino ad un massimo di cinque.

L'acconto non è dovuto se l'importo dello stesso è inferiore a euro 51,65.

IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Ai fini previdenziali, per i primi 3 anni, la contribuzione dovuta verrà ridotta del 35% per i soli artigiani e commercianti. Per cui il professionista **per il 2020 dovrà pagare il 25,72% sul reddito** determinato forfetariamente; **per il 2021 il 25,98%**. Se contestuale lavoro dipendente o pensione il 24%.

USCITA DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui si supera il fatturato o si manifesta una delle cause ostative all'accesso.

AGEVOLAZIONI FISCALI ED OPERATIVE

- ❖ Esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Resta fermo l'*obbligo di conservare e numerare i documenti emessi e ricevuti*. Sono altresì esonerati dalla comunicazione delle operazioni con i Paesi black-list.
- ❖ Esclusione dagli studi di settore (ISA) e dai parametri.
- ❖ Esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica, eccetto per le fatture emesse ad Enti della Pubblica Amministrazione (ma si tratta di un altro tipo di fattura elettronica: la Fattura-PA).
- ❖ Permane l'obbligo di riportare in dichiarazione i dati relativi ai compensi corrisposti a professionisti e le spese per telefono, energia elettrica, carburanti.

FATTURA ELETTRONICA

- Il contribuente forfetario non è soggetto all'obbligo di emissione della fattura elettronica. Se adotta la fatturazione elettronica avrà come premio la riduzione di un anno da quelli previsti per il possibile controllo fiscale (quattro anni anziché cinque).
- Continua ad essere soggetto alla FATTURA-PA per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione.
- Non deve richiedere il Codice Identificativo (7 caratteri) ai propri clienti
- Non deve comunicare al fornitore la propria partita IVA per le operazioni al di fuori della propria attività.

- Se effettua un acquisto di un bene o di un servizio rientrante nell'esercizio della propria attività deve fornire la propria partita IVA e comunicare al fornitore di essere in regime forfetario, quindi di non essere in possesso del Codice Identificativo (o Codice Univoco). In ogni caso il fornitore dovrà rilasciare al forfetario una copia cartacea (o su supporto stampabile) della fattura.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

- Il contribuente forfetario per effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisto) deve essere iscritto al VIES.
- La prestazione di servizi verso soggetti IVA intracomunitari è "non soggetta IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72" e costituisce "operazione soggetta ad inversione contabile". Il contribuente forfetario deve produrre il Modello Intrastat. La prestazione a persone fisiche non titolari di partita IVA continua ad essere "non soggetto IVA art. 58 legge 190/2014"
- L'acquisto di beni o servizi inerenti l'attività è soggetto ad inversione contabile per cui il contribuente deve calcolare l'IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) e versarla entro il 16 del mese successivo con Mod. F24 telematico.

TABELLA DELLE SOGLIE DI RICAVI E COMPENSI E DELL'INDICE DI REDDITIVITA'

Prime cifre del codice ATECO	soglia di ricavo	redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10 – 11	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9	65.000	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81	65.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89	65.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68	65.000	86%
Intermediari del commercio 46.1	65.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56	65.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, sanitarie,		

di Istruzione, Servizi Finanziari

64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 –
85 – 86 – 87 – 88

65.000 78%

Altre attività economiche

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 –
14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 –
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 –
35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 –
58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 –
81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 –
97 – 98 – 99

65.000 67%

L'operatore shiatsu e in DBN è classificato al codice 96.09.09, per cui rientra nel gruppo "altre attività economiche".

L'insegnante shiatsu e di DBN è classificato al codice 85.59.90, per cui rientra nel gruppo "attività professionali"

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER L'OPERATORE SHIATSU E IN DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – Lavoro dipendente - Anni 2020 e 2021

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $33 + 161 = 194,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2020

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 25,72\% = 172,32$. Carico totale = $33 + 172 = 205,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 25,98\% = 174,07$. Carico totale = $33 + 174 = 207,00$.

No new-entry – Lavoro dipendente - Anno 2020

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $100 + 161 = 261,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS = $670 \times 25,98\% = 174,07$. Carico totale = $100 + 174 = 274,00$.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER L'INSEGNANTE SHIATSU E DI DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – Lavoro dipendente - Anni 2020 e 2021

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $5\% = 39,00$.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $39 + 187 = 226,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2020

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $5\% = 39,00$.

Contributo INPS = $780 \times 25,72\% = 200,61$. Carico totale = $39 + 201 = 240,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $5\% = 39,00$.

Contributo INPS = $780 \times 25,98\% = 202,64$. Carico totale = $39 + 203 = 242,00$.

No new-entry – Lavoro dipendente - Anno 2020

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $15\% = 117,00$.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $117 + 187 = 304,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta $15\% = 117,00$.

Contributo INPS = $780 \times 25,98\% = 202,64$. Carico totale = $117 + 203 = 320,00$.

In tutti i casi si dovranno dedurre dall'imponibile relativo all'imposta sostitutiva (non per il calcolo dei contributi INPS) i contributi pagati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza per ogni 100 euro di contributi INPS versati nell'anno precedente l'imposta sostitutiva diminuisce di 5 euro per le nuove iniziative, di 15 euro per gli altri.

REGIME ORDINARIO

I contribuenti che non rientrano nel regime forfetario o non possono permanere nel regime di vantaggio, devono applicare il regime ordinario dell'IVA e il dettato dell'art. 54 del TUIR, relativo al lavoro autonomo per quanto concerne le imposte sui redditi.

Il contribuente ordinario è soggetto all'IRPEF, che è un'imposta "progressiva", e cioè per la parte di reddito imponibile sino a 15.000 euro si paga il 23%, per la parte da 15.001 a 28.000 il 27%, per la parte da 28.001 a 55.000 il 38%, e così via.

L'imposta è calcolata sulla differenza tra i compensi incassati e le spese deducibili sostenute per l'esercizio dell'attività; i contributi versati all'INPS vengono dedotti dal reddito complessivo.

Se il reddito non supera i 4800 euro spetta una detrazione d'imposta di 1104 euro, per cui non si pagano imposte ($4800 \times 23\% = 1104$). Con l'aumentare del reddito imponibile tale detrazione diminuisce sino a ridursi a zero per un reddito di 55.000 euro.

Oltre all'IRPEF sono dovute le addizionali Regionale e Comunale.

L'IRAP è dovuta nel solo caso di assenza di "autonoma organizzazione". Per cui non è dovuta se il professionista non si avvale di dipendenti ed utilizza solo mezzi strumentali "indispensabili" per l'esercizio dell'attività.

Ai fini previdenziali vale quanto detto per il contribuente minimo: gestione separata dell'INPS assoggettata al contributo del 25,72% o del 24,00%.

Se professionista (ed è il caso dell'operatore DBN) è tenuto ad emettere fatture elettroniche ed è soggetto a tale normativa.

Il contribuente ordinario è soggetto agli Studi di Settore, ora ISA: Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Il contribuente ordinario è tenuto a trasmettere l'elenco clienti e fornitori ai fini dello Spesometro. Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica elimina tale obbligo.

Sulle fatture emesse il contribuente ordinario deve applicare l'IVA in ragione del 22%, che dovrà essere versata all'Erario dopo aver detratta l'IVA sugli acquisti.

Il contribuente ordinario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'AdE la liquidazione periodica dell'IVA.

RAFFRONTO DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI ABBATTIMENTI D'IMPOSTA per singolo regime

	<i>CONTRIBUENTI MINIMI</i>	<i>REGIME FORFETARIO</i>	<i>REGIME ORDINARIO</i>
Conservazione e numerazione dei documenti contabili	SI	SI	SI
Registro delle fatture	NO	NO	SI
Registro degli acquisti	NO	NO	SI
Liquidazione IVA	NO	NO	mensile o trim.
Versamento IVA su acquisti intracomunitari	mensile	mensile	con autofatturaz.
Scritture contabili	NO	NO	SI
Libro unico dipendenti	==	SI	SI
Ritenute d'acconto su fatture emesse a soggetti IVA	NO	NO	SI.
Ritenute d'acconto su prestazioni ricevute da lavoratori autonomi e conseguente Mod.770 sempl.	SI	NO	SI
Fatturazione elettronica	NO	NO	SI
Comunicazione trimestrale dati IVA	NO	NO	SI

Elenco clienti/fornitori ai fini dello spesometro <i>Soppresso dal 2019</i>	NO	NO	SI
Dichiarazione annuale IVA	NO	NO	SI
Dichiarazione annuale UNICO PF	SI	SI	SI
Dichiarazione annuale IRAP	NO	NO	xxx
Compilazione Studi di Settore (ISA)	NO	NO	SI
Soggetto a IVA	NO	NO	SI
IRPEF e ADDIZIONALI IRPEF	NO	NO	SI
IMPOSTA SOSTITUTIVA	SI	SI	NO
IRAP	NO	NO	xxx
Possibilità di dedurre i contributi INPS dal reddito	SI	SI	SI
Possibilità di detrarre oneri (spese mediche, mutui, ristrutturazioni), carichi di famiglia e quota reddito (eccetto si posseggano anche altre tipologie di reddito)	NO	NO	SI

xxx non soggetto nel caso di assenza di autonoma organizzazione; altrimenti soggetto.

SI il contribuente è tenuto all'adempimento, salvo esoneri specifici. Esempio: dichiarazione annuale IVA non dovuta per sole operazioni senti.

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ALTRE ATTIVITÀ

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI LAVORO DIPENDENTE ED ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

Anzitutto sfatiamo il luogo comune che chi svolge un lavoro dipendente, nel caso di svolgimento di lavoro autonomo questo sia "occasionale".

Il lavoro dipendente non esclude la coesistenza del lavoro autonomo, eccetto quando questo sia previsto dal contratto di lavoro (ad esempio per gli statali).

Eccettuati i dipendenti pubblici full-time, o part-time superiore al 50%, qualsiasi lavoratore dipendente può svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, attività di lavoro autonomo. Opportuno in ogni caso leggere il proprio contratto per controllare se esistano clausole specifiche in proposito.

Chi svolge contemporaneamente attività di **lavoro dipendente** ed attività di **lavoro autonomo**, ai fini contributivi viene iscritto nella Gestione Dipendenti (contributi trattenuti e versati dal datore di lavoro) per quanto concerne il lavoro dipendente e nella Gestione Separata per quanto concerne il lavoro autonomo.

Sia l'art. 53 del TUIR, sia l'art. 5 del DPR 633/72, precisano che:

“Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,”

Poiché il termine ‘ancorché’ viene molto usato in legislazione, ma è sconosciuto ai più, ci permettiamo far presente che il suo significato è: anche se.

Nel caso di regime forfetario o di contribuente minimo i due redditi, pur essendo inseriti nell’unica dichiarazione Mod. REDDITI PF, vengono tassati separatamente, come si trattasse di due contribuenti diversi.

Perciò, anche in coesistenza con il lavoro dipendente, la qualificazione del lavoro autonomo deve avvenire nello stesso modo sin qui visto. I pro e i contro vanno valutati tenendo conto che esiste una base di imponibilità IRPEF (quella da lavoro dipendente) alla quale, in caso di opzione per il regime ordinario, andrà sommato l’imponibile derivante dall’attività di lavoro autonomo, che pertanto sconterà l’aliquota relativa ad uno scaglione superiore (27-38-41-43%).

Indiscutibilmente, in tal caso, conviene il regime di contribuente minimo (5%) qualora consentito!

Il regime forfetario (5 o 15%) normalmente è preferibile, eccetto il caso in cui sussistono costi fissi (ad esempio il canone di affitto dello Studio) tali da rendere più convenienti i vari adempimenti fiscali imposti dal regime ordinario.

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI ATTIVITA’ ARTIGIANA O COMMERCIALE

L’articolo 1, comma 208, della Legge 662/1996 dispone che coloro che esercitano contemporaneamente **varie attività autonome** assoggettabili a forme diverse di assicurazione previdenziale obbligatoria, sono iscritti in quella alla quale gli stessi dedicano prevalentemente la loro opera in misura prevalente.

La circolare INPS n. 78-2013 precisa che il DL 78/2010, art. 12, comma 11 dispone che *l’art. 1, comma 208, della legge 662/1996 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano pertanto esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, della legge 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione Separata.*

La stessa circolare precisa che la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad esempio i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc...

Pertanto, l'operatore in discipline bionaturali che esercita contemporaneamente attività artigianale o commerciale deve necessariamente essere iscritto sia alla Gestione Separata, sia alla Gestione ART/COM.

AI FINI I.V.A.

fermo restando che la partita IVA è sempre unica, indipendentemente dal numero delle attività esercitate, è necessario comunicare nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività:

- l'attività principale nel quadro B
- la o le attività secondarie nel quadro G

AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

se contribuente ordinario si deve redigere

- il quadro RE per l'attività professionale
- il quadro RG (o RF) per l'attività artigianale o commerciale

se contribuente minimo o forfetario

- il quadro LM

Per le due attività sarà necessario tenere la contabilità separata.

AI FINI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

per l'attività di professionista si deve redigere

- Il quadro RR sezione II indicando quale reddito imponibile il reddito dichiarato nel quadro RE

per l'attività di artigiano o commerciante

- il quadro RR sezione I indicando quale reddito imponibile il reddito dichiarato nel quadro RG (o RF)

In caso di regime forfetario il dato deve essere rilevato dal quadro LM sezione II.

In caso di contribuente minimo il dato deve essere rilevato dal quadro LM sezione I.

IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.DD.

➤ IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.DD.

LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE D.B.N.

- *Prestazione di professionista a soggetto IVA*
- *Applicazione dell'iva*
- *Numerazione delle fatture*
- *Indicazione in fattura codice fiscale o partita iva del ricevente*
- *PRESTAZIONI GRATUITE*
- *FATTURE CUMULATIVE*
- *DESCRIZIONE IN FATTURA*
- *FORMATO DELLA FATTURA*
- *FATTURAZIONE – QUESITI E RISPOSTE*
- *SUNTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE*

ESEMPI DI FATTURA

- *Fattura di operatore in regime contribuenti minimi*
- *Fattura di operatore in regime forfetario*
- *Modello di fattura manuale in regime forfetario*
- *Fattura di operatore in regime ordinario*

LA FATTURA ELETTRONICA

- *LA FATTURA ELETTRONICA*

LA MARCA DA BOLLO

- *LA MARCA DA BOLLO*

IL MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI I.V.A. e delle II.DD.

Ai fini dell'IVA, dalla quale sono esclusi i contribuenti minimi ed i forfetari, il momento impositivo corrisponde:

- alla data di emissione della fattura, purché la stessa sia stata emessa nei termini previsti dall'art.6, comma 3, e cioè non più tardi dell'incasso del corrispettivo,
- alla data di registrazione per gli acquisti.

Fattura emessa.	il 20 dicembre
registrata	il 4 gennaio
incassata	il 7 febbraio

momento impositivo 20 dicembre

Fattura di acquisto datata 20 dicembre

registrata il 4 gennaio
pagata il 7 febbraio

momento impositivo 4 gennaio

L'IVA dovrà essere versata alle scadenze previste (mensilmente, trimestralmente, annualmente) con decorrenza dal momento impositivo.

Ai fini delle imposte dirette, essendo l'operatore shiatsu un lavoratore autonomo, e per tutti i contribuenti minimi e forfetari per espressa disposizione legislativa, il reddito viene determinato secondo il principio di cassa. E cioè, il momento impositivo corrisponde:

- alla data dell'incasso per le fatture emesse,
- alla data del pagamento per gli acquisti.

Fattura emessa. il 20 dicembre
registrata il 4 gennaio
incassata il 7 febbraio

momento impositivo 7 febbraio

Fattura di acquisto datata 20 dicembre
registrata il 4 gennaio
pagata il 7 febbraio

momento impositivo 7 febbraio

Acquisto fuori ambito IVA

pagato il 20 dicembre
registrato il 31 dicembre (termine ultimo)

momento impositivo 20 dicembre

Ai fini della determinazione del reddito, si dovranno conteggiare le fatture emesse e gli acquisti il cui momento impositivo emerge nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

LA FATTURAZIONE DELL'OPERATORE D.B.N.

Le norme relative all'emissione ed al contenuto delle fatture, per quanto concerne l'attività svolta dall'operatore shiatsu, sono sostanzialmente contenute nel D.P.R. 633/72 TESTO UNICO IVA, agli articoli 6 e 21, come modificato dalla legge 228/2012, all'articolo 21 bis, introdotto dalla legge 228/2012, e all'articolo 2 della legge 4/2013.

Per le prestazioni di servizi intracomunitari si veda l'apposito capitolo "Territorialità delle prestazioni shiatsu".

Art. 6 comma 3 : *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.*

Art. 21 comma 1 : *Per ciascuna operazione imponibile **il soggetto che effettua la prestazione del servizio emette fattura**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.*

Art. 21 comma 2 : *La fattura contiene le seguenti indicazioni:*

- a) *data di emissione;*
- b) *numero progressivo che la identifichi in modo univoco;*
- c) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;*
- d) *numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*
l'art. 6 del DPR 605/73 stabilisce che sulle fatture emesse venga indicato altresì il
** codice fiscale dell'emittente;*
- e) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente;*
- f) *numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, ovvero numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato U.E. ...; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;*
- g) *natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto dell'operazione;*
- h) *corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;*
- i) *... ..*
- l) *aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.*

Art. 21 comma 4: *La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. **La fattura** in formato cartaceo **è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato** o spedito **all'altra parte**.*

.....

Art. 21 comma 6: *La fattura emessa per tipologie di operazioni ...che non prevedono l'applicazione dell'IVA contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "non soggetto", "non imponibile", "esente", con l'eventuale indicazione della norma.*

Art. 21 bis: *La fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro può essere emessa in modalità semplificata* recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;
numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; l'art. 6 del DPR 605/73 stabilisce che sulle fatture emesse venga indicato altresì il codice fiscale dell'emittente;
- d) ditta, denominazione o ragione sociale, nome cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente; *in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro;*
- e) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.

Legge 4/2013 – art. 3: *Chiunque svolga una professione non organizzata contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.*

E' un obbligo per **tutti gli operatori olistici**, e per tutti coloro che esercitano una professione non regolamentata, di riportare in fattura, come peraltro in tutta la corrispondenza ed in qualsiasi documento rilasciato al cliente, la professione esercitata e la dicitura "**libera professione di cui alla legge 4/2013**".

Tale dicitura può essere riportata in qualsiasi punto della fattura.

Risulta positivo se, anziché ritenere tale disposizione un obbligo fastidioso, valorizzare l'imposizione facendo risaltare la professione esercitata nell'intestazione stessa della corrispondenza.

Prestazione di professionista a soggetto IVA

Se il prestatore è in regime ordinario ed il cliente è un soggetto IVA od un'associazione, deve essere operata la *ritenuta d'acconto del 20%* (vedi l'apposito capitolo);

se il prestatore è un contribuente minimo non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011; di tale disposizione deve essere informato il cliente, preferibilmente attestandolo sulla fattura;

se il prestatore è un contribuente forfetario non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, come disposto dall'art. 1, comma 67, della legge 190/2014, informandone il cliente.

Applicazione dell'IVA

L' **IVA**, in ragione del 22% deve essere applicata dai contribuenti in *regime ordinario*. Ne sono esclusi i contribuenti minimi ed i forfetari.

Il contribuente *forfetario*, in luogo dell'ammontare dell'IVA, deve indicare in fattura *“Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge 190/2014”*

Il contribuente *minimo*, in luogo dell'ammontare dell'IVA, deve indicare in fattura *“Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007”*.

Nel caso di *non addebito dell'IVA* deve essere applicata la **marca da bollo** di euro 2,00. Tale importo può essere addebitato al cliente. Il bollo non è dovuto se l'imponibile della fattura non supera l'importo di euro 77,47. Attenzione a che la data della marca da bollo non sia successiva a quella della fattura.

Numerazione delle fatture

Per quanto concerne la **numerazione** delle fatture, fermo restando che è sempre opportuno avere una numerazione univoca, è comunque possibile adottare numerazioni multiple con serie diverse: A1-2-3...; B1-2-3... (Ris. Min. 2.5.1989 n. 600110 e Ris. Min. 4.2.1998 n. 4/E).

Indicazione in fattura del Codice Fiscale o della Partita IVA del ricevente

Si deve riportare la *partita IVA* se il ricevente è un *soggetto IVA che utilizza il servizio* reso *per la propria attività* professionale o di impresa. Ad esempio un centro benessere o una palestra.

Si riporta il **Codice Fiscale** se il ricevente è un “privato”, ovvero *non titolare di partita IVA*, o nel caso sia titolare di partita IVA ma *utilizzi il servizio per scopi personali*.

Se un avvocato, quindi titolare di partita IVA, richiede un trattamento per la propria rigenerazione energetica, la prestazione non è attinente la sua attività professionale, quindi si dovrà indicare il Codice Fiscale e non la partita IVA.

PRESTAZIONI GRATUITE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DPR 633/72, le prestazioni gratuite rese da esercenti arti e professioni non sono sottoposte ad imposizione IVA, né, ovviamente, in quanto non incassato alcun compenso, sono soggette ad imposte dirette. Pertanto, in caso di prestazione gratuita, l'operatore olistico non deve emettere alcun documento. Attenzione all'esagerazione!

FATTURE CUMULATIVE

Non necessariamente si deve fare una fattura per ogni trattamento. Se ne possono raggruppare più di uno per lo stesso soggetto. L'essenziale è che, secondo il combinato del disposto degli articoli 21 e 6 del DPR 633/72 (T.U.IVA), la fattura stessa non sia successiva all'atto del pagamento: se incassa una prestazione per volta = una fattura per volta; se incassa un ciclo = una fattura per il ciclo.

DESCRIZIONE IN FATTURA

La descrizione in fattura deve qualificare in modo univoco e specificare puntualmente la prestazione.

Per l'operatore shiatsu la descrizione deve essere:

trattamento shiatsu di riequilibrio energetico non terapeutico (prestazione non sanitaria)

oppure

trattamento shiatsu di ripristino funzionale non terapeutico (prestazione non sanitaria)

Per le altre attività olistiche la descrizione dovrà essere adattata al trattamento effettuato.

Nella fattura deve essere espresso il riferimento alla legge sulle professioni non regolamentate.

FORMATO DELLA FATTURA

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare e può essere redatta

- a mano, a macchina, con il computer,
- su un foglio di carta bianca, a righe, a quadretti, colorata,
- oppure su stampati commerciali, a fogli o a blocchetti,
- in qualsiasi forma e dimensione, purché contenga tutte le indicazioni sopra espresse.

Attenzione! *Non deve essere una fattura fiscale*: per intenderci, le “fatture fiscali” sono quelle redatte su stampati prenumerati emessi dalle tipografie autorizzate, utilizzate da acconciatori, lavanderie, artigiani in genere, alberghi e ristoranti.

FATTURAZIONE – QUESITI E RISPOSTE

Attenzione: le risposte fornite in questa pagina valgono esclusivamente per i contribuenti minimi o forfetari, Gli ordinari sono soggetti alla nuova normativa della fatturazione elettronica.

Le fatture si fanno in due copie; io tengo l'originale e al cliente do la copia o viceversa?

Al cliente la prima copia, qualora si utilizzi un blocchetto commerciale a ricalco. In effetti il decreto parla di “dupliche esemplare”, per cui, di fatto, la cosa è indifferente.

Quanto l'importo supera i 77,47 € la marca da bollo devo metterla sulla copia che tengo io o su quella che do al cliente?

Sulla copia del cliente. Opportuno riportare sulla copia che rimane a Lei “marca da bollo applicata sull'originale” (vedi il capitolo seguente).

Le fatture posso farle al computer anziché utilizzare i moduli commerciali?

Sì.

se sì, posso anche farne un po' al computer e un po' con i moduli commerciali a seconda della comodità o se le faccio in un modo devono poi essere tutte uguali?

Sì possono utilizzare i due metodi contemporaneamente, purché la numerazione sia unica. Esempio: moduli n. 1-2-3; computer n. 4-5; moduli n.6; computer 7-8-9

Quando svolgo sedute dove vengono diverse persone che si iscrivono in anticipo potrei già prepararle in anticipo al computer, mentre se qualcuno interviene senza essersi iscritto prima potrei usare il blocchetto commerciale, è possibile fare in questo modo?

Può prepararle in anticipo sia complete (con cognome, nome, indirizzo, codice fiscale) sia parziale (con il solo testo della prestazione) che completerà poi a mano al momento dell'incasso. E' altresì possibile l'utilizzo del blocchetto in ogni caso.

Per i corsi dove le persone si iscrivono in anticipo, posso farmi pagare facendomi fare un versamento sul mio conto corrente bancario e dare la fattura quando vedo il cliente al corso o inviargliela via mail?

Secondo la legge la fattura deve essere emessa (e consegnata) non più tardi del momento dell'incasso. In ogni caso, o si utilizza la fatturazione elettronica, che è un procedimento particolare che Lei sicuramente non utilizza, o si stampa (Lei o il cliente) la fattura. Nel caso specifico Le consiglio di trasmettere il file via e-mail e poi stampare e consegnare a mano (o per posta) la fattura al cliente quando lo vede. Procedura obbligatoria nel caso venga applicata la marca da bollo.

SUNTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE

REGIME DEI MINIMI

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Non si deve mai applicare l'IVA

- Non si deve mai esporre la ritenuta d'acconto

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Si deve sempre indicare la causale di non assoggettabilità all'IVA (art.1, co.100, legge 244/2007)

Se la fattura è emessa ad un "privato" (=non titolare di partita IVA) non si deve far altro.

Se la fattura è emessa ad un soggetto IVA o ad un'associazione si deve indicare: "non soggetto a ritenuta provv. AdE 22/12/2011".

REGIME FORFETARIO

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Non si deve mai applicare l'IVA
- Non si deve mai esporre la ritenuta d'acconto

Su qualsiasi fattura che si emette, a chiunque la si emetta:

- Si deve sempre indicare la causale di non assoggettabilità all'IVA (art.1, co.58, legge 190/2014)

Se la fattura è emessa ad un "privato" (=non titolare di partita IVA) non si deve far altro.

Se la fattura è emessa ad un soggetto IVA o ad un'associazione si deve indicare: "non soggetto a ritenuta art.1, co.67 legge 190/2014".

REGIME ORDINARIO

Su qualsiasi fattura che si emette ad un privato:

- Si deve applicare l'IVA (22%)
- Non si deve esporre la ritenuta d'acconto

Su qualsiasi fattura che si emette ad un soggetto IVA o ad un'associazione:

- Si deve applicare l'IVA (22%)
- Si deve esporre la ritenuta d'acconto (20%)

Fattura di operatore in regime contribuenti minimi a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Signor

Numero **Data**
123 01/10/2019

VERDI GIUSEPPE
Via Milano 1
10100 TORINO
c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 40,00

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007

Fattura di operatore in regime contribuenti minimi a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero **Data**
123 01/10/2019

Spett.
CENTRO BENESSERE
Via Milano 1
10100 TORINO
Partita IVA : 0654321 001 9

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo

2,00

netto a pagare

euro 302,00
=====

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge 244/2007

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE del 22/12/2011

Nota: la marca da bollo si applica solo su importi superiori a 77,47 euro

Fattura di operatore in regime forfetario a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA
Numero Data
13 31/01/2019

Signor
VERDI GIUSEPPE
Via Milano 1
10100 TORINO
c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)* euro 40,00

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge 190/2014.

Fattura di operatore in regime forfetario a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA
Numero Data
13 31/01/2019

Spett.
CENTRO BENESSERE
Via Milano 1
10100 TORINO
Partita IVA : 0654321 001 9

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)* euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00
=====

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge 190/2014.

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014.

Nota: la marca da bollo si applica solo su importi superiori a 77,47 euro

-

Modello di fattura manuale per regime forfetario

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
123	01/10/2019

Signor
VERDI GIUSEPPE
Via Milano 1
10100 TORINO
c.f. VRDGPP 80B01 L219X

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 40,00

I.V.A. 22%

8,80

netto a pagare

euro 48,80
=====

Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
123	01/10/2019

Spett.
CENTRO BENESSERE
Via Milano 1
10100 TORINO
Partita IVA : 0654321 001 9
c.f. 9876543 002 1

È necessario riportare anche il Codice Fiscale quando differisce
dalla Partita IVA; sempre nel caso di persone fisiche

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

I.V.A. 22%

66,00

netto a pagare

euro 366,00
=====

A dedurre r.a. 20%

- 60,00

Netto a pagare

euro 306,00
=====

LA FATTURA ELETTRONICA

La **FATTURA ELETTRONICA** è un documento informatico che il soggetto IVA, **FORNITORE** di un bene o di un servizio

trasmette telematicamente utilizzando obbligatoriamente il **Sistema di Interscambio = SdI** messo gratuitamente a disposizione dall'AdE

all'AdE e al proprio **CLIENTE**, sia questi un soggetto IVA od un consumatore finale non provvisto di partita IVA.

Sono **obbligati** all'emissione della fattura elettronica

- Dal 31 marzo 2015 le forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza già dal 6 giugno 2014);
- Dal 1° luglio 2018 i subappaltatori e subfornitori di lavori appaltati dalla Pubblica Amministrazione;
- **Dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti IVA**, eccetto quelli esonerati.

Sono **esonerati** dall'obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015:

- i **“contribuenti minimi”** di cui al DL 98/2011 art.27 co.3.
- i **contribuenti forfetari** di cui alla legge 190/2014)

Attenzione! Non trattiamo nel presente capitolo della FATTURA-PA, e cioè della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Pur essendo la procedura simile a quella della fattura elettronica esistono normative specifiche che inserirete nello stesso contesto ingegnerebbero confusione e non sarebbero utili per un confronto parallelo dei due sistemi-

DPR 633/72 art- 21 – FATTURAZIONE delle OPERAZIONI

L'art. 21 del DPR 633/72 stabilisce tra l'altro:

- Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (comma 1).
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione (comma 1).
- Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità di dati (comma 3).

DPR 633/72 art- 22 – COMMERCIO AL MINUTO ED ATTIVITA' ASSIMILATE

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione:

- 1) Per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in qualsiasi forma;
- 2) Per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti o bevande;
- 3) Per il trasporto di persone e veicoli e bagagli al seguito;
- 4) Per le prestazioni di servizi rese da imprese in locali aperti al pubblico o in forma ambulante o a domicilio;
- 6) Per le operazioni di assicurazione. Le locazioni e gli affitti.
- 6-bis) Per escursioni, visite e giri turistici organizzati da agenzie di viaggio

Per l'elenco completo dei soggetti rientranti nella normativa dell'articolo 22 si rimanda alla lettura dell'articolo stesso, reperibile anche sul sito dell'AdE.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA – D.Lgs. 127/2015

*Le informazioni riportate in questo titolo sono un estratto del decreto, come **aggiornato dall'art. 1, comma 909 della legge 205/2017**. Per un'informativa completa si rimanda alla lettura del provvedimento integrale, reperibile anche sul sito dell'AdE.*

1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture

1.1 Dal 1° luglio 2016 l'AdE ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

1.2 Dal 1° gennaio 2017 l'AdE ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Intercambio (SdI) ai fini della ricezione e della trasmissione delle e-fatture.

1.3 Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il SdI. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono resi disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'AdE; una copia della fattura elettronica o in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia emessa dal fornitore.

Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio" di cui art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e quelli che applicano il regime forfetario di cui art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

1.3-bis I soggetti IVA trasmettono telematicamente all'AdE i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni dei servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità di cui al comma precedente.

1.6 In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro) in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. 471/1997 (2 euro per fattura massimo, 1.000 euro per ciascun trimestre).

2 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (dal 1/1/2020 obbligatoria per tutti. *NAR*)

2.1 Dal 1° gennaio 2017 i commercianti al minuto e assimilati possono optare per la memorizzazione elettronica a la trasmissione telematica all'AdE dei dati corrispettivi. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono l'obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.

2.2 Dal 1° gennaio 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati di cui al comma precedente sono obbligatorie per i soggetti IVA che esercitano cessioni di beni tramite

distributori automatici. Sono previste soluzioni alternative che consentano di non influire sull'attuale funzionamento degli apparecchi esistenti.

2.6 Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 ed ai soggetti di cui al comma 2, in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del D.Lgs. 471/2977 (da 250 a 2.000 euro).

3 Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

3.1 Il termine per gli accertamenti IVA e delle dichiarazioni dei redditi sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti di cui all'articolo 1 che garantiscono nei modi previsti dal decreto del MEF la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori ad euro 500. La riduzione non si applica ai soggetti che effettuano anche operazioni ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72 (commercianti al minuto ed assimilati) salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

4 Semplificazioni amministrative e contabili

4.1 Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi i commercianti al minuto ed assimilati che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, l'AdE mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE E LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE- Provvedimento del direttore dell'AdE n. 89757 del 13 giugno 2018.

Le informazioni riportate in questo titolo sono un estratto del Provvedimento. Per un'informazione completa si rimanda alla lettura del provvedimento integrale, reperibile anche sul sito dell'AdE.

1 La fattura elettronica

1-1 L'e-fattura è un documento informatico trasmesso per via telematica al SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente.

1.2 L'e-fattura deve obbligatoriamente contenere le indicazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72(ordinaria); dell'art. 21bis se semplificata.

1.3 L'e-fattura è un file formato XML

1.5 Per la predisposizione del file l'AdE rende gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobili (*app*) ed un software da installare su PC.

2 Trasmissione dell'e-fattura al SdI

1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole di cui al DM n. 5 del 03/04/2013.

2.1 L'e-fattura è trasmessa dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 DPR 633/92 o da intermediario abilitato delegato.

2.2 La trasmissione dell'e-fattura al SdI è effettuata tramite:

a) posta elettronica certificata @pec;

b) servizi informatici messi a disposizione dall'AdE, quali la procedura *web* e l'*app* di cui al punto 1.5

c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello *web service*;

d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

* Le modalità c) e d) necessitano di preventivo accreditamento al SdI.

2.3-6 Per ogni file correttamente ricevuto dal SdI è fornito riscontro.

3 Recapito dell'e-fattura

3.1 L'e-fattura è recapitata dal SdI al cliente tramite:

a) posta elettronica certificata @pec;

b) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello *web service*;

c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

* Le modalità b) e c) necessitano di preventivo accreditamento al SdI.

3.2 Per il recapito dell'e-fattura l'AdE rende disponibile un servizio di registrazione (vedi punto 8.1) dell'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione del file

3.3 Nel caso in cui per cause tecniche (casella PEC piena o non attiva o servizio telematico non attivo) il SdI rende disponibile l'e-fattura al cliente nella sua area riservata del sito *web* comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il fornitore è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cliente che l'originale della fattura è a sua disposizione nell'area *web* riservata dell'AdE. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

3.4 Nel caso in cui il cliente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 2.2, il codice destinatario del file e-fattura il campo "CodiceDestinatario" del file è compilato dal soggetto emittente come segue:

a) inserendo il codice destinatario fornito dal cliente. Nel caso tale codice sia inesistente il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

b) inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinatario". In tal caso il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

c) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso il cliente sia un consumatore finale e nelle informazioni anagrafiche del file non siano stati compilati i quadri "IdFiscaleIVA" e sia stato compilato solo il campo "CodiceFiscale" del cliente. Comunque il fornitore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura comunicando che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito *web* dell'AdE.

d) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso il cliente sia

o un "contribuente minimo" (DL 98/2011 art.27 co.3).

o un contribuente forfetario (Legge 190/2014)

o un produttore agricolo di cui all'art. 34 comma 6 del DPR 633/72.

In tal caso il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

abbia e) inserendo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto passivo IVA non comunicato al fornitore il codice destinatario ovvero la PEC. Comunque il fornitore è tenuto alla comunicazione di cui al punto 3.3.

4 Data della fattura

La data di emissione della fattura è quella della trasmissione al SdI.

5 Intermediari

5.1 Il fornitore può trasmettere al SdI le e-fatture attraverso un intermediario.

Il cliente può ricevere dal SdI le e-fatture attraverso un intermediario.

L'intermediario può essere anche un soggetto diverso da quelli identificati dall'art.3 DPR 322/98.

6 Note di variazione e autofattura

7 Conservazione delle fatture elettroniche

7.1 I cedenti/prestatori (=fornitori) residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare le e-fatture utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'AdE.

7.2 Per usufruire di tale servizio l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicata nell'area riservata del sito *web* dell'AdE.

7.3 L'adesione al servizio e il successivo utilizzo sono consentiti attraverso intermediari appositamente delegati dal fornitore o dal cliente.

8 Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

8.1 L'AdE, al fine di rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice ed automatico possibile mette a disposizione degli operatori:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Ricezione delle fatture passive

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva affinché la fattura emessa dal proprio fornitore possa essere considerata detraibile ai fini IVA, ancorché ricevuta in copia dal fornitore, dovranno attendere il recapito dell'originale tramite il Servizio di Identificazione telematica.

E' auspicabile che su questo punto l'AdE intervenga consentendo in determinati casi soluzioni alternative meno drastiche e penalizzanti.

Per poter ricevere la fattura tramite lo SdI potrà

- comunicare al proprio fornitore l'indirizzo di consegna

oppure

- registrarlo nei servizi online dell'agenzia delle Entrate (vedi sopra: Regole Tecniche ...) ed in questo caso non sarà necessaria la comunicazione alla controparte in quanto l'indirizzo registrato prevale su quello comunicato dal fornitore nel file.

In alternativa potrà essere comunicata:

- la Pec (propria, dedicata, o del commercialista);
- il Codice destinatario del Provider scelto per la gestione del servizio.

Ricevuta la fattura tramite SdI sarà necessario:

- stamparla o memorizzarla sul Pc;
- controllarla e nel caso saldare;
- a fine mese inviarla al proprio commercialista per la registrazione.

Il soggetto IVA deve pertanto valutare attentamente i costi relativi alle diverse soluzioni possibili.

Se il numero di fatture ricevute è di poche decine probabilmente sarà preferibile l'adozione del servizio AdE; sei il numero comincia ad essere rilevante è forse preferibile l'utilizzo di un gestionale proposto da un Provider.

PRECISAZIONI

I professionisti contribuiti minimi e forfetari continuano ad essere tenuti all'emissione della **FATTURA ELETTRONICA PA** per le prestazioni svolte nei confronti della **Pubblica Amministrazione**, mentre **non sono tenuti alla conservazione telematica delle fatture ricevute**.

I professionisti in regime ordinario devono comunque trasmettere allo SdI le fatture anche se fatturano esclusivamente a soggetti non titolari di partita IVA.

ACCESSO AL SERVIZIO E-FATTURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Fermo restando che è sicuramente più agevole, per chi emette un discreto numero di e-fatture, utilizzare gli appositi programmi predisposti dagli intermediari autorizzati, riportiamo, a beneficio di quanti emettono un numero limitato di fatture elettroniche la procedura per l'utilizzo del servizio accedendo con le credenziali **Fisconline**.

Accedere al sito

agenziaentrate.gov.it

All'inizio a destra **Area riservata** ☾

Lato destro, 2° riquadro **Accedi con credenziali Agenzia** ☾

Nome utente ☾ *inserire il proprio codice fiscale*

Password ☾ *inserire la password corrente*

Codice pin ☾ *inserire il codice PIN*

In fondo a sinistra **OK** ☾

La mia scrivania

Al centro secondo riquadro **FatturAelettronica** ☾

Corrispettivelettronici

Fatture e corrispettivi

Al centro in fondo **Accedi a Fatture e corrispettivi** ☾

I **Utenza di lavoro** ☾ **Me stesso** **OK** ☾

Utenza di lavoro selezionata se i dati corrispondono

☾ ☐ **Accetto** ☾ ☐ **Prosegui**

Servizi disponibili

... **Fatturazione elettronica**

Attenzione! Selezionando la prima opzione si può accedere alla registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche.

☾ **Fatturazione elettronica** ☾

Si apre la home-page della fatturazione dalla quale è possibile

... **Generazione**

- Creare un nuovo file
- Creare una nuova fattura
- Importare una fattura da un file XML

... **Funzionalità di supporto**

- Personalizzare la fattura
- Visualizzare PDF fattura
- Controllare la fattura
- Sigillare la fattura
- Accredare il canale

... **Trasmissione**

- Inviare il file

... **Conservazione**

- Conservare e visualizzare le fatture trasmesse

LA MARCA DA BOLLO

L'articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) stabilisce che sono soggette all'imposta di bollo, sin dall'origine, nella misura fissa di 2 euro, le fatture e le note di credito nonché le quietanze (= le ricevute) rilasciate, stabilendo altresì che l'imposta di bollo non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47.

L'articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono esenti in modo assoluto le fatture e gli altri documenti relativi ad operazioni assoggettate all'IVA.

Per completezza diremo che non sono soggette a bollo le operazioni che rientrano negli articoli 8.a, 8.b, 9, 17 c.6, 74 c.1-7-8 del D.P.R. 633/72.

Tradotto in pratica, sia i **contribuenti minimi** che per effetto dell'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011 fatturano senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge 244/2007, sia i **contribuenti forfetari** che non applicano l'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge 190/2014, **devono applicare su ogni fattura che superi l'importo di 77,47 euro la marca da bollo da 2 euro.**

Quando deve essere applicata la marca da bollo?

Al momento di emissione della fattura.

Come si paga il bollo dovuto per le fatture e le ricevute?

Applicando una marca da bollo da euro 2,00 sull'originale consegnato al cliente.

L'importo della marca può essere specificatamente addebitato in fattura, oppure compreso nel prezzo.

Qualora sia compreso nel prezzo è opportuno riportare la dicitura “marca da bollo applicata sull'originale per il cliente”.

In alternativa è possibile richiedere l'autorizzazione all'AdE di poter assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale. In tal caso il contribuente corrisponde l'importo globale delle marche applicato nell'anno, a preventivo o a consuntivo, effettuando il pagamento con F24, codice tributo 458T e sarà necessario indicare in fattura: “imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione AdE n. ...”.

Procedura sconsigliabile per il contribuente minimo operatore shiatsu, stante l'esiguità numerica delle operazioni soggette.

Su quale copia deve essere applicata la marca da bollo?

La marca da bollo deve essere applicata sull'originale rilasciato al cliente.

Sul secondo originale, quello che viene trattenuto da chi emette la fattura, deve essere indicato “marca da bollo applicata sull'originale” (Risoluzione Ministeriale 415051/1973). Meglio ancora, ma non obbligatorio, se viene riportato il numero identificativo stampigliato sulla marca.

La marca da bollo deve essere annullata?

Le marche da bollo devono essere annullate.

L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione (=firma) di una delle parti o di un timbro parte sulla marca e parte sul foglio (art. 12 DPR 642/72).

Quale sanzione viene irrorata in caso di ritardata applicazione?

Il ritardato pagamento dell'imposta di bollo, e cioè l'applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura, comporta l'applicazione di una sanzione pari ad un quarto dell'imposta dovuta

Quale sanzione viene irrorata in caso di omessa applicazione?

L'omesso pagamento dell'imposta di bollo comporta una sanzione compresa tra il 100% ed il 500% dell'imposta evasa (art. 25 co.1 DPR 642/72).

Quindi, oltre al pagamento dell'imposta di 2 euro non versata sarà dovuta una sanzione compresa tra 2 e 10 euro.

Chi paga la sanzione?

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative sia chi emette il documento, sia chi lo riceve (art. 22 co.1 DPR 642/72)

Chi riceve una fattura od una ricevuta irregolare di bollo è esente da responsabilità e sanzioni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, presenti il documento all'ufficio del registro (AdE) e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore (art.22 co.2 DPR 642/72).

Come comportarsi quando si riceve una fattura o ricevuta soggetta ad imposta di bollo senza la marca applicata?

Anzitutto, normalmente, questi documenti vengono consegnati a mano, per cui controllare subito l'esistenza della marca e, nel caso di omissione, pretendere l'applicazione immediata da parte del fornitore.

Attenzione! Se sulla fattura è riportata la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ..." la marca non deve essere applicata.

In tutti i casi in cui non è possibile controllare immediatamente il regolare assolvimento dell'imposta di bollo, alla ricezione della fattura controllare:

1 – se la marca da bollo è stata applicata;

2 – se la marca da bollo applicata ha data non posteriore a quella della fattura.

Se non è stata applicata, applicare una marca da bollo da euro 2.

Se la data della marca applicata è posteriore a quella della fattura non fare nulla.

In caso di verifica verrete sanzionati per 50 centesimi, ed è il male minore.

Perché applicare la marca se il ricevente la butta?

A questa domanda non si può far altro che rispondere con un'altra domanda: perché emettere la fattura se il ricevente la butta?

Perché la marca da bollo non deve essere applicata dal cliente?

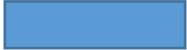
Perché le marche da bollo riportano la data di emissione, e se questa è successiva alla data della fattura o della ricevuta si incorre nella sanzione per ritardata applicazione. Difficilmente il cliente può provvedere alla regolarizzazione nello stesso giorno in cui riceve il documento.

La marca deve essere acquistata al momento di emissione della fattura?

Assolutamente no! E' opportuno munirsi antecedentemente all'emissione di un congruo numero di marche, da utilizzare alla bisogna. Per non incorrere in sanzioni la data della marca deve essere contestuale o precedente alla data della fattura.

Pezza giustificativa acquisto marche

Per acquistare marche da bollo (o francobolli) è necessario predisporre il seguente documento, in duplice copia: una per l'acquirente ed un per il rivenditore:

<i>Antonio Rossi</i> 10100 TORINO – Via Roma 1 Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X Partita IVA: 0123456 001 8 Torino, 01/01/2015 n. 10 marche da bollo da euro 2 = euro 20,00 Timbro e firma del rivenditore 

Il rivenditore apporrà timbro e firma, e tale documento è valido quale giustificativo (fuori ambito IVA) a documentazione della spesa sostenuta.

La marca da bollo su statuti e contratti di affitto.

Una particolare attenzione deve essere riservata all'apposizione delle marche da bollo applicate per la registrazione di statuti di associazioni e di contratti di affitto: la data della marca da bollo non deve essere successiva a quella dell'atto costitutivo o del verbale dell'assemblea che ne ha approvato la modifica, o della data di stipula dei contratti d'affitto, pena la sanzione del 25% al momento della registrazione.

Come si versa l'imposta di bollo per le fatture elettroniche.

Sulle fatture elettroniche, ovviamente, non è possibile applicare una marca da bollo. A partire dal 1° gennaio 2019 sarà l'Agenzia delle Entrate a calcolare l'imposta dovuta in base a quanto esposto sulle fatture trasmesse allo SdI, ed a fornire trimestralmente al contribuente (sito AdE, fatture elettroniche, consultazione altri dati IVA) l'importo del versamento da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

Codici tributo: 2521-2522-2523-2524 in funzione del trimestre; 2525 per le sanzioni; 2526 per gli interessi.

LA RITENUTA D'ACCONTO

- **RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**
- **CASISTICA per FATTURE EMESSE e CERTIFICAZIONE UNICA**

LA RITENUTA D'ACCONTO

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

D.P.R. 600/73 – articolo 25

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23

- Società, Enti ed Associazioni di ogni tipo
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
- Persone fisiche che esercitano attività agricole
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni
- Condomini
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori

compresi i contribuenti minimi, esclusi i soggetti in regime forfetario

che corrispondono a **persone fisiche**, titolari o meno di partita IVA, **residenti** nel territorio dello Stato

compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente,
esclusi i compensi corrisposti a contribuenti minimi ed ai forfetari

devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20%

a titolo di acconto dell'Irpef dovuta all'Erario dai percipienti.

In buona sostanza, esclusi il contribuente in regime forfetario e la persona fisica non titolare di partita IVA, o che riceva una prestazione non inerente alla propria attività, chiunque corrisponda un compenso ad un lavoratore autonomo, abituale od occasionale, deve operare la ritenuta, eccetto il percettore rilasci apposita dichiarazione di non essere soggetto a ritenuta in quanto contribuente minimo o forfetario,

Lo stesso articolo 25 stabilisce ancora:

La stessa ritenuta deve essere operata per prestazioni a terzi o nell'interesse di terzi
o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La ritenuta deve essere altresì operata sui compensi corrisposti all'associato in partecipazione che apporta solo lavoro, sulla cessione dei diritti d'autore da parte degli eredi, sul 75% della cessione dei diritti d'autore da parte dell'autore stesso, sul 75% dei diritti ed opere dell'ingegno ceduti dalle persone fisiche non soggetti Iva che le hanno acquistate.

Nei confronti dei **soggetti non residenti la ritenuta deve essere del 30%** a titolo di imposta definitiva.

I compensi di lavoro autonomo occasionale, di importo inferiore a euro 25,82, sempre che non costituiscano acconto di maggiori compensi, corrisposti da enti non commerciali, non sono soggetti a ritenuta.

La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Il codice tributo da utilizzare è 1040.

Il mese di competenza da indicare è quello dell'avvenuto pagamento.

CONTRIBUENTI MINIMI

I contribuenti minimi non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto, in quanto i redditi prodotti dalla loro attività sono soggetti ad imposta sostitutiva e non a tassazione Irpef, come sancito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2011.

REGIME FORFETARIO

I contribuenti in regime forfetario non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto, in quanto i redditi prodotti dalla loro attività sono soggetti ad imposta sostitutiva e non a tassazione Irpef, come sancito dalla legge 190/2014.

SPORTIVI DILETTANTI (art. 67, c.1, lett. m TUIR – redditi diversi)

I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, corrisposti agli sportivi **dilettanti** nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche:

- sino a euro 10.000,00 per ciascun atleta (complessivi nell'arco dell'anno, ancorché percepiti da società diverse) sono esclusi da imposta, pertanto sugli stessi non deve essere operata alcuna ritenuta.
- da 10.000,01 a **28.158,28** euro si applica la ritenuta a titolo di imposta, in ragione della aliquota del primo scaglione (23%) oltre alle maggiorazioni derivanti dalle addizionali Irpef.
- oltre **28.158,28** euro si applica la stessa ritenuta, ma a titolo di acconto.

Nel calcolo della base imponibile non concorrono i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte fuori dal Comune.

Tali ritenute si applicano indipendentemente dal fatto che l'atleta sia residente o meno in Italia.

Allo stesso trattamento sono assoggettati gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti sportivi i collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica (R.M. 26/03/2001 n. 34/E), nonché i collaboratori non professionisti che operano nel campo amministrativo-gestionale (L. 289/2002, art. 90) e nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza (D.L. 208/2008, art. 35, co. 5)

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Il sostituto d'imposta deve:

- Rilasciare a ciascun percipiente (entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo) una certificazione nella quale deve attestare i compensi corrisposti nell'anno e le ritenute operate.
- Trasmettere telematicamente, entro il 16/03/2021 in via telematica all'AdE le certificazioni relative ai compensi corrisposti nell'anno e le ritenute operate.
Per le certificazioni non rilevanti ai fini del 730 (=rilasciate a soggetti IVA) rimane invariata la scadenza del **31 ottobre** per la trasmissione telematica all'AdE.
- Predisporre e trasmettere in via telematica (entro la fine del mese di **settembre**) la dichiarazione Mod.770 semplificato, nella quale esporrà, un quadro riepilogativo delle ritenute versate.

Le date di scadenza, indicate tra parentesi, devono essere aggiornate di anno in anno, secondo gli umori dell'organo legislativo.

Anche nel caso di compensi corrisposti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per i quali non è stata operata ritenuta in quanto facenti parte di emolumento complessivo annuo inferiore a 10.000 euro, deve essere rilasciata da parte dell'associazione la certificazione ed il percipiente deve essere inserito nella Comunicazione Unica.

Gli operatori DBN, siano essi in regime ordinario o in quello dei contribuenti minimi, in quanto soggetti con partita IVA, esclusi i forfetari, **che corrispondono compensi**, comunque denominati, **a professionisti** iscritti o meno ad albi professionali, **od a lavoratori autonomi**, anche occasionali, devono

- operare la ritenuta d’acconto secondo quanto sopra descritto,
- versarla entro il 16 del mese successivo,
- rilasciare la certificazione al percipiente,
- trasmettere la certificazione all’AdE entro il 16 marzo dell’anno successivo,
- redigere e trasmettere il Mod. 770 S, riepilogativo delle operazioni effettuate nell’anno.

I forfetari devono comunque inserire il nominativo del percipiente nella dichiarazione dei redditi

LA RITENUTA D’ACCONTO – CASISTICA FATTURE EMESSE E CERTIFICAZIONE UNICA

Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. effettua un trattamento o una prestazione professionale ad un sostituto d’imposta deve esporre in fattura la ritenuta d’acconto.

Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. riceve una prestazione professionale da un lavoratore autonomo deve trattenere la ritenuta d’acconto.

Sono esclusi dalla ritenuta d’acconto, sia effettui o sia ricevano una prestazione professionale, i contribuenti in regime agevolato di cui al comma 54 della legge 190/2014, e cioè i “forfetari”.

Ne sono invece soggetti quando *ricevono* una prestazione i contribuenti minimi di cui alla legge 244/2007.

Ne sono soggetti in tutti i casi i contribuenti in regime ordinario.

Trattamento professionale prestato da operatore/insegnante D.B.N. a terzi.

Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. effettua un trattamento o una prestazione professionale a chiunque deve emettere una fattura, indipendentemente dal fatto che il ricevente sia una persona fisica non titolare di partita iva, una persona fisica titolare di partita, una società, un’associazione, un ente pubblico o privato.

Se l’operatore è contribuente ordinario addebiterà l’IVA sulla fattura

Se l’operatore è contribuente minimo o forfetario, anziché addebitare l’IVA, indicherà la causa di non assoggettabilità.

Si vedano in proposito gli esempi di fattura riportati sui Manuali Fiscali.

Per quanto concerne la ritenuta d’acconto occorre fare un distinguo.

Se il cliente è una persona fisica non titolare di partita IVA (cliente privato) non deve mai essere indicata la ritenuta d’acconto, e sulla fattura è necessario riportare il codice fiscale del ricevente.

Anche se il cliente è una persona fisica titolare di partita IVA, ma il servizio viene richiesto a titolo personale, ad esempio un trattamento shiatsu per il proprio ripristino energetico, *non deve essere indicata la ritenuta d’acconto* e sulla fattura si deve riportare il codice fiscale del ricevente.

Per contro *se il cliente è un soggetto titolare di partita IVA*, in regime ordinario o di contribuente minimo, che utilizza il servizio nell’ambito della propria attività:

- Società di ogni tipo
- Enti ed Associazioni di ogni tipo ancorché non dotati di partita IVA
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
- Persone fisiche che esercitano attività agricole
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni

è necessario conteggiare in fattura la ritenuta d'acconto.

Per i soggetti IVA si deve riportare in fattura il numero di partita IVA del cliente.

Per gli alti si riporterà il codice fiscale.

Se il cliente è una persona fisica in regime forfetario non deve essere indicata in fattura la ritenuta d'acconto e si deve riportare il numero di partita IVA del ricevente.

A fine esercizio è opportuno verificare che siano pervenute tutte le certificazioni da parte dei soggetti IVA e delle associazioni dai quali sono state incassate fatture: minimi e ordinari, esclusi i forfetari.

Prestazione professionale ricevuta da operatore/insegante D.B.N. da parte di lavoratore autonomo. Ogni qualvolta un operatore o insegnante in D.B.N. riceve una prestazione professionale da un lavoratore autonomo *deve trattenere la ritenuta d'acconto.*

E' subito necessario chiarire che la prestazione ricevuta deve essere utilizzata nell'ambito professionale dell'operatore. Se viene utilizzata per scopo personale dell'operatore (ad esempio la parcella dell'avvocato perché si sta litigando con il vicino di casa) non rientra nella sfera dell'attività, e, in quanto tale, ai fini fiscali è come non esistesse, ed al prestatore deve essere fornito il codice fiscale e non la partita IVA. Quindi nessuna ritenuta d'acconto.

Un distinguo è necessario per definire chi si intenda per lavoratore autonomo.

Nell'uso corrente è invalsa l'abitudine di definire lavoratore autonomo qualsiasi persona fisica che svolga un'attività non commerciale.

Ma non è corretto.

Sono lavoratori autonomi coloro che esercitano una professione, riconosciuta o meno, od in ogni caso prestino un servizio professionale sia con partita IVA sia occasionalmente.

Escludiamo quindi società ed associazioni in quanto non persone fisiche, e quindi non soggette a ritenuta d'acconto.

Escludiamo altresì i commercianti, in quanto non prestano servizi.

Escludiamo gli artigiani in quanto seppur persone fisiche prestatori di servizi, sono imprese e non professionisti (panettieri, falegnami, trasportatori, centri elaborazione dati) iscritte in Camera di Commercio.

Rientrano pertanto nei lavoratori autonomi gli esercenti un'attività professionale: ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, medici, avvocati, ma anche operatori olistici, consulenti, disegnatori, fotoreporter, traduttori e interpreti, meteorologi, guide turistiche, guide alpine, investigatori, giornalisti, ecc....

Rientrano nei lavoratori autonomi anche i non soggetti IVA che effettuano occasionalmente attività di lavoro autonomo.

Una volta definito cosa si intende per lavoro autonomo è necessario stabilire il regime fiscale di appartenenza del prestatore del servizio: ordinario, minimo, forfetario, occasionale.

Se appartenente al regime ordinario il lavoratore autonomo dovrà emettere una fattura nella quale, oltre all'IVA, riporterà l'importo della ritenuta d'acconto.

Se appartenente al regime dei minimi o forfetario emetterà una fattura senza addebito dell'IVA e senza esposizione della ritenuta d'acconto, riportando sulla fattura stessa la norma di non assoggettabilità.

Se lavoratore autonomo occasionale emetterà una ricevuta al momento del pagamento indicando sulla stessa l'importo lordo della prestazione, l'importo della ritenuta e l'importo netto incassato.

L'operatore che corrisponde un compenso deve pertanto prestare la massima attenzione ad identificare la natura del compenso stesso, ed a trattenere e successivamente versare l'importo della ritenuta, indipendentemente dal fatto che sia stato evidenziato in fattura o meno. Non effettuerà la ritenuta nel solo caso in cui il lavoratore autonomo abbia dichiarato (per scritto) di appartenere al regime dei minimi o forfetario. L'importo della ritenuta è del 20% per i lavoratori autonomi residenti in Italia, del 30% per i non residenti (intra od extracomunitari).

Per tutti i compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, a qualsiasi regime fiscale appartenga, indipendentemente dall'aver trattenuto o meno la ritenuta, ancorché non dovuta, l'operatore dovrà rilasciare la certificazione, redatta su apposito modello, dei compensi erogati e delle trattenute effettuate (anche se zero) entro il 31 marzo dell'anno successivo; entro il 16 marzo trasmetterla per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

E' prevista la sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa od errata,

LA CERTIFICAZIONE UNICA PER LE PRESTAZIONI FATTURATE

I contribuenti ordinari che hanno fatturato a soggetti titolari di partita IVA e ad associazioni, nel mese di marzo dell'anno successivo devono controllare di aver ricevuto da tali soggetti: contribuenti ordinari e contribuenti minimi (no da contribuenti forfetari), la certificazione dei compensi incassati nell'anno, indipendentemente dal fatto che siano state operate le ritenute, oppure non siano state applicate.

Tale controllo è utile anche da parte dei **contribuenti minimi e forfetari**, ancorché il mancato ricevimento non comporti conseguenze fiscali nei confronti dell'emittente della fattura stante l'assenza di ritenute d'acconto, mentre comporterebbe sanzioni nei confronti di chi ha ricevuto la fattura nel caso di verifiche o controlli.

PER LE PRESTAZIONI RICEVUTE

I contribuenti minimi e ordinari che hanno corrisposto compensi (=fatture ricevute) a persone fisiche titolari di partita IVA, indipendentemente dall'applicazione e dal versamento della ritenuta, devono trasmettere entro il 16 marzo dell'anno successivo un'apposita comunicazione, redatta su modello Ministeriale, per via telematica all'AdE; farla altresì pervenire, entro il 31 marzo, ai percettori del compenso; compilare l'apposita dichiarazione Mod. 770 entro il mese di **settembre**.

I contribuenti forfetari, non essendo sostituiti d'imposta ai sensi dal comma 69 art. 1 legge 190/2014, che hanno corrisposto compensi a persone fisiche soggetti IVA, non devono rilasciare né trasmettere alcuna certificazione. Sono tenuti invece ad inserire codice fiscale dei percipienti ed importo corrisposto nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi.

I COSTI DELL'OPERATORE D.B.N.

- **I COSTI DEDUCIBILI IN FUNZIONE DEL REGIME ADOTTATO**
- **CONTRIBUENTE MINIMO**
- **REGIME FORFETARIO**
- **REGIME ORDINARIO**
- **REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI I.V.A.**
- **SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI**

IL RIMBORSO SPESE

➤ IL RIMBORSO SPESE

I COSTI DELL'OPERATORE D.B.N.

I COSTI DEDUCIBILI DELL'OPERATORE D.B.N. IN FUNZIONE DEL REGIME ADOTTATO

CONTRIBUENTE MINIMO

L'articolo 1 della Legge 244/2007, al comma 104, recita:

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo (dei contribuenti minimi) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione.

Costituiscono componenti negativi di reddito i costi

- **sostenuti nel periodo di imposta**

quindi pagati nell'anno.

La fattura di un fornitore datata dicembre 2012, ma pagata a gennaio del 2013 costituisce costo per l'anno 2013 e non per il 2012.

- **sostenuti nell'esercizio dell'attività**

pertanto i costi devono essere inerenti all'attività:

- deducibili al 100% se sostenuti esclusivamente per l'attività
- deducibili al 50% se ad uso promiscuo per l'attività e personale
- indeducibili se per uso esclusivamente personale

Il contribuente minimo non è soggetto alle disposizioni del TUIR, per cui le limitazioni alla deducibilità ivi contenute, non operano nei suoi confronti, come espressamente confermato dalla Circolare 28/01/2008 n.7/E. Tale circolare sancisce altresì un salomonico 50% di deducibilità per le spese ad utilizzo promiscuo.

Andiamo pertanto ad esaminare nel dettaglio le spese più comunemente ricorrenti per l'operatore D.B.N..

Sono deducibili al 100% incondizionatamente

Quota d'iscrizione alla Federazione
Abbonamento a riviste specialistiche
Acquisto di libri scientifici inerenti la disciplina esercitata
Acquisto di attrezzature per l'attività (lettini, futon, sedie per massaggi, ecc...)
Acquisto di abbigliamento e calzature utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività
Acquisto di modulistica e stampati specifici
Assicurazione RCT e copertura legale
Spese di pubblicità

Sono deducibili al 100% a condizione che il bene o servizio venga utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività o per la partecipazione ad eventi inerenti l'attività stessa:

Parcella del Commercialista
Quote di partecipazione a corsi e seminari (vedi paragrafo successivo)
Biglietti aerei, navali, ferroviari
Fatture di alberghi e ristoranti
Affitto di locali o di spazi
Rendita catastale del locale di proprietà
Consumi di energia elettrica e di riscaldamento, spese condominiali, TARI
Acquisto di un personal computer, del modem, del router ADSL
Spese postali
Omaggi promozionali ai clienti

Sono parzialmente deducibili

I costi di cui al punto precedente in caso di utilizzo non esclusivo

Costi inerenti all'autovettura: acquisto, locazione, noleggio

Attenzione: un costo superiore a 15.000 euro, complessivo in tre anni consecutivi con gli altri beni strumentali acquisiti, comporta la cessazione del regime per l'anno successivo a quello in cui si verifica l'eccedenza.

Manutenzione, riparazione, ricovero dell'autovettura

Costo del carburante per autovettura

Assicurazione RCA

Costo del telefono fisso

Acquisto e utilizzo del telefono cellulare

Acquisto di apparecchi tecnici (registratori, audiovisivi, fotoriproduttori, ecc..)

Acquisto di cancelleria in genere e toner

Sono indeducibili

tutti quei costi che non sono assolutamente necessari per l'esercizio dell'attività, e che si sosterebbero anche in assenza della stessa:

televisione, abbigliamento e calzature diverse da quelle impiegate esclusivamente per l'attività, cene al lume di candela, gioielli, orologi, mobili e oggetti di antiquariato, arredamento per la casa, viaggi di piacere, seconda auto o moto, regali all'amante, eccetera, eccetera, eccetera.

Sono inoltre deducibili, ai soli fini del calcolo dell'imposta sostitutiva, i contributi INPS pagati nell'anno.

REGIME FORFETARIO

Nel regime forfetario i costi non rilevano, in quanto il reddito imponibile viene determinato applicando la percentuale di redditività al totale dei compensi incassati nell'anno solare.

REGIME ORDINARIO

Sono deducibili al 100%

Quota d'iscrizione alla Federazione

Abbonamento a riviste specialistiche

Acquisto di libri scientifici inerenti lo shiatsu

Ammortamento di attrezzature per l'attività (lettini, futon, sedie per massaggi, ecc...)

Acquisto di abbigliamento e calzature utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività

Acquisto di modulistica e stampati specifici

Assicurazione RCT e copertura legale

Costo dei dipendenti

Spese di pubblicità

Sono deducibili al 100% a condizione che il bene o servizio venga utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività o per la partecipazione ad eventi inerenti l'attività stessa:

Parcella del Commercialista

Fatture di collaboratori

Quote di partecipazione a corsi e seminari (vedi paragrafo successivo)

Biglietti aerei, navali, ferroviari

Affitto di locali o di spazi

Rendita catastale del locale di proprietà

Consumi di energia elettrica e di riscaldamento, spese condominiali, TARI

Acquisto di un personal computer

Spese postali

Omaggi promozionali ai clienti

Sono deducibili al 80%

Costo del telefono fisso

Ammortamento, noleggio e utilizzo del telefono fisso

Acquisto del modem o del router ADSL

Sono deducibili al 75%

Fatture di alberghi e ristoranti

- sino ad un importo annuo complessivo non eccedente il 2% dei compensi percepiti
- se acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Sono deducibili al 50%

Costo del telefono cellulare

Ammortamento, noleggio e utilizzo del telefono cellulare

I beni e servizi utilizzati promiscuamente

Sono deducibili al 20%

Costi inerenti all'autovettura: ammortamento, locazione, noleggio, manutenzione e riparazione, ricovero, **limitatamente ad una sola autovettura e ad un valore di acquisto 18.075,99 euro** (se, ad esempio, il valore di acquisto dell'autovettura impiegata è di 23.500 euro tutti i costi devono essere considerati al 76.92%)

Costo del carburante per autovettura

Assicurazione RCA

Sono deducibili sino all' 1% dei compensi percepiti

Le spese di rappresentanza, compresi gli omaggi e l'acquisto di oggetti d'arte, antiquariato e collezione

Sono indeducibili

I beni di lusso ed i beni e servizi non impiegati per lo svolgimento dell'attività

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI DELL'I.V.A.

Contribuenti minimi e forfetari devono semplicemente numerare e conservare le fatture di acquisto ricevute.

I **contribuenti ordinari** devono registrare le fatture ricevute sull'apposito registro ai fini IVA, e per poter detrarre l'IVA sull'acquisto è necessario che la fattura venga registrata anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale), ovvero alla dichiarazione annuale, nel quale è esercitato al diritto alla detrazione della relativa imposta. (Art. 25 DPR 633/72).

In merito alla fatturazione elettronica la nuova normativa stabilisce che:

- La fattura di acquisto non può essere registrata (quindi detratta) nel registro degli acquisti se non è pervenuta in formato elettronico prima della scadenza della liquidazione mensile o trimestrale.

- Le fatture datate dicembre e pervenute nell'anno successivo, fatta salva la tolleranza di 5 giorni, devono essere registrate a parte nel registro degli acquisti relativo all'anno successivo e possono essere portate in detrazione nella dichiarazione annuale relativa all'anno di competenza, ma non nella liquidazione mensile o trimestrale.
La dichiarazione annuale scade il 30 aprile.

SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI

Normativa dal 1° gennaio 2017

Il DDL 2233/2016 (Job Act del Lavoro Autonomo) è stato approvato dal Senato il 3/11/2016 ed è stato trasmesso alla Camera per l'approvazione. L'apposita Commissione ha iniziato l'esame il 20/12/2016. E' stato approvato dalla Camera il 10/05/2017 e pubblicato sulla Gazzetta il 13/06/17-

A conferma di quanto da noi sempre sostenuto: *“così come una rivista scientifica, un quotidiano economico-finanziario, un libro specifico, un'enciclopedia specialistica, sono considerati costi totalmente deducibili, non si riesce a comprendere perché un corso od un seminario debbano essere considerati ad utilizzo promiscuo, e cioè una parte per l'attività ed una parte per l'informazione personale. Come se l'aggiornamento professionale non fosse in stretta correlazione con l'attività svolta”* le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio, sono deducibili nella misura del 100 per cento del loro ammontare, sino ad un limite complessivo annuo di 10.000 euro.

Le spese di partecipazione a corsi e seminari sono composte da:

- il costo del corso o del seminario.

Se il corso è fatturato da un lavoratore autonomo e non, ad esempio, da un'associazione o un altro ente o una società, il partecipante contribuente minimo o ordinario (non se forfetario) deve operare la ritenuta d'acconto in ragione del 20% sull'imponibile.

Se il corso è tenuto nella U.E. da soggetto comunitario occorre che il partecipante sia in possesso del VIES, applichi il reverse-charge, e produca il Modello Intrastat (vedi operazioni con l'estero).

L'importo della fattura è deducibile al 100%.

- il costo delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione al corso o seminario sono altresì deducibili al 100%, sempre nell'ambito dei 10.000 euro complessivi. Deve essere richiesta la fattura e non la ricevuta.

IL RIMBORSO SPESE

Può succedere che, per l'espletamento della propria attività, l'operatore D.B.N. debba sostenere spese di trasferta, che, in un modo o nell'altro, vengono addebitate al committente, ad integrazione del corrispettivo della prestazione pura e semplice.

L'art. 10 del D.lgs. 175/2014 "semplificazioni fiscali" ha introdotto un'importante modifica all'art. 54 del TUIR:

ART. 10 - (Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista."

La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 1° gennaio 2015.

Ne consegue che il committente potrà provvedere a sostenere direttamente le spese di vitto ed alloggio del professionista ed il professionista non dovrà più addebitare in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del costo abbattuto prima del 75% e poi nel limite complessivo del 2% dei compensi globali.

Qualora, invece, il committente non sostenga direttamente le spese di vitto ed alloggio, il professionista dovrà, per poter recuperare il costo, addebitare al committente il costo della trasferta, esponendolo dettagliatamente nella fattura oppure conglobandolo nel corrispettivo della prestazione,

REGIME ORDINARIO

I DOCUMENTI DI SPESA:

TRENITALIA

Signor ROSSI ANTONIO

Hotel al buon riposo

Spett. **Rossi Antonio**

Pernottamento e colazione	100,00
I.V.A. 10%	<u>10,00</u>
TOTALE	110,00

Presupponiamo che il **corrispettivo della prestazione** ammonti a **500,00 euro**.

Vi sono due possibili fattispecie di fatturazione:

addebito delle spese conglobate nel corrispettivo della prestazione:

<i>Rossi Antonio</i>	Spett. Centro Benessere
Per mie prestazioni xyxyxyx	630,00
I.V.A. 22%	<u>138,60</u>
TOTALE	768,60
A dedurre R.A. 20%	<u>126,00</u> -
Netto	<u>642,60</u>

addebito delle spese espresse in fattura

<i>Rossi Antonio</i>	Spett. Centro Benessere
Per mie prestazioni xyxyxyx	500,00
Spese viaggio	30,00
Pasto e pernottamento	<u>100,00</u>
	630,00
I.V.A. 22%	<u>138,60</u>
TOTALE	768,60
A dedurre R.A. 20% su 630,00	<u>126,00</u> -
Netto	<u>642,60</u>

In entrambi i casi:

il committente porta a costo fiscale 630,00.

il percettore	porta a ricavo	630,00	
	porta a costo (in conseguenza della registrazione del documento di acquisto)		
		105,00	: 30.00 = 100% delle spese viaggio
			75.00 = 75% delle spese di soggiorno
	imponibile fiscale	525,00	di primo acchito.

Ma, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà confrontare il totale delle spese per vitto e alloggio sostenute nell'anno con i ricavi dichiarati:

Se l'importo complessivo di dette spese supera il 2% dei ricavi, la parte eccedente non potrà essere portata in deduzione dal reddito fiscale.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il dettato fiscale per il contribuente minimo è rappresentato da quanto stabilito dall'art. 1, comma 104 della legge 244/2007:

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo (dei contribuenti minimi) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione.

Per cui non si pone il problema del mancato recupero delle spese, potendo portare in deduzione il 100% delle spese per alberghi e ristoranti, purché inerenti.

I DOCUMENTI DI SPESA.

TRENITALIA
Signor ROSSI ANTONIO
TORINO – MILANO A.R. Euro 30,00

<i>Hotel al buon riposo</i>	
Spett. Rossi Antonio	
Pernottamento e colazione	100,00
I.V.A. 10%	<u>10,00</u>
TOTALE	110,00

Presupponiamo che il **corrispettivo della prestazione** ammonti a **500,00 euro**.

Vi sono due possibili fattispecie di fatturazione:

addebito delle spese conglobate nel corrispettivo della prestazione:

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art.1 comma 100 Legge 244/2007
 Reddito sogg. imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE 22/12/2011

Rossi Antonio	
Spett. Centro Benessere	
Per mie prestazioni xyxyxyx	500,00
Spese viaggio	30,00
Pasto e pernottamento	<u>110,00</u>
TOTALE	<u>640,00</u>
Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art.1 comma 100 Legge 244/2007	
Reddito sogg. imposta sostitutiva. Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto. Provv. AdE 22/12/2011	

il percettore	porta a ricavo	640,00
	porta a costo (in conseguenza della registrazione del documento di acquisto)	140,00
	imponibile fiscale	500,00
il committente	porta a costo fiscale	640,00.

In regime forfetario la procedura per la fatturazione delle spese al committente ricalca quella del regime dei contribuenti minimi, con la differenza sostanziale che, se le spese di trasferta non sono sostenute direttamente dal committente, i costi non potranno essere dedotti dal reddito, appunto perché in tale regime.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico imposte sui redditi)

Art. 54, comma 1 - il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione

Art. 54, comma 5 – Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, *nonché le prestazioni di viaggio e trasporto* acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

ATTENZIONE!

Le parole *nonché le prestazioni di viaggio e trasporto* hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017, per cui sino al 31/12/2016 le spese di trasporto (aereo, treno, autobus, traghetto, taxi), se sostenute direttamente dal committente, costituiscono spese di rappresentanza per questi e reddito per il professionista.

LA GESTIONE SEPARATA DELL'I.N.P.S.

➤ **LA FORMA PREVIDENZIALE DEI PROFESSIONISTI SENZA CASSA**

I.N.P.S. – GESTIONE SEPARATA

L' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI SENZA CASSA PREVIDENZIALE

La GESTIONE SEPARATA è una forma previdenziale dell'INPS, istituita con la legge 8 agosto 1995, n.335.

Per quanto qui concerne, sono obbligati all'iscrizione.

- i soggetti che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma cassa di previdenza;
- i lavoratori autonomi occasionali, per la quota di reddito eccedente i 5.000 euro annui;
- i co.co.pro.

I professionisti ed i lavoratori occasionali versano il contributo alla gestione separata con lo stesso meccanismo dell'IRPEF:

- il saldo relativo all'anno precedente nel mese di giugno/luglio
- il primo acconto dell'anno in corso nel mese di giugno/luglio
- il secondo acconto dell'anno in corso nel mese di novembre.

Il versamento del contributo per i collaboratori è effettuato dal committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Il contributo per il 2020 ammonta al 25,72% del reddito prodotto. Il 25,98% per il 2021.
Il primo acconto corrisponde al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente.
Il secondo acconto corrisponde al 40% del contributo dovuto per l'anno precedente.

Per i pensionati, i lavoratori dipendenti, gli iscritti ad altre casse di previdenza obbligatorie, che svolgono anche attività di lavoro autonomo, il contributo da versare si calcola al 24% sul reddito dell'attività, anziché al 25,72/25,98%.

I contributi INPS versati in un anno (saldo + 1° acconto + 2° acconto) sono deducibili nell'anno successivo:

- per il contribuente minimo: dal reddito di lavoro autonomo (nel quadro LM al rigo **7** Redditi PF 2020)
- per il contribuente forfetario: dal reddito di lavoro autonomo (nel quadro LM rigo **35** Redditi PF 2020)

- per il contribuente ordinario: dal reddito complessivo (nel quadro RP al rigo **21** Redditi PF 2020)

Diversamente da quanto previsto per la gestione artigiani e commercianti, non è richiesto un contributo minimo.

E' previsto un **massimale** annuo oltre il quale non si calcolano i contributi, che per il 2019 ammonta a 102.543 euro. Tale massimale viene adeguato annualmente in base all'indice ISTAT.

E' previsto un **minimale** per il solo calcolo dei periodi contributivi.
Per il 2019 ammonta a 15.878 euro, equivalente ad un contributo di 4.400 per i soggetti all'aliquota del 27,72% o di 3.810 euro per i soggetti all'aliquota del 24%.
Il minimale di cui trattasi comporta che, chi versa un contributo pari o superiore al minimale stesso, si trova accreditato un anno di contribuzione ai fini pensionistici.
Se invece, ad esempio, un soggetto al 27,72%, versa un contributo di 2.200 euro si vedrà accreditato, ai fini del conteggio degli anni di contribuzione, solo sei mesi; se versa 367 euro un solo mese.

Il diritto alla pensione di tipo contributivo matura a **70 anni e 7 mesi** se si sono versati almeno 5 anni di contributi (rapportati al minimale).

L'iscrizione alla gestione separata comporta una gestione autonoma della stessa, e, nel caso di coesistenza di altra gestione previdenziale, verranno liquidate pensioni separate. È possibile ricorrere sia alla ricongiunzione, sia al cumulo, sia alla totalizzazione, a determinate condizioni, con i contributi versati ad altre gestioni dell'INPS.

Per conoscere quanto spetti di pensione, è opportuno rivolgersi direttamente all'INPS o ad un consulente del lavoro, un patronato o sindacato.

L'apertura della posizione INPS.

L'operatore shiatsu che inizia l'attività deve iscriversi alla gestione separata dell'INPS.

L'iscrizione deve avvenire esclusivamente in via telematica, per cui è necessario rivolgersi ad un soggetto autorizzato, oppure, se in possesso dello SPID, accedere al sito dell'INPS, nella sezione servizi al cittadino e compilare l'apposito modulo di iscrizione. Quale codice attività si inserirà il 96.09.09, ora previsto valido anche per le attività professionali.

Il contributo INPS dovuto dall'operatore DBN.

Indipendentemente dal regime fiscale adottato, l'operatore DBN calcola il contributo dovuto alla gestione separata dell'INPS sulla base del reddito prodotto per un determinato anno.

Per il contribuente in regime ordinario corrisponde all'imponibile fiscale determinato ai fini del reddito professionale.

Per il contribuente minimo o forfetario corrisponde all'imponibile fiscale determinato ai fini del reddito professionale, aumentato dell'importo dei contributi previdenziali eventualmente dedotti.

L'indennità di malattia o maternità per gli iscritti alla gestione separata.

L'indennità di malattia spetta:

- a lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata: non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza,
- con un minimo di 3 mesi di contributi accreditati.

Per la definizione delle spettanze e le pratiche di richiesta invitiamo a rivolgersi ad un Patronato qualificato.

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

- **PAGAMENTO IMPOSTE - SALDO E ACCONTI**
- **SALDO E ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI
NEL REGIME FORFETARIO**
- **SANZIONI FISCALI**
- **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Sostituisce ACCONTI E SALDO NELLE IMPOSTE SUI REDDITI

PAGAMENTO IMPOSTE – SALDO E ACCONTI

IMPOSTE E TASSE NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

I fondi necessari per far fronte alla fornitura dei servizi gratuiti erogati al cittadino si distinguono in quattro tipologie di tributi:

- Imposte patrimoniali
- Imposte dirette
- Imposte indirette
- Tasse

Le **IMPOSTE PATRIMONIALI** si applicano sui beni posseduti dal cittadino, indipendentemente dalla redditività degli stessi. La più nota è quella relativa al possesso di terreni e fabbricati, ancorché improduttivi di reddito: l'**IMU** Imposta Municipale Unica.

Le **IMPOSTE DIRETTE** colpiscono il cittadino sui redditi effettivamente o virtualmente prodotti:

- * l'**IRPEF** Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche,
- * l'**IRES** Imposta sul Reddito delle Società e degli Enti Commerciali, normate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986;
- * le **IMPOSTE SOSTITUTIVE dell'IRPEF** normate dalle leggi di introduzione di ogni singolo regime specifico;
- * l'**IRAP** Imposta Regionale sulle Attività Produttive normata dal D.Lgs. 446/1997.

Le **IMPOSTE INDIRETTE** colpiscono indirettamente il reddito del cittadino, per il trasferimento di proprietà di un bene o di un servizio.

- * l'**IVA** Imposta sul valore aggiunto, normata dal DPR 633/72, che si applica su ogni cessione di beni o servizi da parte dei fornitori agli acquirenti e che il cittadino paga sull'acquisto di beni e servizi;
- * l'**IMPOSTA di REGISTRO**, normata dal DPR 131/1986, che colpisce i trasferimenti di possesso o di detenzione degli immobili;

- * l'**IMPOSTA IPOTECARIA e CATASTALE**, normate dal D.Lgs. 347/1990 che definisce le norme e le imposte sui trasferimenti di diritti sugli immobili;
- * l'**IMPOSTA di BOLLO**, normata dal DPR 642/1972, che si applica sulla formazione per iscritto di atti e documenti.

Le **TASSE** sono tributi, generalmente imposti da Enti locali, sulla concessione di utilizzo di beni e prestazioni di servizio specifiche, ad esempio la tassa sulla **pubblicità**, sullo **smaltimento dei rifiuti** urbani, ecc.

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF

L'IRPEF colpisce il possesso dei seguenti redditi, effettivi o presunti:

- Redditi fondiari;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;
- Redditi diversi.

Il reddito imponibile di **lavoro autonomo** è dato sostanzialmente dalla differenza tra ricavi e costi, dedotti i contributi previdenziali versati. Non analizziamo qui la deducibilità di ogni singolo costo. E' compito del commercialista.

Una volta determinato il reddito imponibile fiscale, l'imposta si calcola applicando le seguenti aliquote:

- * fino a 15.000 euro il 23%;
- * oltre 15.000 fino a 28.000 il 27%;
- * oltre 28.000 fino a 55.000 il 38%;
- * oltre 55.000 fino a 75.000 il 41%;
- * oltre 75.000 euro il 43%.

Esempio: reddito imponibile = 30.000;

Calcolo dell'imposta: $15.000 \times 23\% = 3.450$; $13.000 \times 27\% = 3.210$; $2.000 \times 38\% = 760$;

Imposta lorda = $3.450 + 3.210 + 760 = 7.420$.

Da questa si sottraggono le eventuali detrazioni spettanti

- per carichi di famiglia,
- per lavoro dipendente o per lavoro autonomo
- per gli oneri detraibili sostenuti nell'esercizio (mutui, spese mediche, scolastiche, assicurazioni, ecc.)
- per la quota di competenza degli oneri pluriennali detraibili (ristrutturazioni, risparmio energetico, ecc...)

e si ottiene l'**imposta netta** dell'esercizio che, sommata all'Addizionale Regionale e all'Addizionale Comunale, costituisce, per il lavoratore autonomo senza dipendenti, il costo fiscale

effettivo dell'esercizio. Per altre tipologie di contribuenti (artigiani, commercianti, professionisti con dipendenti) sarà necessario conteggiare anche l'IRAP.

Dalla differenza tra l'imposta netta ed eventuali crediti d'imposta spettanti o ritenute d'acconto subite si ottiene l'**imposta dovuta** per l'esercizio. Sottraendo gli acconti versati per l'anno di competenza si ottiene l'**importo da versare a saldo**.

L'imposta deve esser determinata entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello per il quale si calcola.

Entro il 30 giugno di ogni anno si deve pagare il saldo dell'IRPEF dovuta per l'anno precedente, dedotti gli acconti versati, nonché un primo acconto delle imposte per l'anno in corso (50% dell'imposta netta dovuta per l'anno precedente)

Entro il 30 novembre dello stesso anno si dovrà pagare un secondo acconto di pari importo.

IMPOSTE DIRETTE – Imposte sostitutive dell'IRPEF

Determinate tipologie di reddito, per regime naturale o per opzione, pur nel rispetto dei presupposti e delle metodologie di liquidazione dell'IRPEF, calcolano l'imponibile in modo diverso e scontano un'aliquota diversa dall'IRPEF.

Ricordiamo per i FABBRICATI

- il regime **di cedolare secca**: imponibile = 100% del canone di locazione; imposta 22% o 10% se in Comune ad alta densità abitativa.

Per LAVORO AUTONOMO e IMPRESA:

- il regime agevolato dei **contribuenti minimi** (regime soppresso che opera ancora sino al raggiungimento del 35° anno di età del contribuente): imponibile = come per l'IRPEF; imposta 15%.
- Il regime **forfetario**: imponibile = percentuale di redditività applicato all'attività esercitata; imposta 5% se new-entry, 15% dopo i 5 anni di attività.

Entrambi i regimi non prevedono le detrazioni spettanti per carichi di famiglia, per lavoro dipendente o per lavoro autonomo, per gli oneri detraibili ai fini dell'IRPEF, per la quota di competenza degli oneri pluriennali detraibili.

Il pagamento dell'imposta funziona come per l'IRPEF.

IMPOSTE DIRETTE - IRAP

L'IRAP colpisce il possesso dei seguenti redditi, effettivi o presunti:

- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;

Il reddito imponibile di lavoro autonomo è dato sostanzialmente dalla differenza tra ricavi e costi, dove tra i costi non si comprende il costo relativo al lavoro dipendente e si detrae in sostituzione il costo dei contributi versati e 5.000 euro rapportati ad anno per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato. Si detrae inoltre una quota fissa di 13.000 euro di imponibile.

Sul reddito imponibile, viene applicata un'aliquota differenziata per tipologia di soggetto e regione di appartenenza. Per l'aliquota ordinaria il 3.9%, che costituisce l'**imposta netta** dell'esercizio.

Dalla differenza tra l'imposta netta ed eventuali crediti d'imposta spettanti si ottiene l'**imposta dovuta** per l'esercizio. Sottraendo gli acconti versati per l'anno di competenza si ottiene l'**importo da versare a saldo**.

Entro il 30 giugno di un determinato anno si deve pagare il saldo dell'IRAP dovuta per l'anno precedente, dedotti gli acconti versati, nonché un primo acconto (50%) delle imposte che si dovranno pagare per l'anno in corso

Entro il 30 novembre dello stesso anno si dovrà pagare un secondo acconto di pari importo.

RATEAZIONE DELLE IMPOSTE

Imposte e contributi dovuti entro il 30 giugno possono essere saldati in un'unica soluzione al 30 giugno, oppure rateizzati sino a 6 rate di pari importi

Sulle rate è dovuto un interesse dello 0,33% mensile:

al 30 giugno = 1.000,00 euro ogni mille euro;

al 16 luglio = 1.001,80 euro ogni mille euro;

al 20 agosto = 1.005,10 euro ogni mille euro;

al 16 settembre=1.008,40 euro ogni mille euro;

al 16 ottobre = 1.011,70 euro ogni mille euro;

al 16 novembre=1.015,00 euro ogni mille euro.

Imposte e contributi possono altresì essere saldati con decorrenza dalla seconda scadenza (31 luglio) con una maggiorazione dello 0,40% = 1.004,00 euro ogni mille euro.

IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con la medesima metodologia delle imposte dirette devono essere versati i contributi alla Gestione Separata INPS ed i contributi INPS Gestione Artigiani e Commercianti dovuti sul reddito eccedente il minimale. I due acconti sono dovuti in ragione del 40% ciascuno. Del contributo dovuto per l'anni precedente.

ACCONTO IN MISURA RIDOTTA

Gli acconti devono essere pagati nella misura sopraindicata calcolando come reddito presunto quello dell'anno precedente.

Qualora il contribuente ritenga di realizzare nell'anno in corso un reddito (decisamente) inferiore, può ridurre gli acconti in proporzione.

Rammentiamo che gli acconti sono acconti, per cui al momento del saldo la differenza verrà conguagliata, in più od in meno. L'importo eventualmente versato in più verrà immediatamente recuperato sul saldo dovuto.

Se, per qualsiasi motivo, non si versano gli acconti, o se ne riduce l'entità, stante la possibilità di pagarli in funzione del reddito presunto per l'anno corrente, sarà possibile:

- pagare la differenza dovuta con il "ravvedimento operoso" entro i termini della dichiarazione per l'anno corrente, nella quale si considereranno "versati" nella stessa dichiarazione, con una maggiorazione del 3,75% sull'acconto pagato tardivamente.
- non pagarla e non considerarla versata nella dichiarazione, quindi pagarla inglobata nel saldo. Sarà l'AdE a comminare la sanzione del 30% (10 % se entro 10 giorni) sull'importo stesso, per ritardato pagamento.

Esempio di pagamento dell'acconto e del saldo

- ✓ Relativamente all'anno 2020 risulta un'imposta dovuta di 1.000 euro.
- ✓ Nel corso dell'anno 2020 sono stati versati acconti per l'anno 2020 per un totale di 850 euro.

Entro il 30 giugno 2021 deve essere versato:

- Il saldo relativo all'anno 2020 di 150 euro (1.000 - 850)
- Il primo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)

Entro il 30 novembre deve essere versato;

- Il secondo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)

Risulta evidente che, chi nell'anno 2020 non ha versato acconti, ad esempio perché l'attività è iniziata in quell'anno, si troverà a dover effettuare un versamento di importo doppio:

Entro il 30 giugno 2021:

- ❖ Il saldo relativo all'anno 2020 di 1.000 euro

- Il primo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)

Entro il 30 novembre deve essere versato;

- Il secondo acconto relativo al 2021 di 500 euro (50% di 1.000)

Il costo fiscale del 2020 continua ad essere 1.000 euro.

Non confondiamo i termini.

Il SALDO eventualmente versato in eccedenza prevede una specifica richiesta di compensazione o rimborso nel quadro RX sez.1 se scoperto prima della trasmissione della dichiarazione relativa al 2020, oppure una dichiarazione integrativa o un'apposita istanza all'AdE per il rimborso.

L'ACCONTO è un importo che, se versato in eccedenza, può tranquillamente essere utilizzato in compensazione con altri debiti tributari o previdenziali sino al momento della dichiarazione per l'anno di competenza (2021).

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

PAGAMENTO IMPOSTE – SALDO E ACCONTI

IMPOSTE E TASSE NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

I fondi necessari per far fronte alla fornitura dei servizi gratuiti erogati al cittadino si distinguono in quattro tipologie di tributi:

- Imposte patrimoniali
- Imposte dirette
- Imposte indirette
- Tasse

Le **IMPOSTE PATRIMONIALI** si applicano sui beni posseduti dal cittadino, indipendentemente dalla redditività degli stessi. La più nota è quella relativa al possesso di terreni e fabbricati, ancorché improduttivi di reddito: l'**IMU** Imposta Municipale Unica.

Le **IMPOSTE DIRETTE** colpiscono il cittadino sui redditi effettivamente o virtualmente prodotti:

* l'**IRPEF** Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche,

* l'**IRES** Imposta sul Reddito delle Società e degli Enti Commerciali,

normate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986;

* le **IMPOSTE SOSTITUTIVE dell'IRPEF** normate dalle leggi di introduzione di ogni singolo regime specifico;

* l'**IRAP** Imposta Regionale sulle Attività Produttive normata dal D.Lgs. 446/1997.

Le **IMPOSTE INDIRETTE** colpiscono indirettamente il reddito del cittadino, per il trasferimento di proprietà di un bene o di un servizio.

* l'**IVA** Imposta sul valore aggiunto, normata dal DPR 633/72, che si applica su ogni cessione di beni o servizi da parte dei fornitori agli acquirenti e che il cittadino paga sull'acquisto di beni e servizi;

* l'**IMPOSTA di REGISTRO**, normata dal DPR 131/1986, che colpisce i trasferimenti di possesso o di detenzione degli immobili;

* l'**IMPOSTA IPOTECARIA e CATASTALE**, normate dal D.Lgs. 347/1990 che definisce le norme e le imposte sui trasferimenti di diritti sugli immobili;

* l'**IMPOSTA di BOLLO**, normata dal DPR 642/1972, che si applica sulla formazione per iscritto di atti e documenti.

Le **TASSE** sono tributi, generalmente imposti da Enti locali, sulla concessione di utilizzo di beni e prestazioni di servizio specifiche, ad esempio la tassa sulla **pubblicità**, sullo **smaltimento dei rifiuti** urbani, ecc.

SALDO E ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI NEL REGIME FORFETARIO



Andate nel ferramenta sotto casa ed acquistate un maialino.

Può andar bene anche la classica scatola di scarpe, ma abbiate l'avvertenza di sigillarla opportunamente, onde evitare di cadere in insane tentazioni.



Ogni volta che incassate 100 euro inseritene 20 nel maialino e gli altri 80 utilizzateli come meglio ritenete opportuno: per pagare i costi della vostra attività, in primis il commercialista, per le necessità della famiglia, per i vostri piaceri personali. *L'importo esatto da inserire è riportato al capitolo PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER OPERATORI E INSEGNANTI del manuale.*



Il 30 giugno, dopo aver ricevuto dal commercialista il conteggio per il pagamento del saldo delle imposte e contributi dovuti per l'anno precedente e del primo acconto dell'anno in corso, rassegnatevi a sacrificare il maialino e contestualmente acquistatene uno nuovo che rimarrà in vita sino al 30 novembre dello stesso anno.



Si verificheranno 3 casi:

- Se nell'annuo nuovo state realizzando lo stesso fatturato dell'anno precedente il denaro accantonato nella pancia del maialino corrisponderà all'importo che dovete pagare, con una piccola eccedenza, che reinserirete nella pancia del nuovo maialino.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato superiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino sarà eccedente rispetto all'importo che dovete pagare. L'eccedenza accantonatela nella pancia del nuovo maialino.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato inferiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino non sarà sufficiente per pagare quanto dovuto. In tal caso, potete richiedere al commercialista di ricalcolare l'importo dell'acconto, in

funzione della disponibilità riscontrata, ma la differenza deve giustificare la richiesta altrimenti vi costerà più la salsa del pesce: è un acconto che verrà conguagliato col saldo



Il 30 novembre dovrà essere corrisposta la seconda rata di acconto; soppressione del maialino vecchio ed acquisto di un maialino nuovo
Si verificheranno 3 casi:

- Se nell'anno nuovo state realizzando lo stesso fatturato dell'anno precedente il denaro accantonato nella pancia del maialino corrisponderà all'83,33% dell'importo che dovete pagare.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato superiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino sarà eccedente di almeno il 16,66% rispetto all'importo che dovete pagare. L'eccedenza accantonatela nella pancia del nuovo maialino.
- Se nell'anno nuovo state realizzando un fatturato inferiore a quello dell'anno precedente, il denaro accantonato nella pancia del maialino non sarà sufficiente per pagare quanto dovuto. In tal caso vale quanto indicato per la scadenza del 30 giugno.

La carenza del 16,66% si origina dal fatto che l'Erario pretende un acconto per l'anno in corso del 100% al 30 novembre anziché o un acconto del 91,67% al 30 novembre oppure il 100% al 31 dicembre. In buona sostanza si esige il pagamento di imposte, sia pur in acconto, su un reddito non realizzato e non si sa se realizzabile. A me pare tanto un furto legalizzato, che in ogni caso, o da una parte o dall'altra (vedi ad esempio con un aumento di aliquota) ce lo farebbero sborsare.

SANZIONI FISCALI

Qualora gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria siano stati omessi o siano stati adempiuti oltre i termini stabiliti, vengono applicate sanzioni amministrative (oltre che penali nel caso ricorrano). D.lgs. 471/1997.

Si tenga presente che le sanzioni saranno determinate in funzione della gravità della violazione e della "personalità fiscale" del contribuente, nonché della posizione assunta (collaborazione od ostruzionismo) in sede di verifica.

La normativa in merito alle sanzioni è piuttosto complessa, e non può essere riassunta in poche pagine. Lasciamo pertanto al commercialista del contribuente la definizione delle sanzioni specifiche, limitandoci ad esporre, a titolo informativo, le sanzioni edittali relative alle principali violazioni nelle quali può incorrere l'operatore shiatsu.

DICHIARAZIONI: I.V.A. – IRPEF - IRAP

Omessa presentazione

- | | |
|---|---|
| - se risultano dovute imposte: | |
| se presentata entro 1 anno dalla scadenza | dal 60% al 120%, minimo euro 200 |
| se presentata entro 2 anni dalla scadenza | dal 120% al 240%, minimo euro 250 |
| - se non risultano dovute imposte | da €. 250 a €. 1.000, raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili. |

Dichiarazione infedele (minori debiti o maggiori crediti dichiarati)

- | | |
|--|---|
| - se per errori materiali o di minima entità | dal 90% al 180% della maggiore imposta |
| - se fraudolenta | dal 135% al 270% della maggiore imposta |

CERTIFICAZIONE UNICA

Omessa, tardiva od errata presentazione

100 euro per ogni certificazione
non è ammesso il ravvedimento

MODELLO 770 semplificato

Omessa presentazione

- se le ritenute non sono state versate dal 120% al 240%, minimo euro 250 più €. 50 per ogni percipiente
- se le ritenute sono state versate da €. 250 a €. 2.000 più €. 50 per ogni percipiente

Dichiarazione infedele

dal 60% al 120% dei compensi non dichiarati

VERSAMENTI OMESSI O RITARDATI

30% dell'importo non versato;
15% se versati entro 90 giorni dalla scadenza

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE

20% dell'importo non trattenuto

OMESSA FATTURAZIONE DI OPERAZIONI IVA 100% dell'IVA non fatturata, minimo euro 500

MANCATA TENUTA O MANCATA ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

da €. 1.000 a €. 8.000

OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Da 1 a 5 volte l'imposta evasa

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Qualora si sia omesso il versamento di un tributo, oppure lo si sia versato per un importo inferiore al dovuto, è possibile avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, o dell'anno successivo, al fine di ridurre l'importo delle sanzioni previste per l'omesso od insufficiente versamento.

Per potersi avvalere del RAVVEDIMENTO OPEROSO è indispensabile che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, o che la violazione sia stata già constatata.

L'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO è stato attivato al fine di consentire al contribuente, che sia incorso in un errore od in una dimenticanza, di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni eccessive, e non per fornire un insperato finanziamento da parte del Ministero delle Finanze.

Pertanto, il contribuente che intende versare una somma dovuta oltre la data di scadenza deve trasmettere un Mod. F24 nel quale indicherà:

- L'importo che si intende regolarizzare
- La sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro il 14° giorno
- La sanzione del 1,5% se la regolarizzazione avviene tra il quindicesimo ed il trentesimo (non 1 mese!) dalla scadenza
- oppure la sanzione del 1,67% se la regolarizzazione avviene tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno dalla scadenza.
- oppure la sanzione del 3.75% se la regolarizzazione avviene tra il novantunesimo giorno e la data di scadenza della presentazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

- oppure la sanzione del 4,29 % se la regolarizzazione avviene tra la data di scadenza della presentazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e la data di scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo.
(Un mancato versamento del 2017 è ravvedibile, in assenza di accessi, verifiche, controlli, entro il 30 settembre 2019).
- L'interesse del 1% annuo (interesse semplice) > 0.50% dal 01/01/2020 < calcolato dalla data di scadenza alla data del versamento.

I codici da utilizzare sono i seguenti.

	codice tributo	codice sanzione	codice interessi
IRPEF	40xx	8901	1989
ADDIZ. REGIONALE	3801	8902	1994
ADDIZ. COMUNALE	3843-4	8903	1998
I.V.A.	60xx	8904	1991
SOSTITUTO D'IMPOSTA	1040	8906	addizionato all'imposta
IRAP	3800-12-13	8907	1993
IMPOSTE SOSTITUTIVE	1794 a 1800 - 4025	8913	1992

I dati da riportare nel Mod. F24 (codice tributo, rateazione, anno) sono quelli che si sarebbero utilizzati per il versamento nei termini prescritti.

L'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO si può utilizzare anche per sanare l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, purché la stessa venga presentata entro 90 giorni dal termine previsto.

La sanzione prevista è di 1/10 del minimo della sanzione edittale:

$$258 : 10 = 25,8 ; \text{ per troncamento} = 25,00$$

Codice tributo 8911

DETRAIBILITA' FISCALE DEL TRATTAMENTO D.B.N.

Il trattamento shiatsu, al pari di tutti i trattamenti olistici, non è fiscalmente detraibile, e cioè il ricevente non può portarsi in detrazione dall'IRPEF, nella dichiarazione dei redditi, il 19% dell'importo pagato. Nemmeno se prescritto da un medico. Nemmeno se effettuato da un medico.

Questo perché il trattamento shiatsu in Italia non è riconosciuto trattamento sanitario.

L'articolo 15 del TUIR stabilisce che sono detraibili dall'imposta lorda un importo pari al 19% (percentuale così modificata dal' art. 49, co.1, D.lgs. 15.12.1997) le spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (escluse ovviamente quelle dei portatori di handicap che sono deducibili al 100% dal reddito complessivo), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Nelle spese sanitarie rientra l'acquisto di medicinali.

Il medico ed il fisioterapista solitamente indicano in fattura “massaggio terapeutico”, quindi onere detraibile, cosa non possibile per gli operatori shiatsu.

Per par condicio viene riconosciuto a deputati, senatori, consiglieri regionali, il rimborso totale delle spese sostenute per i trattamenti shiatsu ed olistici in genere.

Da rilevare che alcune assicurazioni prevedono il rimborso dei trattamenti shiatsu, a determinate condizioni.

Attenzione! Dal 1° gennaio 2020 tutte le spese detraibili ai fine IRPEF, eccettuati i farmaci e le prestazioni ospedaliere e ASL, per essere detratte devono essere pagate con uno strumento “tracciabile”: carte di credito, bancomat, bonifico, assegno. Pertanto se la fattura di un professionista, ancorché detraibile (fattura del medico o del fisioterapista) viene pagata in contanti, la stessa non può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi!

*** L’informazione è stata rilevata da quotidiani e riviste, ma non per presa visione diretta.

LO STUDIO DELL’OPERATORE D.B.N.

- **L'APERTURA DELLO "STUDIO" DELL'OPERATORE D.B.N.**
- **STUDIO OLISTICO o CENTRO BENESSERE**
- **LO STUDIO IN GESTIONE ASSOCIATA**
- **NORME IGIENICHE ED EDILIZIE DELLO STUDIO OLISTICO**
- **UTILIZZO DI SPAZI E ATTREZZATURE DI TERZI**
- **IN CASO DI UTILIZZO DELLO STUDIO DA PARTE DI TERZI**

L'APERTURA DELLO "STUDIO" DELL'OPERATORE D.B.N.

Prima di addentrarci in qualsiasi considerazione riepiloghiamo qual è la posizione giuridica e fiscale dell'operatore D.B.N.

L'operatore D.B.N. è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi

Essendo la professione dell'operatore D.B.N. non regolamentata, aprendo la partita IVA ed effettuando l'iscrizione all'INPS, si può svolgere l'attività senza problemi. Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle imposte, dichiarazione dei redditi.

L'operatore D.B.N. può svolgere la propria attività per conto proprio, quale professionista:

- presso la propria abitazione
- presso l'abitazione del cliente
- in un locale apposito adibito a Studio
- presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente, impresa, professionista).

Il locale nel quale si esercita deve aver ottenuto l'agibilità. E' opportuno chiarire che in pratica tutte le unità abitative hanno già ottenuto l'agibilità, che, pertanto, deve essere richiesta nel solo caso di nuova costruzione, di ristrutturazione o di riaccatastamento.

In regola con l'agibilità, chiunque può esercitare nei locali, fermo restando che per determinate attività: studio medico, commercio di alimentari, parrucchieri, estetisti, ecc... è necessario un nulla-osta dell'ASL, specifico per l'attività esercitata, che dovrà essere acquisito dal Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Un avvocato, un ingegnere, un consulente aziendale, non necessitano di autorizzazione alcuna e possono, pertanto, aprire lo studio all'unica condizione che il locale sia "agibile".

Analogamente l'operatore D.B.N, non essendo l'attività medica o paramedica, né regolamentata da leggi.

Per l'esercizio della propria attività l'operatore D.B.N. non deve ottenere autorizzazione alcuna.

Ovviamente, se un'autorizzazione non è necessaria, **non deve essere richiesta.**

E' chiaro che se si richiede un'autorizzazione in assenza dei titoli necessari, l'autorizzazione non viene concessa.

Ora, se si esercita nella propria abitazione, presso l'abitazione dei riceventi, presso un locale gestito da terzi, difficilmente si è soggetti a controllo.

Se, invece, si esercita in un locale apposito adibito a studio, è necessario tener presente che l'occupazione di un'unità immobiliare (sia di proprietà, sia in affitto) comporta la denuncia ai fini della TARI. Ogni Comune ha un proprio modello. Laddove venga richiesta la tipologia di attività è opportuno indicare "trattamento per il benessere fisico, non terapeutico" ed evitare la parola "shiatsu", in considerazione di quanto detto.

Lo Studio può essere allocato in un'unità immobiliare di categoria A (abitazioni, studi, uffici) situata generalmente ad un piano dell'edificio, oppure di categoria C (negozi, botteghe, laboratori), ubicati generalmente al piano terreno sul fronte strada.

Se lo Studio è in un'unità immobiliare del gruppo A, eccetto il caso di utilizzo promiscuo dell'abitazione principale, è opportuno che questa sia A/10, e cioè "uffici e studi privati", in quanto, se classificata "abitazione", corre il rischio di dover subire una variazione di destinazione d'uso. Senza, peraltro, altre conseguenze, se non maggiori tasse immobiliari.

Se si intende allocare lo Studio in un locale del gruppo C è necessario preventivamente informarsi in Comune, presso l'ufficio tecnico:

- se è possibile aprire uno Studio professionale al piano terreno fronte strada (la risposta è positiva nella maggior parte dei casi)
- se è possibile aprire uno Studio professionale in un locale accatastato nella categoria C senza fare una variazione di destinazione da C ad A/10 (e la risposta potrebbe essere negativa).

Nel caso di impossibilità ad esercitare in un locale C/3, se il proprietario dei muri non acconsente alla variazione di destinazione è gioco-forza prendere in comunione il locale con un fisioterapista o con un estetista o, se si posseggono i titoli, aprire un centro benessere.

Nel caso di centro benessere l'attività non è professionale bensì imprenditoriale e il contributo previdenziale dovrà essere corrisposto alla gestione artigiani dell'INPS.

Nel caso di impossibilità ad aprire lo Studio in un locale C/1, sempre per lo stesso motivo, l'unica soluzione è quella di avviare contestualmente nel locale un'attività commerciale non alimentare. Nel caso si tratterà di locale aperto al pubblico e non di privata dimora, Si dovranno versare i contributi sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata in base al reddito della relativa attività. Non si garantisce che il Comune non possa trovare a ridire, ma si troverà sempre di fronte alla realtà di un'attività commerciale.

Ciò non significa che uno Studio professionale non possa essere allocato in un C/1 o C/3, bensì che il locale in cui è situato uno Studio professionale deve essere accatastato in A/10,

Potrebbe sembrare la stessa cosa, ma non è così: la variazione di categoria è una questione fiscale e non tecnica

Peraltro l'obbligo di presentazione della SCIA riguarda le ditte artigianali, commerciali, industriali iscritte alla CCIAA, pertanto non i professionisti.

Normalmente l'indicazione apposta consiste in una targhetta di modeste dimensioni del tipo "Rossi Antonio – operatore shiatsu professionista – iscrizione R.I.O.S. n. 1234 del 01/01/01", e non è all'attenzione particolare della polizia urbana. Difficilmente vi sarà un controllo, se non dietro segnalazione specifica, e nel caso, lo shiatsuka potrà sempre affermare che l'attività svolta, non essendo né fisioterapica né

estetica, rientra nelle attività considerate dalla legge 4/2013 e può essere esercitata da chiunque, senza necessità di autorizzazione alcuna.

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a "terapie", "massaggi", e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore shiatsu si sovrapponga a quella dell'operatore sanitario.

Lo stesso varrebbe per le categorie C/1 "negozi e botteghe" e C/3 "laboratori per arti e mestieri", se non fosse che, normalmente, lo shiatsuka non si limita ad apporre una targhetta. Anziché opacizzare la vetrina, comincia ad esporre insegne megagalattiche, manifesti e locandine, inneggiando a "massaggi". In tal caso i vigili hanno un motivo di "attrazione". E diventa un attimino più difficile dimostrare che non si tratta di massaggi.

Se il funzionario che effettua il controllo è semplicemente "disinformato" sarà sufficiente esporgli quanto contenuto nella presente, e, quasi sicuramente, non vi saranno strascichi.

Se, invece, è "in malafede" la cosa si complica, poiché non vorrà sentir ragioni ed eleverà un verbale. Se effettivamente lo shiatsuka si sarà limitato ad effettuare trattamenti shiatsu, e non avrà sconfinato, sia pur solo indiziariamente, nel settore medico od in quello estetico, non avrà nulla da temere, ma saranno sicuramente rogne e contrattempi, per non parlare del fegato!

Di fondamentale rilevanza il fatto che lo Studio dell'operatore shiatsu è una "privata dimora", per accedere alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'operatore stesso o del Procuratore della Repubblica, eccettuato il caso di flagranza di reato o di controlli fiscali, mentre il laboratorio estetico od il centro benessere sono locali aperti al pubblico, accessibili da chiunque.

STUDIO OLISTICO o CENTRO BENESSERE

Lo **STUDIO OLISTICO** è situato nell'unità immobiliare nella quale l'operatore olistico svolge la propria attività ai sensi della legge 4/2013, con esclusione quindi delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Lo studio olistico è una privata dimora, Nessuno vi può accedere senza autorizzazione del conduttore, o del Procuratore della Repubblica, o del direttore dell'agenzia territoriale delle Entrate, o del comandante del nucleo della Guardia di Finanza competenti. Oppure in flagranza di reato. L'esercizio di un'attività senza licenza (estetista) **non è reato**; l'esercizio abusivo di una professione protetta (fisioterapista) è reato.

Il locale dove si esercita l'attività deve essere di categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

Può essere esercitata anche in locali accatastati in C/1 (negozi e botteghe) o C/3 (laboratori per arti e mestieri), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l'accatastamento in A/10, specificando esplicitamente che non si tratta di attività artigianale o commerciale.

Per lo studio olistico può anche essere utilizzata una parte dell'abitazione, in utilizzo promiscuo della stessa; in tal caso permane la categoria assegnata all'abitazione (da A/1 a A/11).

Trattasi di attività professionale, pertanto nessuna iscrizione alla CCIAA.

I contributi INPS sono dovuti alla Gestione Separata.

Il reddito rientra tra i redditi di lavoro autonomo.

Non occorre alcuna autorizzazione dell'ASL di competenza, né comunicazione al Comune dove si svolge l'attività, ad eccezione della denuncia ai fini TARI.

Il **CENTRO BENESSERE** è situato nell'unità immobiliare nella quale si svolgono attività perlopiù di estetica, o comunque dove si effettuano massaggi.

Il centro benessere è un locale aperto al pubblico. Chiunque può accedervi, e può essere allontanato forzatamente solo con l'intervento della Forza Pubblica.

Il locale dove si esercita l'attività deve essere di categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) o C/3 (laboratori per arti o mestieri). Può essere esercitato anche in locali accatastati in A/10 (uffici e studi privati), ma in tal caso è opportuno interpellare il Comune circa la non necessità di cambiare l'accatastamento in C/3.

Non può essere utilizzata l'abitazione in uso promiscuo.

Trattasi di attività artigianale. E' pertanto necessaria l'iscrizione alla CCIAA, che non può avvenire in assenza dei titoli abilitanti (diploma di estetista o di massaggiatore).

I contributi INPS sono dovuti alla gestione Artigiani (o Commercianti se impresa).

Il reddito rientra tra i redditi di impresa.

Occorre l'autorizzazione dell'ASL circa l'idoneità dei locali.

Occorre la SCIA al Comune.

Lo studio olistico può essere anche definito centro olistico, ed il centro benessere può anche essere definito studio olistico.

Non ha importanza la terminologia utilizzata, quello che rileva è l'effettivo esercizio dell'attività.

Questo per quanto attiene la legge; poi vi sono le varie interpretazioni ed applicazioni da parte degli addetti.

LO STUDIO IN GESTIONE ASSOCIATA

Premesso che le Società e le Associazioni in genere funzionano bene quando i Soci sono in numero dispari inferiore a 3, è doveroso esaminare in ogni caso la gestione associata di uno Studio, nel quale possano esercitare due o più operatori in discipline bionaturali, od anche in discipline diverse.

E' da **scartare subito l'idea di costituire uno Studio Associato**, semplicemente perché tale forma giuridica è riservata ai professionisti iscritti ad un Albo. L'Associazione tra Professionisti è prevista dalla legge 1815 del 1939, che ne esclude specificatamente la possibilità di utilizzo da parte dei professionisti non collegati. Principio confermato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 8 febbraio 2013, n. 4, in materia di società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate.

Esistono diverse possibilità, ma quella che riteniamo più pratica, ed a conti fatti la meno costosa, è quella dell'**utilizzo dello Studio in co-working**.

La formula più semplice di co-working è quella in cui un soggetto mette a disposizione, gratuitamente o contro corrispettivo, a terzi l'utilizzo di un locale attrezzato, comprensivo di beni mobili (futon, lettino, sedie, scrivania), utenze e servizi, solitamente con calendario ed orario preconcertati. Da rimarcare che l'occupante potrà considerare il locale quale luogo (secondario o principale) di esercizio della propria attività.

Il **contratto di utilizzo di spazi attrezzati e servizi** è una formula alternativa al contratto di locazione. Perché non si configuri la locazione commerciale è indispensabile che si tratti effettivamente di un locale "attrezzato", e non semplicemente quattro mura e di un contatore dell'energia elettrica.

Tale contratto è opportuno venga redatto per iscritto e contenga:

- * la durata del contratto,
- * i termini per l'eventuale risoluzione anticipata del contratto,
- * le modalità di accesso allo spazio,
- * gli obblighi e le responsabilità dell'occupante e la manleva del concedente,
- * l'eventuale cauzione versata dall'occupante
- * il riferimento alla privacy.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (ad esempio in caso di contenzioso).

Il detentore del locale (proprietario, comodatario, locatario con diritto di sublocazione) provvede a pagare ai fornitori i servizi messi a disposizione (solitamente luce, gas, acqua, ma anche telefono, reception, segreteria, ecc...), quindi ad addebitare agli occupanti l'utilizzo dello spazio e delle attrezzature, nonché le quote pro-capite dei servizi.

Sotto l'aspetto fiscale il detentore pagherà le imposte sulla differenza tra i ricavi incassati dagli occupanti ed i pagamenti ai fornitori di beni e servizi, in funzione della propria figura di contribuente. Solitamente si configura un'attività commerciale occasionale. Gli utilizzatori del locale porteranno in deduzioni i costi, il cui giustificativo consiste nel documento (ricevuta o fattura) rilasciato dal detentore, in funzione del proprio regime fiscale, quindi in deducibile in caso di regime forfetario.

Nel caso in cui il **locale** sia **di proprietà di uno degli utilizzatori**: il proprietario provvederà ad affittare il locale ad ogni singolo partecipante. Manterrà le utenze intestate al proprio nome, ed addebiterà i consumi ai partecipanti.

Altra possibilità da considerare è quella che sia **uno degli utilizzatori ad avere stipulato il contratto di affitto** con il proprietario, e di conseguenza sia l'intestatario anche delle utenze.

Esaminiamo la posizione del detentore in forza del contratto di affitto.
Inserisce tra i costi, fuori ambito IVA, il pagamento del canone di locazione corrisposto al proprietario (soggetto privato).
Inerisce tra i costi, fuori ambito IVA, il pagamento delle spese condominiali.
Inserisce tra i costi, in ambito IVA, il pagamento delle bollette relative alle utenze.
Riaddebita ai compartecipanti la quota dell'affitto, con semplice ricevuta, registrando l'operazione, fuori ambito IVA, in diminuzione dei costi.
Riaddebita ai compartecipanti la quota delle spese condominiali, con semplice ricevuta, registrando l'operazione, fuori ambito IVA, in diminuzione dei costi.
Riaddebita ai compartecipanti la quota delle utenze, emettendo regolari fatture, applicando la stessa aliquota IVA applicata dal fornitore, senza applicazione della ritenuta d'acconto. Registrando l'operazione in diminuzione dei costi. Nel caso di riaddebito a forfait l'IVA da applicare in fattura sarà quella del 22%.

E' da precisare che, nel caso il detentore operi nel regime dei forfetari, tutte queste operazioni eccetto il riaddebito a forfait, non rilevano tra le operazioni attive per cui non rientrano nel conteggio del reddito imponibile.

Circa l'**agibilità del locale** sarà necessario che lo stesso sia classificato in categoria catastale A/10 (studi-uffici) oppure in categoria ritenuta comunque idonea allo scopo (C/1 negozi, C/3 laboratori) e risponda alle esigenze dell'occupante per il quale sussistono requisiti specifici. In buona sostanza se nel locale verrà utilizzato solamente da operatori olistici, il locale non necessita di autorizzazioni particolari. Se tra gli operatori vi è un fisioterapista od un operatore sanitario il locale deve essere in possesso delle caratteristiche richieste per la tipologia specifica dell'attività ed aver ottenuto dall'ASL l'apposito certificato.

Sulla targhetta comparirà:

Antonio Rossi – operatore shiatsu

Adelio Bianchi – riflessologo

Maurizio Neri – operatore craniosacrale

Qualora si ritenesse opportuno costituire una società ad hoc, questa non potrà essere che una società commerciale (S.n.c., S.a.s., S.r.l.) che per esercitare un'attività dovrà iscriversi in Camera di Commercio e, conseguentemente i Soci operativi verranno iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS. In buona sostanza si tratterà di un **centro benessere** e non più di uno Studio.

***Per centro benessere si intende** una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali,*

tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:

- fitness e wellness;*
- tecniche e pratiche bionaturali.*

Per "trattamenti estetici" si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 (Disciplina dell'attività di estetista), finalizzati in via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l'aspetto estetico della persona.

Per "trattamenti fitness e wellness" si intendono le prestazioni ed i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.

Per "trattamenti con tecniche bionaturali" si intendono le prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona.

NORME IGIENICHE ED EDILIZIE DELLO STUDIO OLISTICO

Oltre alle norme del Regolamento d'Igiene del Comune di Torino, che trovate nella versione integrale al capitolo [LE NORME LEGISLATIVE PER LE DISCIPLINE BIO-NATURALI](#), non risultano sussistere altre norme specifiche in merito per l'esercizio delle discipline bio-naturali. Né il locale deve possedere altri requisiti se non quello dell'abitabilità.

Ad ogni buon conto, qualora un operatore intendesse strutturare il proprio Studio in modo consono alla professione, riportiamo le norme dettate da tale Regolamento.

Superfici minime, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera):

* metri quadri 14 per un solo posto di lavoro,

* metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon).

Per l'esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici:

* altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;

* superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

* i locali ad uso dell'esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80;

* i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie;

* i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri aero illuminanti previsti dalla normativa.

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale; per questo caso si rimanda alla lettura del testo originale, che impone tutta una serie di prescrizioni.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono possedere le seguenti caratteristiche:

* il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile

* le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;

* dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

* se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno ventilato con porta.

UTILIZZO DI SPAZI E ATTREZZATURE DI TERZI

Stabilito che l'operatore olistico può legittimamente operare

- presso la propria abitazione
- presso l'abitazione del ricevente
- in un locale apposito di proprietà o in affitto
- presso locali di terzi utilizzati per l'esercizio di altre attività: artigiane, commerciali, professionali, di associazioni

esaminiamo il rapporto che intercorre tra l'operatore ed il titolare del locale utilizzato per altre attività presso il quale viene esercitata l'attività olistica.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un esercente attività artigiana: estetista, centro benessere, palestra, ...

Esistono in pratica due soluzioni:

- Il centro benessere fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al centro benessere;
- L'operatore fattura la prestazione al ricevente ed il centro benessere fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

Il centro benessere fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al centro benessere.

Il centro benessere emette ricevuta fiscale, ora scontrino elettronico, (o fattura) al cliente per l'importo del trattamento. La ricevuta fiscale è sempre IVA compresa. La ricevuta fiscale è non soggetta ad IVA nell'unico caso in cui il centro benessere sia contribuente minimo o forfetario.

L'operatore emette regolare fattura al centro benessere per l'importo complessivo delle proprie prestazioni. La fattura deve essere emessa non più tardi del momento dell'incasso (=pagamento del centro benessere all'operatore). Se soggetta ad IVA è preferibile emetterla all'atto dell'incasso e non prima. La fattura è soggetta ad IVA se l'operatore è contribuente ordinario; è non soggetta se l'operatore è contribuente minimo o forfetario.

L'operatore olistico fattura la prestazione al ricevente ed il centro benessere fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

Il centro benessere addebita all'operatore l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, o a mezzo fattura o ricevuta, in base alla propria posizione fiscale, seguendo le istruzioni del proprio commercialista.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un esercente attività commerciale: erboristeria, ...

In questo caso esiste una sola soluzione:

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

L'esercente attività commerciale non può far rientrare nella propria attività l'attività professionale svolta dall'operatore.

Il commerciante addebita all'operatore l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, o a mezzo fattura o ricevuta, in base alla propria posizione fiscale, seguendo le istruzioni del proprio commercialista.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un professionista: medico, fisioterapista, altro operatore olistico, ...

Anche in questo caso esistono due soluzioni:

- Il professionista fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al professionista;
- L'operatore fattura la prestazione al ricevente ed il professionista fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

Il professionista fattura al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione al professionista.

Il professionista emette fattura al cliente per l'importo del trattamento.

La fattura è non soggetta ad IVA nell'unico caso in cui il professionista sia contribuente minimo o forfetario. Oppure, nel caso sia emessa da un professionista sanitario per una prestazione sanitaria, è esente ai sensi dell'art. 10.

L'operatore emette regolare fattura al professionista per l'importo complessivo delle proprie prestazioni. La fattura deve essere emessa non più tardi del momento dell'incasso (=pagamento da parte del professionista all'operatore). Se soggetta ad IVA è preferibile emetterla all'atto dell'incasso e non prima. La fattura è soggetta ad IVA se l'operatore olistico è contribuente ordinario; è non soggetta se l'operatore è contribuente minimo o forfetario.

L'operatore olistico fattura la prestazione al ricevente ed il professionista fattura all'operatore olistico l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature.

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

Il professionista addebita all'operatore l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, o a mezzo fattura o ricevuta, in base alla propria posizione fiscale, seguendo le istruzioni del proprio commercialista.

Rapporto intercorrente tra l'operatore olistico ed un'associazione

Anche in questo caso esistono due soluzioni:

- L'associazione offre il servizio al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione all'associazione;
- L'operatore utilizza spazi ed attrezzature dell'associazione e svolge l'attività professionalmente nei confronti del ricevente.

L'associazione offre il servizio al cliente e l'operatore olistico fattura la propria prestazione all'associazione.

Trattando con un'associazione non si concretizza un rapporto di "scambio" ma due rapporti distinti: Uno tra l'associazione ed il ricevente, al quale l'associazione riserverà il trattamento previsto dal proprio statuto (ricevuta se trattasi di attività istituzionale, fattura se trattasi di attività commerciale). Un secondo tra l'associazione e l'operatore, che fatturerà la propria prestazione all'associazione, né più né meno come fattura a qualsiasi soggetto IVA. Se trattasi di ASD sottoscrive una semplice ricevuta, a condizione di non esercitare professionalmente tale prestazione. Se l'attività è esercitata professionalmente è obbligatoria l'emissione della fattura.

L'operatore utilizza spazi ed attrezzature dell'associazione e svolge l'attività professionalmente nei confronti del ricevente.

L'associazione interviene nell'operazione unicamente quale gerente degli spazi ed attrezzature che cede in uso all'operatore. L'operazione avverrà secondo le disposizioni dello statuto dell'associazione. Solitamente l'operatore corrisponde all'associazione un "noleggio orario", assoggettato ad IVA.

L'operatore emette regolare fattura al ricevente, né più e né meno come per gli altri riceventi di studio, al momento dell'incasso, con addebito dell'IVA, eccetto il caso in cui l'operatore sia un contribuente minimo o forfetario.

IL GIOCO DELL'IVA.

Poiché non necessariamente l'operatore olistico ed il conduttore del locale operano nello stesso regime fiscale, nel determinare il corrispettivo del trattamento ed il compenso per l'utilizzo del

locale è necessario tener presente l'assoggettabilità e la detraibilità dell'IVA in funzione del regime fiscale in cui si opera.

Poniamo: addebito al ricevente = 50 euro (iva compresa)

Compenso al locatore = 15 euro (+ iva 22%)

	Ricavo	costo	margin	imponibile
Operatore olistico = contribuente ordinario				
Locatore : contribuente ordinario	40,98	15,00	25,98	25,98
Contribuente minimo o forfetario	40,98	15,00	25,98	25,98
Operatore olistico = contribuente minimo				
Locatore : contribuente ordinario	50,00	18,30	31,70	31,70
Contribuente minimo o forfetario	50,00	15,00	35,00	35,00
Operatore olistico = contribuente forfetario				
Locatore : contribuente ordinario	50,00	18,30	31,70	33,50
Contribuente minimo o forfetario	50,00	15,00	35,00	33,50
Operatore olistico = contribuente forfetario "nuove iniziative"				
Locatore : contribuente ordinario	50,00	18,30	31,70	22,33
Contribuente minimo o forfetario	50,00	15,00	35,00	22,33

Per agevolare il calcolo su parametri diversi riportiamo le seguenti tabelle:

➤ IVA : 22%

Totale: 60,00 euro	=	imponibile 49,18	+	iva 10,82
Totale: 55,00 euro	=	imponibile 45,08	+	iva 9,92
Totale: 50,00 euro	=	imponibile 40,98	+	iva 9,02
Totale: 45,00 euro	=	imponibile 36,89	+	iva 8,11
Totale: 40,00 euro	=	imponibile 32,79	+	iva 7,21
Totale: 35,00 euro	=	imponibile 28,69	+	iva 6,31
Totale: 30,00 euro	=	imponibile 24,59	+	iva 5,41

Imponibile: 30,00 euro	+	iva 6,60	=	totale 36,60
Imponibile: 25,00 euro	+	iva 5,50	=	totale 30,50
Imponibile: 20,00 euro	+	iva 4,40	=	totale 24,40
Imponibile: 15,00 euro	+	iva 3,30	=	totale 18,30
Imponibile: 10,00 euro	+	iva 2,20	=	totale 12,20

IN CASO DI UTILIZZO DELLO STUDIO DA PARTE DI TERZI

Un operatore olistico che ha la disponibilità di un locale ad uso Studio può concederlo in uso ad altri operatori in discipline bionaturali, od anche in discipline diverse.

E' necessaria una premessa.

Un operatore può esercitare la propria attività:

- Presso la propria abitazione, utilizzando promiscuamente la stessa sia per uso abitativo, sia quale Studio professionale.
- Presso un locale diverso dall'abitazione principale adibito a Studio professionale. In tal caso il locale deve essere accatastato in A10 (studi e uffici), oppure in C1 (negozi) o C3 (botteghe).
- Presso l'abitazione del ricevente
- Presso strutture di terzi.

Se il locale dove si opera non è di proprietà dell'operatore, pertanto sussiste un contratto di locazione o di comodato, è necessario che il proprietario esprima il proprio consenso, preferibilmente per scritto, a che il locale venga dato in uso a terzi.

Di base sono due le modalità di utilizzo di spazi di un locale:

- Utilizzo esclusivo per un periodo non limitato nel tempo di un locale, o porzione di esso (esempio: affitto di una stanza ad un solo utilizzatore per tutto un anno).
- Utilizzo non esclusivo di un locale, o porzione di esso, per un periodo limitato nel tempo (esempio: affitto di una stanza o di uno spazio attrezzato a utilizzatori diversi per un periodo limitato).

Per quanto concerne l'**agibilità del locale** sarà necessario che lo stesso risponda alle esigenze dell'occupante per il quale sussistono requisiti specifici. In buona sostanza se nel locale verrà utilizzato solamente da operatori olistici, il locale non necessita di autorizzazioni particolari. Se tra gli utilizzatori vi è un fisioterapista od un operatore sanitario il locale deve essere in possesso delle caratteristiche richieste per la tipologia specifica dell'attività ed aver ottenuto dall'ASL l'apposito certificato.

Circa la tipologia di contratto, fiscalmente vi sono tre formule adottabili:

- Il contratto di affitto (o di subaffitto se il locale è di proprietà di terzi), che deve essere redatto per scritto e registrato all'AdE.
- Il contratto di utilizzo di spazi attrezzati e servizi nel quale il locatore opera in qualità di soggetto privato, che deve essere registrato solo in caso d'uso.
- Il contratto di utilizzo di spazi attrezzati e servizi nel quale il locatore opera in qualità di soggetto IVA, che non necessita di registrazione.

Nei primi due casi l'operazione non entra nella sfera dell'attività professionale, ed il reddito deve essere dichiarato rispettivamente nel quadro RB o nel quadro RL del Modello Redditi PF. Al momento dell'incasso si emetterà una semplice ricevuta.

Nel terzo caso il reddito rientra nel reddito di impresa.

Per il locatore che opera in regime ordinario IVA, o in regime di contribuente minimo, ai fini fiscali non sussistono problemi specifici, in quanto l'imponibile fiscale è dato dalla differenza tra ricavi e costi. Ai fini contributivi invece si deve porre attenzione se assoggettare o meno il reddito di locazione alla Gestione Commercianti dell'INPS.

Il problema si pone per il **contribuente in regime forfetario**.

Premettiamo anzitutto che il ricupero dei costi (energia elettrica, acqua, gas, condominiali, se a piè di lista, giustificati e dettagliati proporzionalmente non deve essere fatturato (si emetterà una semplice ricevuta) e quindi non costituisce ricavo imponibile. Non è così se il ricupero è forfetizzato.

Per quanto concerne il canone di utilizzo, questo deve essere fatturato.

Se il fatturato annuo relativo al canone non è superiore al 20% del fatturato totale (parametro utilizzato ai fini della definizione delle imprese multiattività per gli Studi di Settore), può essere assommato al fatturato dell'attività principale, ed in tal caso verrà applicato l'indice di redditività previsto per questa.

Se il fatturato annuo relativo al canone supera il 20% del fatturato totale deve essere attribuito un codice attività specifico:

- Se il locale è in affitto: codice Ateco 82.11.02: Gestione di Uffici Temporanei, Uffici Residence, soggetto all'iscrizione alla Camera di Commercio ed alla gestione COMMERCianti dell'INPS. Indice di redditività 67%.
- Se il locale è di proprietà: codice Ateco 68.20.01: Locazione Immobiliare di Beni Propri o in Leasing soggetto all'iscrizione alla Camera di Commercio ed alla gestione COMMERCianti dell'INPS. Indice di redditività 86%. Attenzione: se questa rappresenta l'attività principale, non è ammesso l'ingresso nel regime forfetario!

LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU

- **LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU**
- **PROMOZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE COUPON**

LA PUBBLICITA' DELL'OPERATORE SHIATSU

E' buona norma evitare che, nel luogo dove si svolge l'attività, esistano riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a "terapie", "massaggi", e che l'utente possa in qualche modo fraintendere che la figura dell'operatore shiatsu si sovrapponga a quella dell'operatore sanitario.

E' opportuno utilizzare il termine "trattamento" anziché "massaggio".

Ovviamente la parola massaggio non può essere bandita qualora insita nella definizione dell'attività, ad esempio per il Traditional Thai Massage (Massaggio Tradizionale Thaiandese).

In tal caso, e comunque in ogni caso, è sempre opportuno specificare "trattamento di riequilibrio energetico" oppure "trattamento di ripristino funzionale", "trattamento non terapeutico", "prestazione non sanitaria".

L'articolo 1, terzo comma, della legge 4/2013 impone che in ogni documento e rapporto scritto con il cliente debba essere indicato "libera professione di cui alla legge 4/2013" (o simile).

IL BIGLIETTO DA VISITA

Nel biglietto da visita è essenziale riportare la denominazione dello Studio, l'indirizzo, il telefono.

Altre indicazioni che è opportuno siano riportate sono l'e-mail ed il sito web, nonché il logo e/o la sintetica descrizione dell'attività.

E' dubbio se l'indicazione "libera professione di cui alla legge 4/2013" sia obbligatoria anche sul biglietto da visita. In ogni caso l'indicazione

Antonio Rossi

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

non stona, fuga ogni dubbio e qualifica sempre.

La partita IVA può essere riportata nel caso specifico si operi con associazioni o soggetti IVA. Probabilmente risulta essere un inutile appesantimento nel caso si tratti principalmente con soggetti privati.

LA TARGA/INSEGNA

Può essere applicata, se non è vietato dal regolamento condominiale, sulla facciata del condominio purché non ne alteri il decoro architettonico.

Non necessita di autorizzazione dell'Assemblea, né di consenso dell'amministratore, anche se un'informativa in tal senso è sempre opportuna.

E' necessario consultare il Regolamento comunale al fine di conoscere se è necessaria la comunicazione in Comune e il pagamento dell'imposta di pubblicità (normalmente dipende dalla dimensione della targa).

PROMOZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE COUPON

Vi sono imprese che effettuano tramite internet campagne di vendita di servizi.

Solitamente, per quanto concerne l'**aspetto amministrativo**, la procedura è la seguente.

Chi intende pubblicizzare i propri servizi (che qui definiremo “operatore”) concorda con l’impresa che effettua la campagna di vendita (che qui definiremo “dealer”) l’importo del proprio servizio e la percentuale che verrà riconosciuta all’impresa.

Il dealer incasserà l’importo da chi acquisterà il servizio (che qui definiremo “ricevente”), rilasciandogli un coupon.

Il ricevente usufruirà del servizio pubblicizzato dal dealer, pagando l’operatore con il coupon.

Periodicamente il dealer emetterà una fattura all’operatore, addebitando il compenso pattuito e contestualmente corrisponderà la differenza tra il valore dei coupon venduti e la fattura stessa.

Per quanto concerne l'**aspetto fiscale** è necessario operare nel modo seguente:

La fattura deve essere emessa dall’operatore nei confronti del ricevente, per l’importo da questi corrisposto al dealer, **al momento di effettuazione della prestazione**, svolta a seguito dell’incasso del coupon.

In caso di insolvenza da parte del dealer, per il contribuente minimo non si genera obbligazione fiscale alcuna:

- ai fini delle imposte dirette, in quanto si devono considerare le sole fatture incassate nell’anno;
- ai fini dell’IVA in quanto le fatture dei minimi sono non soggette all’imposta.

Diverso il discorso per il contribuente in regime ordinario, se professionista, poiché

- ai fini delle imposte dirette, dovrà considerare le sole fatture incassate nell’anno;
- ai fini IVA, in caso di mancato incasso, dovrà comunque corrispondere l’IVA fatturata.

Per una miglior comprensione poniamo che si sia stabilito in 20 euro l’importo del servizio e 5 euro la “provvigione” del dealer.

Il ricevente corrisponde al dealer 20 euro.

L’operatore fattura 20 euro al ricevente.

Il dealer fattura all’operatore 5 euro e gli corrisponde 15 euro.

Nel caso di regime forfetario, poiché normalmente il compenso al dealer corrisponde al 30-35% dell’importo pagato dal ricevente, la detrazione forfetaria dell’operatore shiatsu, in ragione del 33% del fatturato, corrisponde alla fattura del dealer.

IL RAPPORTO FISCALE CON LE ASSOCIAZIONI

- **OPERATORI SHIATSU ED ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE**
- **OPERATORI e INSEGNANTI SHIATSU e A.S.D.**
- **LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE A.S.D.**
- **TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI EROGATI DALLE A.S.D. AGLI SPORTIVI DILETTANTI**
- **ASSOCIAZIONI - TRATTAMENTO AI SOCI: ATTIVITA' COMMERCIALE?**
- **ASSOCIAZIONI - COMPENSI AGLI ASSOCIATI**
- **LO SHIATSU NON È UNO SPORT**

IL RAPPORTO FISCALE CON LE ASSOCIAZIONI

OPERATORI SHIATSU ED ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Quanto espresso in questo capitolo non deve essere inteso, assolutamente, quale “normativa”. E’ semplicemente l’esternazione del nostro pensiero, dettato dalla conoscenza di normative fiscali, senza escludere la possibilità che ci sia sfuggito qualche decreto o circolare, in merito alla tendenza esistente, tra gli operatori shiatsu, a voler costituire associazioni culturali o sportive dilettantistiche, al solo fine di ridurre il carico fiscale delle proprie prestazioni.

Attenzione! Se l’associazione è costituita per altri scopi, fermi restando i principi qui esposti, chiaramente il discorso cambia.

Ci dichiariamo interessati ad aprire un dibattito con chiunque vorrà segnalarci posizioni diverse o nostre interpretazioni non corrette, dispostissimi a rettificare le nostre convinzioni in proposito.

COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

- La costituzione di un’Associazione costa.
- La gestione di un’Associazione costa.

Ammesso e non concesso che ne derivi un vantaggio, il costo viene coperto?

ASSOCIAZIONI CULTURALI

L’Associazione culturale, a fronte di operazioni commerciali, sconta un’imposta del 27% (+IRAP) sull’utile prodotto, o sul 3% del fatturato se in regime forfetario, e non è soggetta a contribuzione INPS. Fatta salva la nuova normativa del D.Lgs. 117/2017.

Indubbiamente un vantaggio.

Ma un’Associazione è “senza scopo di lucro” (altrimenti sarebbe una società) per cui gli utili prodotti non possono essere distribuiti, sotto nessuna forma, agli associati.

I soci > qualsiasi socio < non possono prelevare nemmeno un centesimo senza una delibera specifica e, soprattutto, senza un documento giustificativo di spesa, congrua ed inerente.

L'operatore olistico, per rientrare delle sue prestazioni, può fatturare all'Associazione.

Ma allora tanto vale: si prenda la partita IVA e fatturi a chi vuole: Associazioni, Enti, o riceventi.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Migliore è la situazione se l'operatore svolge l'attività all'interno di un'associazione sportiva dilettantistica.

Se rientra nei soggetti "agevolati", e vale a dire:

- sportivi dilettanti,
- allenatori, giudici di gara, dirigenti sportivi, collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica,
- collaboratori che operano nel campo amministrativo-gestionale,
- addetti alla formazione, didattica, preparazione ed assistenza delle attività sportive dilettantistiche,

sempre che non operi professionalmente all'esterno dell'associazione, è esente da imposizione fiscale sino a 10.000 euro, è agevolato sulle fasce di reddito superiori, è esente da imposizione contributiva.

Un operatore shiatsu non professionista, in quanto tale, rientra nelle fattispecie di cui sopra?

A nostro giudizio:

- se limita le sue prestazioni, ammesso che siano previste, agli atleti dilettanti impegnati nella manifestazione sportiva, non avrà sicuramente un gran guadagno.
- se estende le sue prestazioni ad altri (=non atleti), siano pure gestite direttamente dall'associazione, non può rientrare nell'agevolazione di cui sopra.

Inoltre il CONI con delibera del 10/05/2017 ha estromesso le Discipline Bio Naturali dalle attività sportive.

Un conto è operare in un'associazione già costituita, un conto è costituirne una ad hoc.

OPERATORI e INSEGNANTI SHIATSU **e** **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Nel corso della nostra attività di consulenza ed assistenza ad operatori in discipline olistiche, abbiamo constatato che alcune, o meglio, diverse Associazioni Sportive Dilettantistiche forniscono un'interpretazione del tutto personale sulle disposizioni circa il trattamento fiscale delle collaborazioni prestate dagli insegnanti e dagli operatori shiatsu o in discipline olistiche.

In effetti le ASD tendono a generalizzare l'agevolazione riconosciuta agli sportivi dilettanti ed ai collaboratori "funzionali" allo svolgimento della manifestazione, facendo sottoscrivere l'apposita autocertificazione allo shiatsuka, che, ignaro delle disposizioni di legge e delle conseguenze, firma senza porsi tanti problemi, non fosse altro che per ottenere il lavoro.

Riteniamo opportuno evidenziare che, oltre ad irregolarità di carattere fiscale, l'autocertificazione comporta, in caso di mendacità, sanzioni penali.

L'art. 67 del TUIR stabilisce che sono "redditi diversi", *se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni*, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni sportive nazionali, o dall'UNIRE.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - con delibera del 10/05/2017 ha estromesso le Discipline Bio Naturali dalle attività sportive.

L'art. 69 del TUIR stabilisce che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi di cui all'art. 67, non concorrono a formare il reddito sino ad un importo annuo complessivo non superiore ai 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale.

L'art. 35 del D.L. 30.12.2008, n. 207, al comma 5 stabilisce che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67 del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La Risoluzione Ministeriale n. 34/E del 26/03/2001 precisa che con la locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", il legislatore ha voluto delimitare l'ambito di applicazione della disciplina in esame. La disposizione è riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.

Dalla lettura dei citati articoli di legge, rileviamo che, per godere dell'agevolazione di cui all'art. 69, **le prestazioni devono essere rese nell'orbita di una manifestazione sportiva dilettantistica.**

L'attività di insegnamento resa nell'ambito di un corso formativo destinato ai Soci ed ai clienti di un'A.S.D., non può essere considerata di natura sportivo dilettantistica, qualora non propedeutica ad una manifestazione sportiva.

Il trattamento di un operatore shiatsu, o in discipline bionaturali, potrà essere considerato svolto nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica solo ed unicamente se rivolto agli atleti dilettanti (o assimilati) dell'Associazione, ed assolutamente mai quando rivolto a Soci non sportivi dilettanti od a clienti dell'Associazione.

La prestazione non deve avere natura professionale.

Pertanto, un soggetto, titolare di partita IVA, che svolge per professione abituale l'attività di operatore o insegnante, non può non considerare la propria prestazione produttrice di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR, e quindi dovrà fatturare normalmente la propria prestazione all'A.S.D. o direttamente al ricevente.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge 16.12.1991 n. 398

Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Adempimenti sostitutivi:

Annotazione sul registro di cui DM. 11/02/097 (S.I.A.E.) dei corrispettivi e di ciascun altro provento conseguito nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

Riepilogo della liquidazione IVA sul registro di cui sopra.

Numerazione e conservazione delle fatture emesse e di quelle di acquisto, nonché conservazione della documentazione relativa agli incassi ed ai pagamenti.

Obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per la cessione di diritti radio-TV.

Redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del rendiconto annuale.

Esonero dall'obbligo della dichiarazione IVA.

Si è comunque obbligati alla presentazione dell'UNICO EnC, della dichiarazione IRAP e del Mod. 770 (sostituti d'imposta).

IVA forfetaria.

L'IVA sulle vendite (corrispettivi e fatture) deve essere versata trimestralmente (il quarto trimestre entro il 16 febbraio – codice tributo 6034), senza maggiorazione per interessi, nella seguente misura:

50% dell'IVA relativa ai corrispettivi, comprese le prestazioni pubblicitarie;

50% dell'IVA relativa alle fatture emesse per sponsorizzazione;

2/3 dell'IVA relativa alle fatture emesse per diritti radio-TV.

IRES forfetaria.

Sul 3% dei proventi (corrispettivi, fatturato, ecc.) si applica l'IRES (27,5%):

Fatturato (al netto dell'IVA) = 10.000,00 Euro:

Reddito imponibile = 300,00 Euro

IRES dovuta = 82,50 Euro

IRAP L'imponibile IRAP sarà così determinato:

+ Imponibile dell'IRES forfetaria

+ Compensi per lavoro dipendente ed assimilati

+ Compensi per lavoro autonomo occasionale

- Deduzioni previste dall'art. 11, co.1, lett.a del D.Lgs. 446/97

L'imposta è del 3,9% (aliquota ordinaria, ma ogni regione può stabilire aliquote diverse).

TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI EROGATI DALLE A.S.D. AGLI SPORTIVI DILETTANTI (art. 67, co.1, lett. m TUIR – redditi diversi)

I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, corrisposti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche **riconosciute** dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, agli sportivi **dilettanti** nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche:

- sino a euro 10.000,00 per ciascun atleta (complessivi nell'arco dell'anno, ancorché percepiti da società diverse) sono esclusi da imposta, pertanto sugli stessi non deve essere operata alcuna ritenuta.

- da 10.000,01 a 28.158,28 (o 30.658) euro si applica la ritenuta a titolo di imposta, in ragione della aliquota del primo scaglione (23%) oltre alle maggiorazioni derivanti dalle addizionali Irpef.
- oltre 28.158,28 (o 30.658) euro si applica la stessa ritenuta, ma a titolo di acconto.

Nel calcolo della base imponibile non concorrono i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte fuori dal comune.

Tali ritenute si applicano indipendentemente dal fatto che l'atleta sia residente o meno in Italia.

Allo stesso trattamento sono assoggettati gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti sportivi, i collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica (R.M. 26/03/2001 n. 34/E).

Per maggior chiarezza si riporta stralcio della Risoluzione dell'agenzia delle Entrate 34/2001.

Con la locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", il legislatore ha voluto delimitare l'ambito di applicazione della disciplina in esame, *(escludendo, in sostanza, dal trattamento fiscale agevolato i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche – testo praticamente abrogato dall'art.90 della Legge 289/2002)*

La disposizione è riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.

Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri.

Rientrano, quindi, nella disciplina di cui alla lettera m), dell'articolo 81 (ora 67) del TUIR, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legate con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni, non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo.

(Al contrario, il presupposto dell'agevolazione fiscale in argomento non è configurabile in capo a soggetti che a beneficio delle associazioni svolgono mera attività amministrativa. – testo praticamente abrogato dall'art.90 della Legge 289/2002)

Si precisa, infine, che per la riconducibilità dei compensi in argomento nell'ambito applicativo dell'articolo 81 (=67), comma 1, lettera m) del TUIR, è necessario il concorso di due condizioni:

- a) deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra individuati (requisito soggettivo);
- b) la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico (requisito oggettivo).

Non possono conseguentemente essere considerati redditi diversi di cui dell'articolo 81 (=67), comma 1, lettera m) del TUIR i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica.

Del pari, non possono essere inclusi nella disciplina di cui trattasi i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

Tali agevolazioni sono state estese dall'art. 90 della Legge 289/2002 ai collaboratori non professionisti che operano nel campo amministrativo-gestionale, intendendosi per tale, ad esempio, la segreteria, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità, e dall'art.35, co.5 della Legge 14/2009 ai collaboratori non professionisti che operano per la formazione, didattica, preparazione ed assistenza delle attività sportive dilettantistiche.

Detti compensi sono esclusi dal contributo previdenziale INPS.

Requisiti necessari alle associazioni sportive dilettantistiche per avvalersi del regime forfetario previsto dalla legge 16.12.1991 n. 398

Proventi dell'esercizio precedente da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

Opzione per il regime forfetario, vincolante per cinque anni e valida fino a revoca, da esercitarsi:

- nella dichiarazione dei redditi (quadro VO) relativa all'anno in cui inizia il regime;
- alla SIAE, con apposita comunicazione, prima dell'inizio dell'anno solare

Redazione dello statuto per atto scritto. Nello statuto devono essere **espressamente previsti**:

- a - Denominazione sociale comprendente le parole ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
- b - Oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica.
- c - Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione.
- d - Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- e - Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.
- f - Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.
- g - Modalità di scioglimento dell'associazione.
- h - Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento.

ASSOCIAZIONI – TRATTAMENTO SHIATSU AI SOCI ATTIVITA' COMMERCIALE?

La prestazione di un trattamento shiatsu, da parte di un'Associazione ad un proprio associato, contro uno specifico corrispettivo, riveste attività commerciale o meno, quindi necessita o meno di partita Iva, in funzione dello Statuto dell'associazione stessa.

L'articolo 143, comma 1, del TUIR, trattando del reddito complessivo degli Enti non commerciali residenti, recita testualmente:

*“(per gli enti residenti nel territorio dello stato, **che non hanno** per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.*

Pertanto non è necessaria la partita IVA, e conseguente fatturazione, nel caso ricorrano tutte e quattro le condizioni:

si tratti di una prestazione di servizi non rientrante nell'art. 2195 c.c.
e il trattamento shiatsu non rientra nell'art. 2195 c.c.

L'art. 2195 del Codice Civile recita:

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Chiarimenti:

- 1) sono attività industriali le attività che attraverso un processo di produzione trasformano le materie prime in semilavorati e prodotti finiti ed i semilavorati in prodotti finiti, qualunque sia l'oggetto della produzione: un bene od un servizio. Pertanto: le imprese manifatturiere, le imprese costruttrici (edili, navali, ...), le imprese editoriali e di stampa, le imprese alberghiere, le imprese turistiche, ecc.;
- 2) sono attività intermedie nella circolazione dei beni le imprese commerciali: vendita all'ingrosso e al dettaglio.
- 5) rientrano in tale categoria i mediatori, gli agenti, i commissionari, gli uffici di affari, le imprese di deposito merci, ecc.

sia resa in conformità alle finalità istituzionali dell'ente
è necessario verificare lo Statuto

non sussista una specifica organizzazione

*da prot. 2005/68747 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso AdE del 18/04/2005:
l'attività sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenziali sul mercato, senza l'utilizzo di mezzi e strumenti tipici delle imprese commerciali*

il corrispettivo richiesto non ecceda i costi specifici

e cioè “l'integrazione” per il servizio specifico versata dall'associato, od il corrispettivo pagato da un non socio, non ecceda il costo dell'attività resa specificatamente dall'associazione, diviso per il numero dei partecipanti. La quota non deve comunque

eccedere il corrispettivo richiesto normalmente per analoghe prestazioni rese da imprese, professionisti od enti commerciali.

L'art 148 del TUIR, al comma 2 puntualizza:

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali:

fatto salvo quanto disposto dall'art. 143, comma 1

e cioè le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati,

verso pagamento di corrispettivi specifici,

compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori prestazioni.

L'art 4 del DPR 633/1972 (Testo Unico IVA) conferma, quanto stabilito dall'art. 148 del TUIR, affermando che le operazioni poste in essere dagli enti associativi sono soggette ad IVA solo se sono commerciali e se sono abituali. (comma 4).

Per le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali od agricole:

- **sono attività commerciali quelle messe in atto al fine di ottenere una contropartita lucrativa;**
- **non sono attività commerciali quelle svolte a titolo gratuito oppure contro un corrispettivo che non ecceda il costo pro-quota della manifestazione stessa, previste dallo statuto.**

L'art 148 del TUIR, al terzo comma, prevede un'importante agevolazione per alcune categorie di associazioni:

- politiche,
- sindacali e di categoria,
- religiose,
- assistenziali,
- culturali,
- sportive dilettantistiche,
- di promozione sociale,
- di formazione extra-scolastica della persona

e cioè: **non si considerano commerciali**

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti

- dei propri soci, associati e partecipanti,
- degli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni, che svolgono la medesima attività, facenti parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Condizione dell'agevolazione è che le associazioni conformino i loro statuti, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, alle seguenti clausole

- divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
- disciplina uniforme delle modalità associative, con parità di diritti di voto per tutti gli associati
- obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del codice civile e sovranità dell'assemblea dei soci
- intrasmissibilità della quota, se non per il caso di morte, e non rivalutabilità della stessa come disposto dal **comma 8** dello stesso articolo.

Il comma 9 esonera

- le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
 - le associazioni politiche, sindacali e di categoria
- dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e dall'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui art. 2532 del codice civile e sovranità dell'assemblea dei soci.

Pertanto, se lo statuto è redatto in conformità dell'art 148 del TUIR, comma 8, e se il trattamento shiatsu rientra tra le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, la prestazione ad un socio da parte dell'associazione, ancorché a fronte di un corrispettivo, è sicuramente non commerciale.

Qualora lo statuto non corrisponda a quanto richiesto dall'art. 148 comma 8, se la prestazione è conforme a quanto stabilito dall'art. 143 comma 1, l'operazione è comunque non commerciale.

L'articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, prevede che l'agevolazione di cui all'art. 148 sia operante a condizione che gli enti associativi, oltre ad essere in possesso dei requisiti qualificanti, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello EAS.

Riassumendo, il trattamento shiatsu ad un socio:

- * 1 se è gratuito non costituisce attività commerciale;
- * 2 se è a pagamento, è reso in conformità allo statuto, non sussiste una specifica organizzazione, ed il corrispettivo richiesto non eccede il costo sostenuto dall'associazione per il trattamento stesso, non costituisce attività commerciale;
- * 3 *se è a pagamento, ed il corrispettivo richiesto eccede il costo, ma lo statuto dell'associazione è redatto in conformità a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 148 del TUIR, non costituisce attività commerciale.*

Con l'abolizione dell'art. 148 del TUIR di cui alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 relativa agli enti del Terzo settore (art. 89) e quanto stabilito dell'art. 79: "Si considerano tuttavia attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto" l'agevolazione di cui al precedente punto 3 decade.

Sempre che il trattamento sia previsto nelle attività istituzionali dell'associazione.

Al di fuori dei casi prospettati e del caso di prestazione occasionale, occorre munirsi della partita IVA e mettere in atto tutti gli adempimenti conseguenti.

ASSOCIAZIONI - COMPENSI AGLI ASSOCIATI

Eccettuati alcuni casi specifici, (ad esempio le Organizzazioni di Volontariato), nulla vieta siano corrisposti compensi ad un Associato, di qualsiasi ordine e grado, dall'ultimo iscritto al Presidente, esclusi compensi per lo svolgimento delle cariche istituzionali.

Purché, come per qualsiasi impresa, siano congrui ed inerenti:

- Congruo: non deve eccedere il compenso normalmente corrisposto al di fuori dell'Associazione per la stessa attività.
- Inerente: deve trattarsi di un lavoro oggettivamente utile e necessario per la vita dell'Associazione.

Questo più che altro per tutelare i diritti dell'Associazione e degli associati. Ma vi è anche una tutela per il fisco, nel caso di Associazione in regime ordinario, in quanto l'aliquota applicata al reddito dell'Associazione è del 27,5%, mentre per l'associato potrebbe attestarsi al 20% o anche meno.

Nel caso, invece, di regime fiscale agevolato, l'Associato sconta un'imposta maggiore di quella dell'Associazione.

E' poi necessario stabilire di quale tipologia di compenso si tratti:

- lavoro autonomo abituale
- lavoro autonomo occasionale

Nel caso di lavoro autonomo abituale l'associato che effettua la prestazione dovrà essere in possesso di partita IVA. Emetterà quindi una fattura (o parcella o nota o simili, la chiami come vuole, ma il risultato non cambia) addebitando:

L'importo della prestazione	100,00
L'IVA 22%	22,00 (zero se contribuente minimo o forfettar.)
Deducendo la ritenuta d'acconto del 20%	-20,00 (zero se contribuente minimo o forfettar.)

L'Associazione corrisponderà all'associato la somma di € 102 (100 se minimo o forfettario), e provvederà a versare all'erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della parcella, € 20 tramite mod. F24, codice tributo 1040.

Nel caso di lavoro occasionale l'associato che effettua la prestazione dovrà rilasciare una semplice ricevuta:

Ricevo dall'Associazione X.Y. la somma di € 100,00 per ... (specificare la motivazione; un generico "mie prestazioni" non va bene) ..., dedotta la ritenuta d'acconto di € 20,00: netto 80,00.

La ritenuta non si applica sui compensi di importo inferiore ai € 25.82 *per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e sempre che non costituiscano acconto di maggiori compensi.* (DPR 600/73, art.25, c.3)

L'associazione corrisponderà all'associato la somma di € 80, e provvederà a versare all'erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della prestazione, € 20 tramite mod. F24, codice tributo 1040.

L'Associazione dovrà provvedere a

- rilasciare a ciascun percipiente, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, la "Certificazione Unica" nella quale deve attestare i compensi corrisposti nell'anno e le ritenute operate.
- trasmettere telematicamente all'AdE le certificazioni rilasciate, entro il 7 marzo.
- predisporre e trasmettere in via telematica (entro la fine del mese di luglio dell'anno successivo) la dichiarazione Mod.770 semplificato, nella quale esporrà, percipiente per percipiente, i compensi corrisposti nell'anno e le ritenute operate, nonché un quadro riepilogativo delle ritenute versate.

Le date di scadenza, indicate tra parentesi, devono essere aggiornate di anno in anno, secondo gli umori dell'organo legislativo.

LO SHIATSU NON È UNO SPORT

Il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - conferma quanto noi affermiamo da sempre: LO SHIATSU NON E' UNO SPORT.

Il 20 dicembre 2016, il Consiglio Nazionale del CONI, vista la delibera in pari data della Giunta Nazionale, *ritenendo che il CONI debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive,* ha deliberato

- *che l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'apposito elenco allegato alla delibera;*
- *di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici ... nonché di emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.*

L'elenco non comprende lo Shiatsu né alcuna altra disciplina bionaturale. Alcuni affermano che lo Yoga è stato inserito in un secondo elenco (che peraltro non siamo riusciti a rintracciare) comprendente unicamente tale disciplina.

Sotto il profilo fiscale tale delibera comporta che le A.S.D. non potranno più inserire le D.B.N. tra le attività istituzionali e far godere di conseguenza ai collaboratori "occasionalisti" l'esenzione dalle imposte sino ad un importo complessivo di 10.000 euro annui per queste attività.

Se non prima, sicuramente il 1° gennaio 2018. Salvo le solite contestazioni e ripensamenti.

Con questo non ci illudiamo che gli operatori in D.B.N. che attualmente usufruiscono dell'agevolazione prevista per il lavoro occasionale svolto per le A.S.D., consistente nella non assoggettabilità ad imposte e contributi dei compensi sino a 10.000 euro annui, si decideranno ad emettere regolare fattura nei confronti delle Associazioni.

Almeno sino a quando non saranno le Associazioni ad interrompere tale modalità, o la sgradita visita del Maresciallo Gargiulo e del suo staff.

Ci auguriamo invece di non più ricevere domande con questa premessa: “Ho deciso (io, mamma e tu) di *fare un’associazione ...*”.

*

L'OPERATORE D.B.N. E LA PRIVACY

➤ **INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO**

➤ **NUOVO REGOLAMENTO GDPR (General Data Protection Regulation) SULLA PRIVACY**

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Difficilmente una persona si rivolge ad un operatore shiatsu per richiedere un trattamento di riequilibrio energetico. Ci si va perché consigliati da un conoscente, o perché si è letto in proposito. Si può altresì essere stati consigliati dal medico curante, che ha suggerito il trattamento shiatsu quale coadiuvante di una determinata terapia.

L'operatore ha il dovere deontologico e morale di informare il ricevente su cos'è il trattamento shiatsu, o, meglio, su cosa non è, e cioè che **non è un trattamento terapeutico e non ha finalità curative**. Deve altresì renderlo edotto sul fatto che lo shiatsu è un'attività professionale, non regolamentata da leggi o normative, che può essere praticata da chiunque, ma che può essere definito **“operatore professionista”** unicamente colui che ha seguito un corso di almeno tre anni, ha sostenuto un esame, è iscritto in un Registro (ancorché legalmente non riconosciuto) e prosegue l'esercizio con un aggiornamento costante, sia teorico, sia pratico.

Oltre che il dovere deontologico e morale, l'informativa, ancorché riferita al solo trattamento dei dati, è un obbligo stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), il quale all'art. 13 stabilisce che il ricevente deve essere informato, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati stessi.

La legge 4/2013, “disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, stabilisce che in qualsiasi documento e rapporto scritto il professionista deve fare espresso riferimento alla legge stessa.

L'articolo 348 del Codice Penale stabilisce che chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,29 a euro 516,46. Sono in atto proposte di legge per inasprire sia la pena detentiva, sia la sanzione e prevedere la confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione e dei beni ad esso pertinenti.

A proposito di dati “sensibili” il D.Lgs. 196/2003 (ancorché superato dal Regolamento UE 2016/679) all'art. 37 stabilisce che deve comunicare al Garante per la Privacy l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali chi esegue il trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute, la prestazione di servizi sanitari, la rilevazione di malattie diverse.

Agli articoli 23 e 24 sancisce che il trattamento dei dati sensibili avvenga esclusivamente con il consenso dell'interessato documentato per iscritto.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice della Privacy i soggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante.

In sintesi, poiché l'operatore shiatsu non può e non deve trattare dati relativi allo stato di salute, si limiterà a raccogliere i dati personali del ricevente.

Non trattandosi di dati "sensibili" sia l'informativa, sia il consenso possono essere comunicati verbalmente, non essendo in tal caso richiesta la forma scritta. E' però opportuno che dell'avvenuta informativa e del consenso venga fornita prova scritta, al fine di evitare qualsiasi contestazione.

A tal fine si propone la predisposizione del documento riportato nel successivo capitolo "privacy", che ogni operatore adatterà in funzione della propria realtà professionale, da far sottoscrivere al ricevente.

Potrebbe a questo punto sorgere il dubbio che l'attività shiatsu sia impraticabile, stante l'impossibilità a "trattare" i dati relativi allo stato di salute del ricevente.

E' ovvio che lo shiatsuka debba essere informato dei malesseri e delle disfunzioni psico-fisiche del ricevente, al fine di poter effettuare il giusto trattamento. Ma è la modalità della "seduta" che integra o meno gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione.

Se l'operatore shiatsu:

- non avrà pubblicizzato, in qualsiasi modo, cure e guarigioni delle patologie;
- non avrà esaminato cartelle cliniche, referti, radiografie, e si sarà dichiarato in ogni caso incompetente in merito;
- non avrà formulato diagnosi, prescritto farmaci, proposto cure o adozione di protesi;
- di fronte alla richiesta di un "intervento terapeutico" avrà invitato l'utente a rivolgersi ad un medico

sicuramente non avrà esercitato abusivamente la professione di medico o di fisioterapista.

Patologie o disfunzioni psico-fisiche del ricevente non potranno, dunque, essere oggetto di "trattamento" dei dati, e cioè memorizzazione degli stessi in cartelle e fogli manuali o meccanografici.

Analogamente non avrà infranto il Codice della Privacy lo shiatsuka che, in assenza di autorizzazione al trattamento di dati sensibili, si sarà limitato a memorizzare:

- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono del ricevente;
- data ed ora dei trattamenti effettuati e programmati;
- corrispettivo della prestazione;
- il trattamento di riequilibrio energetico richiesto o effettuato, espresso nella forma più sintetica e meno esplicita possibile.

Si dovrà altresì astenersi dal memorizzare, in quanto dati "sensibili",

- idee politiche e religiose,
- dati genetici e biometrici,
- dati relativi alla vita sessuale,
- abitudini o scelte di consumo,
- dati per sondaggi di opinione e ricerche di mercato,
- solvibilità economica e situazione patrimoniale dell'utente.

Non vorremmo che quanto sopra espresso venisse male interpretato, nel senso che il Codice sulla Privacy non consenta il trattamento dei dati sensibili.

In effetti il D.Lgs. 196/2003 non vieta il trattamento (e per trattamento si intende la memorizzazione manuale o meccanografica) dei dati sensibili (tra i quali sono compresi quelli relativi allo stato di salute); stabilisce semplicemente che, per trattare dati sensibili,

- occorre l'autorizzazione del Garante.
- le varie informative siano redatte per iscritto, così come i vari consensi, che dovranno essere sottoscritti dall'utente;
- il tutto sia custodito in un ambiente a prova di scasso.

Non si deve altresì interpretare che il Codice Penale influisca in qualche modo sul trattamento dei dati sensibili. L'art. 38 stabilisce semplicemente che, se uno shiatsuista si mette a fare il medico od il fisioterapista, può essere condannato ad una pena detentiva o sottoposto ad una sanzione amministrativa.

Per una miglior applicazione pratica riportiamo una serie di funzioni abituali, con indicata per ciascuna la fattibilità al fine di non incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica e/o fisioterapica e nel trattamento di dati sensibili. (SI = si può ; NO = non si deve)

registrare cognome, nome, data e luogo di nascita dell'utente	SI
registrare telefono, cellulare e-mail dell'utente	SI
registrare codice fiscale e partita IVA dell'utente	SI
registrare patologie, idee politiche e religiose, situazione patrimoniale dell'utente	NO
registrare l'importo dei servizi prestati all'utente	SI
registrare data ed ora delle sedute programmate ed effettuate	SI
registrare dati energetici dell'utente, con formulazione ermetica, (esempio: meridiano MZ jitsu, meridiano VU kyo)	SI
registrare i debiti dell'utente per prestazioni non pagate	SI
formulare diagnosi	NO
prescrivere farmaci e parafarmaci	NO
proporre cure ed uso di protesi	NO
consigliare uno stile di vita sano (relax, esercizio fisico, alimentazione corretta)	SI
consigliare diete od esercizi fisici specifici	NO

Nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il nuovo Regolamento sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679) entra in vigore dal 25 maggio 2018, ed è applicabile anche senza il recepimento da parte dello Stato membro. Pertanto, in assenza di normativa specifica da parte dello Stato comunitario, vige nella sua forma integrale.

Rileviamo che il Regolamento UE 2019/679 comporta l'abrogazione del D.Lgs. 196/2003 dello Stato Italiano, meglio noto come Codice della Privacy. Per completezza di informazione precisiamo che la redazione del DPS (Documento Programmatico di Sicurezza) era già stata abolita.

Ci limitiamo pertanto ad esaminare le norme specifiche imposte dal Regolamento UE.

Consenso esplicito per i dati “sensibili”

E' previsto l'obbligo di ottenere il consenso *esplicito* per il trattamento dei dati sensibili, non necessariamente scritto, anche se la forma scritta è sempre opportuna; Sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Informativa

E' necessario indicare in modo chiaro nell'informativa da rilasciare al ricevente:

- i dati del responsabile del trattamento,
- il periodo di conservazione dei dati;
- il diritto del ricevente a presentare reclamo al Garante.

Il termine per la consegna dell'informativa non deve superare i trenta giorni, anche se, si consiglia vivamente di consegnare e far sottoscrivere dal ricevente l'informativa al momento della prestazione del servizio. In caso di un nuovo trattamento non è necessario rilasciare una nuova informativa.

Si ritiene pertanto opportuno, in attesa di ulteriori disposizioni e chiarimenti, utilizzare la sotto riportata attestazione, che corrisponde a quella riportata sul Manuale integrata con i dati specificatamente richiesti dalla normativa UE.

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA INFORMATIVA

e

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Io sottoscritto _____

essendomi rivolto al signor Antonio Rossi, Operatore Shiatsu Professionista, esercente libera professione di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4, iscritto alla FISieo – R.O.S. n 1234, per ricevere uno o più trattamenti shiatsu, ed essendo stato dallo stesso informato che il trattamento shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico, basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volto al ricupero ed al mantenimento del benessere psicofisico, e che non è, né può essere considerato in alcun modo “terapeutico”,

ed essendo inoltre stato informato che:

- responsabile del trattamento dei dati è lo stesso *Antonio Rossi*, reperibile telefonicamente allo *012 345678* ed alla e-mail *paperino@pippo.it* ;
- i miei dati personali non sensibili potranno essere comunicati a terzi per il trattamento degli stessi ai soli fini fiscali e potranno essere conservati per il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti stessi, comunque per un periodo non superiore a due anni;
- è mio diritto la presentazione di eventuale reclamo al Garante

acconsento

al trattamento dei miei dati personali ai fini della gestione amministrativa, fiscale ed organizzativa, alla conservazione degli stessi, alla comunicazione a persone ed enti direttamente interessati da dette finalità.

E' esplicitamente esclusa la raccolta di ogni dato sensibile, e l'utilizzo ai fini commerciali.

(luogo e data)

(firma)

OPERAZIONI CON L'ESTERO

➤ **OPERAZIONI CON L'ESTERO**

➤ **TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA RESIDENTE**

- *Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA intracomunitario*
- *Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA extracomunitario*
- *Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA intracomunitario*
- *Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA extracomunitario*
- *Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA intracomunitario*
- *Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA extracomunitario*

➤ **IL VIES**

➤ **IL MODELLO INTRASTAT**

➤ **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.**

➤ **ESTEROMETRO** COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

➤ **PRESTAZIONI DELL'OPERATORE SHIATSU ALL'ESTERO**

➤ **LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI NELLA U.E.**

➤ **PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA OPERATORE ITALIANO**

- **Fattura di servizio svolto all'estero a cliente privato**

➤ **PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA OPERATORE NON RESIDENTE**

➤ **IRPEF SULLE PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA ITALIANO o SVOLTE IN ITALIA DA SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO**

➤ **CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IRPEF**

➤ *Fattura di operatore in regime contribuenti minimi*

➤ *Fattura di operatore in regime forfetario*

➤ *Fattura di operatore in regime ordinario*

*

OPERAZIONI CON L'ESTERO

Nell'esercizio della propria attività, l'operatore e l'insegnante shiatsu o in discipline bio-naturali possono relazionarsi con soggetti comunitari ed extracomunitari, non residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana.

Sia per il caso di prestazione professionale, sia per il caso di acquisto di beni o servizi.

Nei capitoli seguenti tratteremo le disposizioni fiscali ed amministrative attinenti a tali operazioni.

Definizioni.

Ai fini di una corretta interpretazione, si intende:

Soggetto privato = persona fisica non soggetto IVA.

Soggetto passivo = soggetto titolare di partita IVA in Italia o titolo equivalente all'estero, se la prestazione effettuata rientra nell'attività del soggetto stesso.

Italia = territorio della Repubblica Italiana, con esclusione di Livigno, Campione d'Italia, Comuni della acque italiane del Lago di Lugano.

Italiano = soggetto residente o con domicilio fiscale in Italia.

U.E. = territorio degli Stati di: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia escluse le isole Aland, Francia esclusi i Dipartimenti d'oltremare, Germania esclusa l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen, Grecia escluso il Monte Athos, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna escluse Ceuta, Melilla e le Isole Canarie, Svezia, Ungheria;
il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito

di Akrotiri e Dhekelia;
escluse le isole Anglo-Normanne.

Comunitario = soggetto residente o con domicilio fiscale nel territorio della Unione Europea.

Extra U.E. = territorio situato al di fuori dell'Italia e della Unione Europea.

Extracomunitario= soggetto residente o con domicilio fiscale nel territorio extra U.E.

Eestero = territorio situato fuori dell'Italia.

Straniero = soggetto residente o con domicilio fiscale fuori dell'Italia.

TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI SHIATSU EFFETTUATE IN ITALIA DA OPERATORE RESIDENTE

Normativa.

L'articolo 7-ter del DPR 633/72 (Testo Unico IVA) stabilisce che
le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.*

A tal fine si considerano soggetti passivi:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività);
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 7-quinquies stabilisce che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7-ter, *le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e simili, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.*

Se sono rese a soggetto passivo continua a valere il disposto dell'art. 7-ter.

Il comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 introduce l'obbligo di riportare nelle fatture emesse ad un soggetto passivo comunitario la dicitura "inversione contabile" (o "reverse charge"), e nelle fatture emesse ad un soggetto passivo extracomunitario la dicitura "operazione non soggetta".

In buona sostanza, ai fini dell'IVA: se una prestazione viene **resa in Italia da un operatore soggetto IVA italiano**, indipendentemente dal fatto che si svolga un trattamento shiatsu (di cui all'art. 7-ter) o una lezione didattica o una conferenza (di cui all'art. 7-quinquies), la situazione è la seguente:

- se la prestazione viene resa ad un soggetto privato, di qualsiasi nazionalità, l'operazione è soggetta all'IVA italiana;
- se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo italiano l'operazione è soggetta all'IVA italiana;
- se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo comunitario l'operazione è non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7-ter, con obbligo di indicazione in fattura della dicitura "operazione soggetta a reverse charge";
- se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo extracomunitario l'operazione è non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7-ter, con obbligo di indicazione in fattura della dicitura "operazione non soggetta ad IVA"

Se la prestazione è svolta da un **contribuente minimo** l'operazione continua ad essere non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge 244/2007, sia venga resa ad un soggetto privato, sia ad un soggetto passivo, di qualsiasi nazionalità. In tal senso la circolare AdE n. 36 del 21 giugno 2010, parte prima, punto 3.

Da parte dei contribuenti minimi è opportuno il riporto, sulle fatture emesse a soggetti passivi comunitari, della dicitura "l'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari" per agevolare il cliente nei relativi adempimenti.

Se la prestazione è svolta da un **contribuente forfetario** l'operazione è non soggetta art. 7-ter DPR 633/72 con obbligo di indicazione in fattura della dicitura "operazione non soggetta ad IVA".

E' dovuta la trasmissione del Modello INTRA, salvo esclusioni (vedi il capitolo "Intrastat"), nel caso la prestazione sia svolta per un soggetto passivo comunitario.

Sciogliamo un dubbio: poiché il comma 96 del citato articolo dispone che, ai fini dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi, si considerano tali le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, tra l'altro, nell'anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all'esportazione, l'operatore shiatsu che effettua una prestazione ad un soggetto straniero, l'anno successivo deve passare al regime ordinario?

Definiamo cosa si intenda per "cessioni all'esportazione".

Le cessioni all'esportazione sono le cessioni di beni a Paesi fuori dal territorio dell'Unione Europea (*art.8*), ivi compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (*art.71*); la cessione di mezzi di trasporto destinati ad operare in territorio internazionale, quali aerei, navi, ecc... (*art.8-bis*); i servizi connessi all'esportazione (*art.9*); la cessione di beni e prestazioni di servizi ad ambasciate, consolati, comandi NATO, ONU, Commissione Europea, (*art.72*) (*gli articoli citati fanno riferimento al DPR 633/72*).

Le prestazioni di servizio qui esaminate non costituiscono cessioni all'esportazione, eccetto quelle considerate dall'art. 72 DPR 633/72 (ambasciate, consolati, ecc...). Pertanto, l'operatore shiatsu che ha prestato un trattamento e/o un servizio culturale ad un soggetto IVA straniero, non perde per questo il diritto a permanere nel regime dei minimi.

Per contro, se viene resa una prestazione ad un'ambasciata, consolato, ecc..., l'operazione non rientra nella territorialità dell'imposta di cui all'art. 7 (e distributivi), bensì l'operazione è "non

imponibile IVA art. 72, DPR 633/72”, e preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi per l’anno successivo.

Il decreto legge n. 40/10 (convertito nella legge 73/10) prevede l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare all’Agenzia delle Entrate le prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi a fiscalità privilegiata**. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti IVA, esclusi i contribuenti minimi ed i soggetti in regime forfetario.

A titolo informativo, i Paesi europei inseriti nella “black list”, con obbligo di monitoraggio, totalmente o con limitazioni, sono: Andorra, Gibilterra, Isola di Man, Liechtenstein, Principato di Monaco; Isole del Canale: Aldemey, Guernsey, Herm, Jersey, Sark.

Prospetti.

Intrastat **Ritenuta**

Trattamento e servizio culturale (*) effettuato in Italia da contribuente minimo committente soggetto privato

italiano:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no

committente soggetto IVA

italiano:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no

Trattamento e servizio culturale (*) effettuato in Italia da contribuente forfetario committente soggetto privato

italiano:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no

committente soggetto IVA

italiano:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

Trattamento e servizio culturale (*) effettuato in Italia da contribuente ordinario committente soggetto privato

italiano:	soggetto ad IVA 22%	no	no
comunitario:	soggetto ad IVA 22%	no	no
extracomunitario:	soggetto ad IVA 22%	no	no

committente soggetto IVA

italiano:	soggetto ad IVA 22%	no	20%
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

(*) Rientrano nel servizio culturale l'insegnamento e le conferenze, che in conformità delle disposizioni dell'art. 7-quinquies se resi a committenti non soggetti IVA (=privati) si considerano effettuati in Italia.

Il trattamento olistico reso a committenti siano o meno soggetti IVA ed il servizio culturale reso a soggetti IVA rientrano nelle disposizioni dell'art. 7-ter.

Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA intracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale: RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	01/10/2013

Spett.
CENTRO DE SALUD Y BELLEZA
Calle Mayor 24
28013 MADRID
CIF: ES A12345678

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

bollo	euro 300,00
netto a pagare	2,00
	euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011

L'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari.

Fattura di operatore contribuente minimo a soggetto IVA extracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero Data
13 01/10/2013

Spett.

CENTRE DE BIEN-ETRE

Rue de Berne 26

CH 1201 GENEVE

I.D.I. 123.456.789

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011

**Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA
intracomunitario**

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero Data
13 31/01/2015

Spett.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

Calle Mayor 24

28013 MADRID

CIF: ES A12345678

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

Operazione soggetta ad inversione contabile.

**Fattura di operatore contribuente forfetario a soggetto IVA
extracomunitario**

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero Data
13 31/01/2015

Spett.

CENTRE DE BIEN-ETRE

Rue de Berne 26

CH 1201 GENEVE

I.D.I. 123.456.789

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

**Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA
intracomunitario**

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero Data
13 01/10/2013

Spett.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

Calle Mayor 24

28013 MADRID

CIF: ES A12345678

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

Operazione soggetta ad inversione contabile.

Fattura di operatore in regime ordinario a soggetto IVA extracomunitario

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale: RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	01/10/2013

Spett.

CENTRE DE BIEN-ETRE

Rue de Berne 26

CH 1201 GENEVE

I.D.I. 123.456.789

*n 10 trattamenti Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 300,00

bollo 2,00

netto a pagare euro 302,00

=====

Non soggetto IVA art. 7-ter D.P.R. 633/72

IL VIES

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea con la finalità del controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere.

Chiunque effettui un'operazione intracomunitaria deve essere iscritto nel VIES.

Un'operazione è intracomunitaria quando realizzata tra due soggetti passivi residenti ai fini fiscali in due Stati diversi dell'Unione Europea.

Per iscriversi al VIES, o lo si fa in sede di dichiarazione di inizio attività, compilando l'apposita riga del quadro I, o lo si richiede successivamente direttamente all'agenzia delle Entrate anche per via telematica. Si può iniziare ad operare immediatamente con i soggetti passivi Intracomunitari. L'AdE può successivamente opporre diniego, comunicandolo al richiedente.

I **contribuenti minimi** che effettuano operazioni con la Comunità, in senso tecnico non compiono operazioni intracomunitarie, bensì operazioni attive con applicazione dell'IVA interna (nella fattispecie non soggetto art.1 comma 100 legge 244/2007). Pertanto, per effettuare cessioni o prestazioni ad un soggetto passivo intracomunitario ai contribuenti minimi non è richiesta l'iscrizione al VIES.

Ma, se intendono **acquistare beni o servizi** da un Paese comunitario devono **richiedere l'iscrizione al VIES**, e per tali acquisti devono **compilare l'elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Mod. INTRA)**.

I **contribuenti forfetari**, al pari dei contribuenti ordinari, devono iscriversi nel VIES, essendo soggetti IVA, per effettuare sia acquisti, sia cessioni o prestazioni, in ambito Comunitario.

L'iscrizione al VIES comporta specifici controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Attenzione agli **acquisti via web**. Se il fornitore non ha partita IVA italiana ed è residente nella Comunità Europea, si configura la prestazione di servizio intracomunitaria.

Nel caso di operazione intracomunitaria effettuata senza iscrizione al VIES viene applicata una sanzione da 1 a 2 volte l'importo dell'imposta.

Cosa fare per rimediare? Non risulta che, al momento, l'amministrazione finanziaria abbia manifestato una soluzione in proposito. Il suggerimento più logico è quello di farsi sostituire la fattura ricevuta (o sostituire la fattura emessa) con una fattura corretta, oppure di far regolarizzare l'operazione con una nota di credito a storno della fattura errata e riemissione di una fattura corretta. In ogni caso la fattura non deve essere inserita tra i costi dell'attività.

IL MODELLO INTRASTAT

Il Modello INTRA è la dichiarazione periodica che deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Dogane, dai titolari di partita IVA che effettuano acquisti o cessioni di beni e prestazioni di servizi, con soggetti passivi (= titolari di partita IVA) Comunitari.

Il Modello INTRA 1bis CESSIONE DI BENI deve essere trasmesso in ogni caso, indipendentemente dall'importo totalizzato.

Il Modello INTRA 1quater PRESTAZIONI DI SERVIZI deve essere trasmesso in ogni caso, indipendentemente dall'importo totalizzato (fosse ben una sola fattura da 1 euro) e dal regime fiscale (minimo, forfetario, ordinario) di appartenenza dell'emittente. La trasmissione deve avvenire trimestralmente (mensilmente per i soggetti con operazioni eccedenti trimestralmente i 50.000 euro, ma non riteniamo sia il caso degli operatori olistici) entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare = 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio.

Il Modello INTRA 2bis ACQUISTI di BENI non è dovuto se non si sono superati, in uno dei quattro trimestri civili precedenti, acquisti intracomunitari di beni per un importo totale di 199.999,99 euro.

Il Modello INTRA 2quater ACQUISTI di SERVIZI non è dovuto se non si sono superati, in uno dei quattro trimestri civili precedenti, acquisti intracomunitari di servizi per un importo totale di 99.999,99 euro.

La sanzione per l'omessa presentazione di un modello INTRA va da 500 a 1.000 euro, ravvedibile entro il termine della dichiarazione IVA con 62 euro (ovviamente presentando il Modello).

SUNTO RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE PRESTAZIONI SHIATSU EFFETTUATE IN ITALIA DA OPERATORE RESIDENTE A SOGGETTO PASSIVO

REGIME DEI MINIMI o FORFETARIO

Assoggettabilità IVA	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72
VIES	iscrizione obbligatoria
Intrastat	obbligatorio
Fattura	cartacea
Esterometro	non dovuto

REGIME ORDINARIO

Assoggettabilità IVA	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72
VIES	iscrizione obbligatoria
Intrastat	obbligatorio
Fattura	elettronica o cartacea
Esterometro	non dovuto se fattura elettronica; dovuto se cartacea

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.

Un soggetto IVA italiano che acquista un bene od un servizio, anche tramite internet, da un soggetto:

- residente fuori dal territorio italiano nell'Unione Europea
- titolare di partita IVA nel suo Paese
- senza rappresentante fiscale in Italia (il rappresentante fiscale è un soggetto, persona fisica o giuridica, residente in Italia e titolare di partita IVA italiana per l'effettuazione degli adempimenti derivanti dalla legge IVA)

è tenuto ai seguenti adempimenti.

Un soggetto IVA, per effettuare un acquisto da un Paese della U.E. deve essere iscritto al VIES. (vedi capitolo precedente)

se in regime di contribuente minimo o forfetario

Calcolare l'IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) sul prodotto o servizio acquistato (in buona sostanza calcolare il 22% del totale della fattura ricevuta).

Integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta

Versare l'IVA così calcolata entro il 16 del mese successivo con Mod. F24 telematico.

Presentare il modello Intrastat (Mod. INTRA-2), esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio).

Il provvedimento AdE. 194409/2017 in pratica ha abolito il Modello INTRA-2, che di fatto permane per i soli acquisti intracomunitari per un importo superiore a 100.000 euro annui.

se in regime ordinario

Calcolare l'IVA che si sarebbe corrisposta in Italia (di norma il 22%) sul prodotto o servizio acquistato (in buona sostanza calcolare il 22% del totale della fattura ricevuta).

Integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta

Registrare sia nel registro IVA della fatture emesse, sia nel registro IVA degli acquisti la fattura integrata.

Presentare il modello Intrastat (Mod. INTRA-2), esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio).

Adempimento sostituito con decorrenza 01/01/2018 dalla Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA...

Il provvedimento AdE. 194409/2017 in pratica ha abolito il Modello INTRA-2, che di fatto permane per i soli acquisti intracomunitari per un importo superiore a 100.000 euro annui.

Un soggetto privato che acquisti un bene od un servizio da un soggetto U.E. riceverà la fattura già comprensiva dell'IVA vigente nel Paese di provenienza, e non è tenuto ad alcun adempimento.

ESTEROMETRO COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Le operazioni con l'estero sono escluse dall'obbligo della fatturazione elettronica.

In ogni caso dette operazioni devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione:

* i titolari di partita IVA, residenti e stabiliti in Italia, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;

* i titolari di partita IVA, residenti e stabiliti in Italia, per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i contribuenti minimi
- i contribuenti forfetari
- gli agricoltori in regime speciale
- i medici ed i farmacisti

Non sono soggette all'obbligo, ma la trasmissione è comunque facoltativa, le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale
- è stata emessa una fattura elettronica
- è stata ricevuta una fattura elettronica

Devono essere comunicati:

- i dati identificativi dell'emittente
- i dati identificativi del ricevente
- la data della fattura
- la data di ricezione (per le fatture di acquisto)
- numero della fattura, imponibile e IVA

Dal 1° gennaio 2020 la comunicazione deve essere trasmessa all'AdE con file .xml, trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Per ogni fattura omessa od errata è prevista una sanzione di 2 euro.

Se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è di 1 euro.

PRESTAZIONI DELL'OPERATORE SHIATSU ALL'ESTERO

Prima di effettuare un trattamento shiatsu nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea o extracomunitario è necessario appurare la liceità giuridico/amministrativa ed i titoli necessari per lo svolgimento dell'attività nel Paese in cui si intende operare;

indipendentemente dal fatto che il trattamento venga effettuato per conto di un soggetto passivo o di un soggetto privato, che sussista o meno una convenzione sul riconoscimento della qualifica professionale, che l'attività svolta sia temporanea o meno.

Pertanto, prima di effettuare un trattamento negli altri Paesi della U.E. od extracomunitari è necessario appurare:

- se necessitino titoli o specializzazioni per l'esercizio dell'attività;
- se sia necessaria l'iscrizione in Albi o Registri;
- se i locali in cui si svolge l'attività siano oggetto di normative specifiche.

Quanto segue non deve essere acquisito quale "normativa", bensì quale "orientamento", in quanto per definire l'esatto comportamento di ogni singolo caso sarebbe necessario conoscere approfonditamente la legislazione giuridica e tributaria di ogni singolo Paese ospitante.

Sono competenti in merito gli Uffici dello Stato ospitante a ciò preposti e le Federazioni nazionali ed internazionali se statutariamente previsto.

Invitiamo tutti coloro che dovessero riscontrare errori od inesattezze, o che siano in possesso di ulteriori o più approfondite notizie, a segnalarcelo, consentendoci così di rendere sempre più completa ed attuale l'informazione.

L'aspetto giuridico.

In Italia, al momento, lo Shiatsu è una libera professione esercitabile da chiunque, senza obbligo di iscrizione in Albi od Elenchi, né di autorizzazioni specifiche per i locali nei quali si svolge l'attività. Ma non è necessariamente così nel resto dell'Unione Europea,

Italia.

In Italia il trattamento shiatsu è una libera professione, non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi od elenchi.

La legge 4/2013 nel regolamentare le professioni non organizzate in ordini o collegi ribadisce che l'esercizio della professione è libero, e stabilisce che l'operatore shiatsu deve fare esplicito riferimento a tale legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente.

Non occorrono abilitazioni né autorizzazioni per l'esercizio della professione, né sussistono obblighi specifici circa i locali dove l'attività viene esercitata. Al di là del rispetto di un codice deontologico, della salubrità dello Studio e del riconoscimento delle associazioni professionali e delle norme da queste stabilite, ancorché non sia obbligatoria la partecipazione.

L'operatore shiatsu non deve sconfinare nell'attività sanitaria riservata ai fisioterapisti, né in quella estetica riservata agli estetisti.

Austria.

In Austria, per poter esercitare la professione di operatore Shiatsu è necessario iscriversi alla WKÖ Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca).

Per l'esercizio della professione Shiatsu è richiesto il diploma del corso di formazione professionale pratico-teorica che comprende almeno 650 ore per una durata di 3 anni.

Corso di formazione professionale per il sistema Shiatsu:

Teoria generale: comprensione dei concetti di Qi, Yin e Yang, I Cinque Elementi, Concetti base della Medicina tradizionale orientale e altro.

Teoria dello Shiatsu (Meridiani, localizzazione e indicazione di almeno 100 punti, punti proibiti, punti speciali, trattamento di difficoltà nelle sedute di Shiatsu, e altro).

Fondamenti di medicina: Anatomia, Fisiologia e controindicazioni.

Igiene. Pronto Soccorso.

Tecniche di trattamento (Lavoro sull'Hara, diversi sistemi di pressione e tecniche Shiatsu, lavoro con i meridiani classici e/o con il sistema dei meridiani di Masunaga, sedare e tonificare, stiramento dei meridiani e altro).

Valutazione energetica della struttura del trattamento (Bo Shin, Bun Shin, Mon Shin, Setsu Shin, Diagnosi dell'Hara, Diagnosi della schiena, diagnosi dei meridiani, diagnosi della lingua e altro)

Sviluppo della personalità e della percezione (Pratica della percezione e della percezione di sé, sviluppo della personalità nell'ambito della pratica Shiatsu, colloqui di sostegno, deontologia professionale e altro).

Pratica (analisi dei casi, supervisione).

Inoltre devono essere certificate almeno 150 sedute di trattamenti Shiatsu

La Federazione Austriaca (Österreichischer Dachverband für Shiatsu, ÖDS) ha approvato l'accordo con la FISieo di reciproco riconoscimento delle qualifiche. Per cui i professionisti attestati FISieo dovranno solo superare un esame presso una scuola austriaca.

Belgio.

La pratica dello Shiatsu non è regolamentata. In Belgio, la legislazione non permette ai non medici di fare diagnosi né di considerare a pieno titolo lo Shiatsu come strumento di terapia. Tutti i

professionisti esperti in Shiatsu applicano delle tecniche che mirano ad assicurare l'equilibrio energetico, così come descritto nella teoria orientale dei 5 elementi e dei 12 meridiani dell'agopuntura. Tali tecniche, utilizzate a scopo terapeutico, possono essere applicate solo dopo che il medico ha realizzato un proprio intervento di analisi e diagnosi.

L'operatore deve munirsi di una licenza ministeriale, che può essere revocata, o comunque può essere comminata una multa, nel caso in cui operi senza preventiva diagnosi del medico o senza certificazione scritta del ricevente di voler evitare la diagnosi.

L'esercizio senza licenza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Danimarca.

Una legge del 1970 permette il libero esercizio dei trattamenti bionaturali.

Sono riservati ai medici la chirurgia, la cura delle malattie infettive, l'anestesia, la radiologia, la prescrizione di farmaci soggetti a ricetta medica.

Una successiva legge del 2004 permette la registrazione delle associazioni rappresentative presso il Ministero della Salute, stabilendone le modalità. La registrazione non è obbligatoria, ma consente ai soci professionisti di fregiarsi del titolo di "curatore alternativo registrato"

Francia.

Solo i laureati in medicina possono praticare le terapie non convenzionali.

Anche se si nota una maggiore tolleranza da parte dei tribunali, e vengono rilasciati diplomi di agopuntura, osteopatia, naturopatia, fitoterapia, l'attività di medicina non convenzionale è illegale. E' comunque permesso l'insegnamento di pratiche di terapia non convenzionale a chiunque.

Germania.

Lo shiatsu non è un metodo di guarigione ufficialmente riconosciuto e definito.

La figura del "curante pratico" o "guaritore" (Heilpraktiker) è stata riconosciuta fin dal 1939 ed è definita come colui che esercita, senza essere medico una pratica curativa capace di sanare o mitigare malattie, dolori o problemi fisici di qualsiasi natura (esclusa l'odontoiatria). E' vietato l'esercizio nomade della professione. I requisiti richiesti si limitano al necessario possesso di un permesso che abilita all'esercizio delle pratiche curative; in assenza del quale, il trasgressore incorre in un ammenda sino a 1.500 euro.

Per ottenere il permesso è necessario aver compiuto il 25° anno di età, essere in possesso della cittadinanza tedesca o intracomunitaria, aver portato a termine la scuola dell'obbligo, essere di comprovata rettitudine e moralità e, infine, superare un esame dell'Ufficio d'igiene e sanità.

Inghilterra.

Non esistono norme di legge che regolamentino le discipline bionaturali. Pertanto l'attività è libera, fermo restando il riconoscimento di associazioni professionali che stabiliscono le norme standard sia per la pubblicità, sia per il comportamento nei confronti dei riceventi.

L'operatore può fregiarsi del titolo qualora abbia seguito il percorso stabilito dall'associazione e deve adottare il codice deontologico previsto per l'attività, in particolare per quanto concerne il segreto professionale ed il trattamento dei minori.

Irlanda.

Come in Inghilterra non esistono norme di legge che regolamentino le discipline bionaturali. Pertanto l'attività è libera, fermo restando il riconoscimento di associazioni professionali che stabiliscono le norme standard sia per la pubblicità, sia per il comportamento nei confronti dei riceventi.

L'operatore può fregiarsi del titolo qualora abbia seguito il percorso stabilito dall'associazione e deve adottare il codice deontologico previsto per l'attività, in particolare per quanto concerne il segreto professionale ed il trattamento dei minori.

Norvegia.

E' del 2003 una legge sulle terapie complementari che stabilisce che gli operatori non medici hanno la possibilità di istituire, tramite associazioni rappresentative, registri professionali presso il Ministero della Salute.

Solo gli iscritti in detti registri hanno la facoltà di inserire l'esercizio di tale attività tra i propri titoli professionali.

In ogni caso il trattamento e la cura di malattie gravi o pericolose è riservato ai medici ed al personale del servizio sanitario nazionale.

Paesi Bassi.

L'esercizio della professione medica è libero a tutti.

Fanno eccezione otto professioni: medico, dentista, chimico farmaceutico, psicologo clinico, psicoterapeuta, fisioterapeuta, ostetrica, infermiera, le quali possono essere esercitate solamente da chi è iscritto nel relativo registro. La registrazione avviene su presentazione di domanda e del pagamento di una tassa.

La registrazione delle altre professioni è volontaria e viene applicata soprattutto a professioni paramediche. I decreti relativi all'applicazione di dette professioni "libere" dettano regole di studio e danno una definizione dell'area di competenza. La legislazione protegge l'uso del relativo titolo.

Non è istituito un registro nazionale, che può invece essere istituito dalle società professionali.

Portogallo.

Si considerano terapie non convenzionali quelle che partono da una base filosofica diversa dalla medicina convenzionale ed usano specifici processi diagnostici e terapie proprie.

Sono riconosciute come terapie non convenzionali: agopuntura, omeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia e chiropratica.

È riconosciuta l'autonomia tecnica e deontologica nell'esercizio professionale della pratica delle terapie non convenzionali.

La pratica delle terapie non convenzionali viene accreditata e tutelata dal Ministero della Sanità.

La definizione delle condizioni di formazione e di abilitazione alla pratica delle terapie non convenzionali è di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore.

L'esercizio delle terapie non convenzionali può essere praticato solo da operatori in possesso di abilitazione richiesta dalla legge, e debitamente accreditati per questa pratica.

Gli operatori che praticano le terapie non convenzionali sono obbligati ad avere un registro individuale per ciascun utente formulato in modo tale da rispettare, secondo i termini di legge, le norme relative alla tutela dei dati privati.

Gli operatori di terapie non convenzionali dovranno obbedire al principio di responsabilità nell'ambito delle proprie competenze e, considerando la loro autonomia nella capacità di decisione e valutazione e nell'istituzione delle rispettive terapie, saranno tenuti a fornire informazione, laddove le circostanze lo richiedano, circa la prognosi e la durata del trattamento.

Spagna.

In Spagna, come in Francia, solo i medici laureati possono praticare la medicina ufficiale.

Peraltro, una sentenza della Corte Suprema ha stabilito che, poiché le medicine non convenzionali non insegnate nelle università spagnole, legalmente non esistono, chi le pratica non può essere imputato di esercizio abusivo della professione.

Le ultime notizie in nostro possesso rilevano un notevole fermento per il riconoscimento di queste terapie. Non sappiamo se, al momento, si sia giunti all'emanazione di una legge in proposito.

Svizzera.

Per esercitare in Svizzera è necessario conseguire il Diploma federale di TERAPISTA COMPLEMENTARE che abilita all'applicazione di metodi specifici orientali (Ayurveda, Shiatsu, Yoga, ed anche Craniosacrale, Kinesiologia, ed altri) ed all'esercizio presso il proprio Studio o di terzi, in centri sanitari, di riabilitazione, ospedali, cliniche.

Si articola in una parte formativa (1250 ore di metodo Shiatsu, 60 ore di processo personale specifico, 950 ore di fondamenti della professione: scienze e medicina) ed una parte operativa (250 ore di praticantato, 150 ore di tesi).

Dopo 2 o 3 anni di praticantato professionale si ha accesso all'esame professionale.

Per chi ha già una formazione di terapeuta Shiatsu c'è la possibilità di redigere un dossier di equivalenza ed accedere all'esame per il Diploma Federale.

Per info: www.oda-Kt.ch/it SGS Home-SGS

In alcuni cantoni è possibile svolgere l'attività come "guaritore", ovvero, si può esercitare ma non fatturare, e la prestazione deve essere a titolo gratuito; il ricevente è libero di lasciare o meno un'offerta. Ciascun Cantone ha le proprie normative in proposito.

Le sanzioni in caso di esercizio illegale sono di carattere penale.

Ungheria.

In Ungheria sono titolati a svolgere prestazioni terapeutiche i soli medici.

Ai medici sono riservati in ogni caso, tra l'altro, l'esercizio della medicina cinese e tibetana.

Due decreti del 1997 stabiliscono che le medicine non convenzionali possono essere svolte sia da medici, sia da operatori non medici, purché questi ultimi abbiano superato uno specifico esame abilitativo.

Tra le terapie non convenzionali sono elencate la bioenergia, la riflessologia, la fitoterapia, diverse tecniche di massaggio.

Gli operatori non medici possono praticare le terapie non convenzionali solo sotto la supervisione del medico curante, o comunque solo dopo che questo abbia formulato la diagnosi.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI NELL'UNIONE EUROPEA

Come abbiamo visto nel precedente capitolo è necessario appurare se una determinata professione possa essere esercitata liberamente, oppure sia subordinata al possesso di una qualifica professionale nello Stato in cui si intende operare.

Ogni Stato è libero di definire i requisiti necessari per l'esercizio della professione nel proprio territorio, in particolare per le professioni non regolamentate.

Al fine di consentire la libera circolazione, all'interno della Comunità, dei professionisti in possesso delle qualifiche richieste, l'Unione Europea ha emesso la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005.

Di questa direttiva, per quanto qui attiene, rilevano due aspetti:

- la libertà di stabilimento;
- la libera prestazione di servizi.

La **libertà di stabilimento** si concretizza nella possibilità per il professionista comunitario di svolgere nello Stato U.E. un'attività in modo stabile, al pari ed alle stesse condizioni riservate al cittadino di quello Stato.

A tal fine il professionista dovrà istituire nello Stato membro uno Studio o un ufficio sede della propria attività, acquisire la partita IVA dello Stato ospitante, operare secondo le leggi e le normative giuridiche e fiscali vigenti in quello Stato, senza dimenticarsi di essere cittadino italiano, per cui soggetto anche alle leggi italiane, per quanto di competenza.

La **libera prestazione di servizi** si concretizza nel fatto che il professionista italiano può liberamente prestare il proprio servizio (sempre se in possesso dei titoli abilitativi), temporaneamente, in qualsiasi Stato membro della U.E., senza ivi stabilirsi.

Ferma restando la necessità di acquisire la partita IVA dello Stato ospitante nel caso l'IVA dovuta per le prestazioni sia dovuta nello Stato stesso, e non venga liquidata da un contribuente "soggetto IVA" di quello Stato.

PRESTAZIONI SVOLTE ALL'ESTERO DA OPERATORE ITALIANO

Al fine di definire l'imposizione fiscale vigente negli scambi tra gli Stati aderenti all'Unione Europea è necessario distinguere tra imposizione diretta (IRPEF) ed imposizione indiretta (IVA).

Per quanto concerne le **imposte dirette** la legislazione di ogni singolo Stato stabilisce che rientrano nella sfera della propria imposizione fiscale:

- i redditi da chiunque prodotti nel territorio dello Stato,
- i reddito ovunque prodotti dai residenti nello Stato.

Per eliminare la doppia imposizione che si verificherebbe nel caso di un reddito prodotto nello Stato A da un cittadino residente nello Stato B, l'Italia ha sottoscritto convenzioni con tutti i Paesi dell'Unione Europea ed altri 68 Stati esteri (vedi il capitolo "convenzioni per evitare le doppie imposizioni").

Per quanto concerne l'**imposizione indiretta** nell'Unione Europea vale la seguente regola di base:

le prestazioni di servizi sono assoggettate all'IVA:

- nello Stato del committente se il committente è soggetto passivo IVA;
- nello Stato del prestatore, ivi residente, se effettuate ad un soggetto privato.
- nello Stato in cui vengono svolte se effettuate da non residente ad un soggetto privato.

Esistono deroghe che non rilevano per gli operatori in D.B.N..

Quindi le prestazioni a privati effettuate nel territorio di un Paese comunitario scontano l'IVA in quel Paese e, pertanto, sono soggetti alla normativa fiscale di quel Paese.

Di conseguenza il prestatore del servizio deve identificarsi ai fini IVA, e cioè farsi attribuire la partita IVA, anche dallo Stato comunitario in cui intende operare e, conseguentemente fatturare, versare l'IVA, adempiere alle incombenze amministrative e fiscali secondo le norme dello Stato ospitante.

Nel caso, invece, di prestazione resa ad un soggetto passivo valgono le stesse norme esaminate nel capitolo "territorialità delle prestazioni shiatsu effettuate in Italia da operatore residente".

Rientrano nel servizio culturale l'insegnamento e le conferenze, che se resi a committenti non soggetti IVA (=privati) si considerano effettuati nel Paese in cui vengono svolti.

Il trattamento olistico reso a committenti siano o meno soggetti IVA ed il servizio culturale reso a soggetti IVA sono assoggettati all'IVA nel Paese del committente.

CONTRIBUENTI MINIMI

La prestazione effettuata ad un soggetto passivo da un **contribuente minimo** non configura un'operazione intracomunitaria, in quanto la prestazione si configura quale operazione interna, senza diritto di rivalsa dell'IVA. In tal senso la circolare AdE n. 36 del 21 giugno 2010. Per estensione, la prestazione di un contribuente minimo è in ogni caso non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge 244/2007.

Opportuna l'indicazione in fattura: "l'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari", per agevolare il cliente Comunitario nei relativi adempimenti.

Se la prestazione è effettuata ad un soggetto privato permane il dubbio se possa essere considerata "operazione interna non soggetta art. 1, comma 100, legge 244/2007", oppure se il contribuente minimo debba comunque identificarsi ai fini IVA (= richiedere la partita IVA) nel Paese ospitante, indipendentemente dal periodo di soggiorno all'estero.

Prospetti.

Intrastat Ritenuta

Trattamento e servizio culturale effettuato nella U.E. da contribuente minimo committente soggetto privato

valgono le normative dello Stato ospitante	no	no
permane il dubbio se l'operazione possa essere considerata non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007		

committente soggetto IVA

italiano:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
comunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no
extracomunitario:	non soggetto art. 1 co.100 legge 244/2007	no	no

Trattamento e servizio culturale effettuato nella U.E. da contribuente forfetario committente soggetto privato

valgono le normative dello Stato ospitante		no	no
committente soggetto IVA			
italiano:	non soggetto art. 1 co.58 legge 190/2014	no	no
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

Trattamento e servizio culturale effettuato nella U.E. da contribuente ordinario

committente soggetto privato

valgono le normative dello Stato ospitante		no	no
committente soggetto IVA			
italiano:	soggetto ad IVA 22%	no	20%
comunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	SI	no
extracomunitario:	non soggetto ad IVA art. 7-ter DPR 633/72	no	no

Fattura di servizio svolto all'estero a cliente privato

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1
Codice Fiscale: RSSNTN 63C22 L219X
Partita IVA : IT0123456 001 8

TIN SE 1234 5678 9012

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
123	01/10/2013

Herr
GUNNARSSON LARS
Regeringsgatan 12
111 22 STOCKHOLM
Pn 850115-1234

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

sek 400,00

I.V.A. 25%

100,00

PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA DA OPERATORE NON RESIDENTE

Fatte salve le convenzioni contro le doppie imposizioni, i redditi di lavoro autonomo, sia professionale, sia occasionale, sono imponibili in Italia se prodotti in Italia.

Pertanto, qualora un soggetto passivo italiano corrisponda un compenso per lavoro autonomo ad un soggetto residente in uno Stato con il quale non sussista una convenzione contro le doppie imposizioni, dovrà operare una ritenuta del 30% sul compenso pattuito, a titolo di imposta definitiva, versare la stessa con Mod. F24, codice tributo 1040, rilasciare la certificazione del sostituto d'imposta al percettore e compilare il quadro C del Mod. 770s.

Il lavoratore autonomo non residente, che realizzi in Italia redditi esclusivamente da soggetti passivi residenti, non è tenuto a produrre la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Unico PF), poiché:

- o è non soggetto all'IRPEF in quanto il reddito prodotto è imponibile solo nello stato di residenza, in osservanza della convenzione contro la doppia imposizione,
- o il reddito prodotto è già stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

[Normativa ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.](#)

L'art. 1 del D.P.R. 633/72 stabilisce che l'I.V.A. si applica sulle cessioni di beni e di servizi
effettuate nel territorio dello Stato (Italia)
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.

L'art. 7 del D.P.R. 633/72 afferma che per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (Italia)" si intende un soggetto passivo domiciliato o residente in Italia che non abbia stabilito il domicilio all'estero.

Per *residenza* si intende il luogo in cui una persona fisica ha la propria dimora;
per *domicilio* si intende il luogo in cui una persona fisica ha la sede principale della sua attività professionale.

L'art. 7-ter del D.P.R. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizio si considerano effettuate nel territorio dello Stato (in Italia)
- quando sono rese a "soggetti passivi stabiliti in Italia"
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi (=privati) da soggetti passivi stabiliti in Italia.

L'art. 7-quinquies del D.P.R. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi culturali si considerano effettuate nel territorio dello Stato (in Italia)
- quando sono rese nel territorio dello Stato (in Italia) a committenti non soggetti passivi (= privati) ovunque residenti.

Pertanto, per poter effettuare
- trattamenti a committenti privati stabiliti in Italia,
- o corsi o conferenze a committenti privati sul territorio della Repubblica Italiana
è necessario che l'operatore straniero sia in possesso di partita IVA italiana.

L'operatore residente in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese extracomunitario con il quale sussista un accordo, per adempiere agli obblighi IVA imposti dalla legislazione italiana può richiedere la partita IVA italiana senza essere obbligato alla nomina di un rappresentante fiscale, producendo apposita dichiarazione al Centro Operativo di Pescara, con il Mod. ANR/3, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali necessita la partita IVA italiana, come disposto dall'art. 35-ter del DPR 633/72.

L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, nel quale è evidenziata la natura di soggetto non residente identificato in Italia, che deve essere riportato nelle dichiarazioni ed in ogni altro atto ove richiesto.

La partita IVA italiana è indispensabile anche per le prestazioni di carattere artistico, culturale, ecc..., effettuate in Italia a soggetti non passivi (=privati cittadini).

Il possesso di partita IVA implica la redazione della dichiarazione annuale, dalla quale si è esonerati nel caso siano state effettuate nell'anno di imposta esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.
Ufficio competente a ricevere la dichiarazione IVA è l'ufficio provinciale di Roma.

ASSOGGETTAMENTO ALL'IRPEF DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO SVOLTE ALL'ESTERO DA SOGGETTO ITALIANO O SVOLTE IN ITALIA DA SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO

Sono soggette all'IRPEF (Imposta sul Reddito della Persone Fisiche):

- * le persone fisiche residenti in Italia in possesso di redditi, sia in denaro sia in natura
 - di lavoro autonomo professionale (TUIR art. 53)
 - di lavoro autonomo occasionale (TUIR art. 67)ovunque prodotti;

- * le persone fisiche non residenti in Italia per i redditi
 - di lavoro autonomo, professionale od occasionaleprodotti in Italia (TUIR art. 1, 2 e 6)

Sui compensi corrisposti da soggetti italiani passivi ai fini IVA a lavoratori autonomi, deve essere operata una ritenuta

- del 20%, a titolo di acconto, se il percipiente è residente in Italia,
- del 30%, a titolo di imposta, se il percipiente è non residente.

(DPR 600/73 art. 25).

Il soggetto, denominato “sostituto d’imposta” che corrisponde il compenso deve provvedere a **rilasciare al percipiente ed all’AdE l’apposita Certificazione Unica** attestante l’avvenuta ritenuta ed a presentare la dichiarazione annuale Mod. 770s.

Sono esclusi dall’IRPEF i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (TUIR art. 3, comma 3).

CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

L’Italia ha stipulato con i Paesi dell’Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia. Spagna, Svezia, Ungheria;

con i seguenti Stati Europei non aderenti alla U.E.:

Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Federazione Russa, Islanda, Kazakistan, Kirghizistan, Lituania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Norvegia, San Marino, Svizzera, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, ex Unione Sovietica,

e con altri 48 Stati extra europei (situazione aggiornata al luglio 2013),

convenzioni per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

La maggior parte delle convenzioni riportano:

Articolo 14 - *Professioni indipendenti*

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio

delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Invitiamo il lettore interessato ad una convenzione specifica a consultare il sito internet www.finanze.it / Fiscalità comunitaria ed internazionale / convenzioni ed accordi / le convenzioni contro la doppia imposizione.

Qualora la convenzione non corrispondesse quanto sotto espresso non trova applicazione.

Pertanto un operatore shiatsu italiano che effettua una prestazione in uno stato estero convenzionato, e non dispone in detto Stato di una base fissa abituale per l'esercizio della propria attività, è assoggettato unicamente all'IRPEF in Italia e nessuna imposta sul reddito è dovuta alla Stato ospitante.

Un operatore shiatsu residente in uno Stato estero convenzionato, e non dispone in Italia di una base fissa abituale, che effettua in Italia una prestazione è assoggettato all'imposta sul reddito nello Stato di residenza e non è soggetto all'IRPEF.

ATTIVITA' E NORMATIVE SPECIFICHE

- ***L'OPERATORE D.B.N. VENDITORE PORTA A PORTA***
- ***AGOPUNTURA***
- ***AYURVEDA***
- ***DOULA***
- ***FISIOTERAPISTA E MASSOFISIOTERAPISTA***
- ***MAGNETOTERAPIA***
- ***MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO***
- ***MUSICOTERAPIA***
- ***PILATES***
- ***PRANOPRATICA***
- ***REIKI***
- ***RIFLESSOLOGIA***
- ***SAUNA***
- ***SHIATSU***
- ***YOGA***

*

L'OPERATORE D.B.N. VENDITORE PORTA A PORTA

L'articolo 1, comma 99 della legge 244/2007 stabilisce che non sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 3 del decreto Ministero delle Finanze 02/01/2008 dispone che, *ai fini della disciplina contenuta nell'art.1, commi da 96 a 117, legge 244/2007 (art.1)*, non sono considerati contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono delle seguenti disposizioni: art. 25 bis, comma 6, primo periodo del DPR 600/1973 (= incaricati delle vendite a domicilio).

La circolare 73/E del 2007 afferma che ai sensi del comma 99 dell'art. 1 legge 244/2007 sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA riguardanti l'attività di vendita a domicilio (art. 25 bis, comma 6, del DPR 600/1973).

La circolare 7/E del 2008 afferma che l'esercizio di una delle attività escluse, perché soggette ad un regime speciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, comporta che il contribuente non potrà avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate. In altri termini, l'esercizio di un'attività soggetta a regime speciale IVA,

espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa, *impedisce di avvalersi del regime dei minimi, non solo per il trattamento di tale attività, ma anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione.*

La circolare 13/E del 2008 afferma che Il limite dei 30.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime dei minimi è riferito ai ricavi o compensi percepiti nell'esercizio di imprese arti o professioni. I compensi che costituiscono effettivamente *compensi di lavoro autonomo occasionale non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, qualificabili, pertanto, come redditi diversi* ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, *non rilevano per la verifica del superamento* del limite dei 30.000 di ricavi o compensi.

L'articolo 3 della legge 173/2005 stabilisce, tra l'altro, che l'attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere esercitata da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale. La natura dell'attività è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro. Gli incaricati alla vendita sono iscritti alla gestione separata dell'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000.

Quello che è certo è che:

- un contribuente può esercitare in concomitanza attività di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di lavoro occasionale;
- il venditore a domicilio, nel caso di superamento dei 5.000 euro, non può adottare il regime dei contribuenti minimi;
- il contribuente che esercita l'attività (professionale od occasionale) di venditore a domicilio, può sicuramente esercitarne un'altra soggetta ad IVA in regime ordinario.

Il dubbio sorge nel caso in cui un venditore porta a porta “occasionale” richieda la partita IVA per l'attività di operatore delle discipline olistiche optando per il regime dei contribuenti minimi, o viceversa, un contribuente minimo affianchi alla propria l'attività di venditore a domicilio. (Caso più ricorrente per il naturopata, che non per l'operatore shiatsu).

Nelle more di una specifica disposizione legislativa od interpretativa, si ha ragione di ritenere:

- sicuramente sino 5.000 euro di imponibile l'attività del venditore porta a porta è occasionale;
- la coesistenza di un'attività occasionale con un'altra attività “abituale” è possibile, sempre che l'attività occasionale sia tale e non costituisca parte integrante dell'attività principale;
- il regime dei contribuenti minimi è un regime particolare ai fini IVA: non ne è escluso, ma semplicemente il contribuente non addebita e non detrae l'imposta; tant'è vero che per esercitare il soggetto deve essere in possesso di partita IVA;
- la circolare 7/2008 afferma che le attività “soggette ad un regime speciale ai fini IVA” escludono la possibilità di accedere al regime dei minimi anche per le altre attività eventualmente esercitate, per cui, essendo l'attività di venditore porta a porta sino alla concorrenza di 5.000 euro “occasionale” per definizione di legge, è esclusa dalle attività soggette a regime speciale IVA e non esprime ai fini IRPEF reddito d'impresa;
- poiché la circolare 13/2008 afferma che le attività di lavoro occasionale non rilevano ai fini del conteggio dei 30.000 euro, analogamente non devono rilevare ai fini della determinazione del regime.

Pertanto un operatore delle discipline olistiche può optare per il regime dei contribuenti minimi, e contestualmente essere addetto alle vendite a domicilio, qualora il reddito fiscale derivante dall'attività di venditore porta a porta non superi l'importo di 5.000 euro annui.

AGOPUNTURA

Si presume che l'agopuntura abbia avuto origine cinese in tempi antichissimi; i primi riferimenti bibliografici risalgono al 300 a.C.

L'agopuntura è una medicina alternativa che è finalizzata a ripristinare lo stato di salute, di vitalità e di benessere del soggetto attraverso l'inserimento di aghi in determinate parti del corpo, riequilibrando il flusso energetico del *qi* attraverso i *meridiani*.

Allineata ai principi della medicina tradizionale cinese secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo mente ed anima, in quanto tale rientra nei trattamenti olistici.

In Italia, a differenza della gran parte dei Paesi europei e di oltre oceano dove l'agopuntura può essere esercitata anche da operatori non sanitari in possesso di una formazione adeguata e di

specifica competenza, in base a diverse sentenze, anche della Cassazione, può essere esercitata esclusivamente da medici, fisioterapisti, veterinari:

«l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell'odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze». (Sentenza della Corte di Cassazione del 6 aprile 1982).

È di recente istituzione l'accordo Stato-Regioni (7 febbraio 2013) a proposito di formazione dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia, l'Omeopatia circa l'istituzione da parte dei singoli Ordini di istituire i registri degli esercenti le medicine non convenzionali suddette.

Chiunque è stato formato all'estero in Medicina deve sostenere in Italia l'esame di stato per poterla esercitare. Anche il medico titolato deve seguire una formazione specifica.

Chi, in assenza dei titoli richiesti, esercita l'agopuntura è perseguito penalmente per esercizio abusivo della professione medica.

AYURVEDA

PRESTAZIONE SANITARIA, MASSAGGIO ESTETICO O TRATTAMENTO OLISTICO?

Ayurveda è una derivazione dal sanscrito “ayur” che significa durata della vita e “veda” che significa conoscenza, sapienza.

Sviluppatosi in India le sue origini si perdono nella notte dei tempi. La mitologia indiana le fa risalire a Brahma, per l'Induismo il Creatore dell'universo.

In prima istanza è una filosofia, allineata alle filosofie orientali, secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo, mente ed anima. Equilibrio che deve essere conosciuto dall'individuo stesso.

Al di là del principio filosofico, che non viene mai disatteso, è un sistema medico, molto vasto ed articolato, che comprende sia la prevenzione sia la cura degli stati di malessere finalizzate alla lunga vita, al mantenimento della salute ed al rispetto del proprio corpo.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nella regolarizzazione dei rapporti con le medicine non convenzionali ha evidenziato tra queste l'Ayurveda.

Lo Stato Italiano non riconosce l'Ayurveda quale trattamento sanitario.

Le tecniche ayurvediche non rientrano tra i massaggi estetici, in quanto non finalizzate al miglioramento dell'aspetto fisico né all'eliminazione di inestetismi.

Il termine "Massaggio Ayurvedico" è una definizione impropria.

I "massaggi orientali" generalmente non sono veri e propri massaggi, nel senso letterale (ed occidentale) del termine, ma sono "trattamenti" finalizzati al ripristino energetico e funzionale dell'equilibrio corpo, mente, anima.

Già con nota n. 102011 del 28.06.2011 l'ASL3 Genovese in merito all'attività di "massaggi orientali", si era espressa nel seguente modo):

"... i massaggi orientali...

a) non sono riconducibili alla Legge n. 1/1990 (estetisti)...

b) non sono ricompresi fra le prestazioni di carattere sanitario con finalità terapeutiche e riabilitative per le quali è richiesto il titolo di fisioterapista -terapista della riabilitazione,

c) non sono da considerarsi massaggio sportivo...

Non esistendo specifica normativa di riferimento, si ritiene che tale attività debba essere svolta in locali che presentino le caratteristiche dell'abitabilità e generici requisiti igienico-sanitari...".

E' pertanto del tutto evidente che l'operatore ayurvedico si inserisce a pieno titolo nella legge 4/2013, in quanto la professione svolta non rientra nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, nelle professioni sanitarie né nelle attività e nei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

E' in ogni caso indispensabile un'adeguata preparazione tecnica e professionale, stante il fatto che un errato trattamento può arrecare seri danni, anche irreversibili, al ricevente.

Il trattamento ayurvedico non è fiscalmente detraibile dal ricevente, non rientrando né nelle terapie mediche, né in quelle fisioterapiche.

DOULA

La **doula** è una figura assistenziale non medica e non sanitaria che si occupa del supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, dalla [gravidanza](#) al [post-partum](#). È una donna che, basandosi unicamente sulla sua esperienza personale e su un corso formativo di natura non sanitaria, offre un sostegno su misura, intimo e confidenziale, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che si rivolgono a lei. (Tratto da Wikipedia)

L'attività della Doula non compare tra le prestazioni terapeutiche, quindi non è un'attività sanitaria né ausiliaria alla stessa.

Non risulta esistere alcuna legge in proposito, pertanto rientra a pieno titolo nella legge 4/2013, trattandosi di libera attività professionale per la quale non esiste un Albo.

Codice Attività: **96.09.09 ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA N.C.A.**

Qualora un servizio prestato si configuri quale **assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili**, l'attività può qualificarsi quale prestazione di **lavoro occasionale accessorio** nei seguenti limiti nell'arco di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)

- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
- La durata massima non può essere superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Questo quanto stabilito dall'art 54bis del DL 50/2017 come convertito dalla legge 96/2017.

Il che, a nostro giudizio, salvo disposizioni specifiche a noi sconosciute, conferma l'impossibilità per la Doula di utilizzare la formula del lavoro occasionale accessorio nel rapporto con i privati.

IL FISIOTERAPISTA

Il fisioterapista è un lavoratore autonomo che esercita una professione sanitaria per l'esercizio della quale è **obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Albo**.

La legge n. 251 del 10 agosto 2000, stabilisce che per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessaria la formazione universitaria che ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, è individuata nel diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il diploma ha il valore dell'esame di stato e, quindi, di titolo abilitante all'esercizio della professione. E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 3/2018 e del DM 13 marzo 2018.

Sono equipollenti al diploma del corso di Laurea in Fisioterapia i seguenti titoli, conseguiti prima dell'istituzione dei corsi di laurea di fisioterapia, (D.M. del 27 luglio 2000):

- **Fisiokinesiterapista** - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1
- **Terapista della riabilitazione** - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
- **Terapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- **Tecnico fisioterapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Terapista della riabilitazione dell'apparato motore** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Massofisioterapista** - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n.403)

Non sono riconosciuti validi per l'esercizio di attività fisioterapiche (D.lgs. 502/1995):

- **Massofisioterapista:** Tutti i corsi frequentati dal 1 Gennaio 1996 in poi
- **Massaggiatore e Operatore della Salute**
- **Operatore del Massaggio Sportivo**
- **Operatore di Tecniche del Massaggio Orientale**
- **Laureato in Scienze Motorie**
- **Diplomato ISEF**
- **Osteopata**

IL MASSOFISIOTERAPISTA

Il diploma **conseguito prima del 1° gennaio 1996** a seguito di un **corso triennale** di formazione specifica è **equipollente** al diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia (DM 27/07/2000).

Il diploma **conseguito prima del 1° gennaio 1996** a seguito di un **corso biennale** di formazione specifica **non è equipollente** al diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia (Sentenza Consiglio di Stato n. 5225/2007)

I diplomi **conseguiti dopo il 1° gennaio 1996 non sono equipollenti** al diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia (DM 27/07/2000) e non abilitano alla professione di fisioterapista.

MAGNETOTERAPIA

La magnetoterapia è un genere di trattamento, rientrante nella medicina alternativa, che utilizza campi magnetici di vario genere.

La magnetoterapia:

- | | codice attività |
|--|-----------------|
| • è un trattamento sanitario se finalizzato alla cura delle malattie della persona: | 86.90.11 |
| • è un trattamento estetico se finalizzato a rimuovere gli inestetismi del corpo umano: | 96.02.02 |
| • è un trattamento olistico se finalizzato al riequilibrio del benessere e della vitalità: | 96.09.09 |

Per il trattamento la magnetoterapia utilizza apparecchi generatori di campi magnetici.

Gli apparecchi possono anche essere “dispositivi medici”

Il dispositivo medico è detraibile dalle imposte da parte dell'utilizzatore finale se marchiato CE e prescritto dal medico.

L'apparecchio utilizzato è deducibile dal reddito professionale se l'operatore svolge l'attività professionalmente, qualificandosi tale.

Nel caso di noleggio non occasionale ai clienti, l'attività è commerciale e pertanto l'operatore deve essere iscritto in Camera di Commercio e versare i contributi INPS alla gestione Commercianti.

RIFLESSOLOGIA

Il riflessologo opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice, e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

Per la Legge italiana il riflessologo al pari dello shiatsu, non è un operatore sanitario, e la Riflessologia non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO

L'attività di Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è un'“arte ausiliaria delle professioni sanitarie” come risulta dall'elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute.

Dall'elenco delle professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della Salute rileviamo le seguenti:

ultimo aggiornamento **15 luglio 2013**

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)
OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO	
Massofisioterapista	Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1 febbraio 2006 n. 43
ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.

Se la prestazione del MCB rientra nell'attività sanitaria il codice attività è 86.90.29 ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI nca..

Se la prestazione è non sanitaria il codice attività è 96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nca

Seguiamo l'evoluzione legislativa in merito.

La **legge 23 giugno 1927, n. 1264** - *Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie* ha stabilito che chiunque intenda esercitare le arti dell'infermiere, compresi in questa categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento per il rilascio delle licenze.

Con il **Regio Decreto n. 1334 del 31 maggio 1928**, Vittorio Emanuele III, Re d'Italia per grazia di Dio e volontà della Nazione, stabilisce che *saranno rilasciate, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere, massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.*

Il **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265** - *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (Testo vigente alla data del 19 febbraio 2013)* stabilisce che è anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, compresi i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

La vigilanza si estende all'accertamento del titolo di abilitazione ed all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie.

Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10** - *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale* stabilisce che le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie.

Decreto 17 maggio 2002 del Ministero della Salute - *Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.*

Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze ha decretato che ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Contestualmente viene abrogato il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994.

REGIONE LOMBARDIA Decreto n. 10043 del 6.10.2009

Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, contenuti condivisi dall'Assessorato alla Sanità e Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi

D E C R E T A

1. di consentire di attivare i percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n.1334 del 31.5.1928;
2. Di approvare il percorso formativo di detti corsi nei termini riportati nell'allegato 1 al presente decreto, con la precisazione che i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato, sono tutti desunti

dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli, appunto di massaggiatore e di capo bagnino;

Allegato 1 :

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia. L'operatore pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi. A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

REGIONE ABRUZZO L.R. 4 gennaio 2014, n. 6 - Norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 4

(Percorsi formativi di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici)

1. La Regione Abruzzo provvede alla formazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui alla Legge 23 giugno 1927, n. 1964, recante la Disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, ed il R.D. 31.5.1928, n. 1334 attraverso l'organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Il percorso formativo di cui al comma 1 nonché i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e l'articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato sono desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato Italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli di massaggiatore e di capo bagnino, e dall'esperienza di altre Regioni che operano nella formazione della predetta figura. I requisiti sono individuati dall'allegato A alla presente legge.
3. Per le Scuole o Istituti già precedentemente autorizzati ed aventi esperienza pluriennale nella formazione della predetta figura, sarà possibile richiedere nuova autorizzazione conformandosi alla presente legge.
4. La Regione Abruzzo riconosce i percorsi di formazione avviati per il conseguimento dell'Arte di cui al primo comma, al momento di entrata in vigore della presente legge.

Riassumendo:

La legge 1264/1927 stabilisce che è soggetta a licenza la professione di MCB.

Il RD 1334/1928 stabilisce che saranno rilasciate le licenze per la professione di MCB.

Il RD 1265/1934 stabilisce che la licenza di MCB deve essere rilasciata da Scuole appositamente istituite.

La legge 1264/27 non è mai stata abrogata, ed al R.D. 1334/28 si sono susseguiti ulteriori adattamenti in merito all'effettuazione dei corsi.

Il DPR 10/72 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di istruzione professionale.

La Regione Lombardia con decreto 10043/2009 stabilisce che potranno rilasciare l'attestato abilitativo alla professione di MCA i soggetti iscritti in apposito Albo regionale: tale attestato avrà valenza ai fini del RD 1334/1928.

La Regione Abruzzo con LR 6/2014, ancorché cassata in quanto le Regioni non possono sostituirsi allo Stato nel riconoscimento delle professioni, ha sostanzialmente ripreso il decreto 10043/2009 della Regione Lombardia.

Ad oggi la situazione *dovrebbe* essere la seguente:

La liceità dell'attività del MCB è riconosciuta sempre in ambito privato, mentre nel settore pubblico soggiace alle eventuali disposizioni in merito della Regione competente. E, cioè, se io lavoro in un centro benessere, in un esercizio aperto al pubblico, in una struttura sanitaria privata, la mia attività è libera e riconosciuta dallo Stato; per lavorare in determinate strutture sanitarie o pubbliche di Regioni nelle quali sia stata approvata una legge regionale specifica, occorre soggiacere alle disposizione di tale legge.

Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

La figura del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è riconosciuta dal Ministero della Salute essendo un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

La detraibilità fiscale della prestazione del MCB compete se ed in quanto “arte ausiliaria” e non in quanto operatore con “titolo equipollente” o meno a quello di fisioterapista.

Possiamo anche comprendere che non tutti gli operatori di un CAF ne siano informati, ma non li comprendiamo quando, anziché informarsi, affermano castronerie.

L'IVA del Massaggiatore Capo Bagnino

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 663/1972 n.663 art.10 e successive modificazioni le prestazioni sanitarie esercitate dal Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sono esenti da IVA, pertanto le fatture emesse al cliente sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, rimborsabili dalle assicurazioni e da eventuali ASL convenzionate con lo studio massoterapico.

Qualora sulla fattura non comparisse la dicitura “esente IVA art. 10” potrebbe essere dovuto al fatto che, trattandosi di contribuente minimo o forfetario l'operazione non è soggetta ad IVA; in tal caso deve essere indicata la causale di non assoggettabilità.

In nessun caso e per nessun motivo il contribuente minimo o forfetario può utilizzare la causale “Esente art.10 punto 18 DPR 633/72”.

Nel caso utilizzasse detta causale rientrerebbe automaticamente nel regime IVA ordinario, per cui dovrebbe applicare l'IVA del 22% sulle prestazioni non sanitarie, sarebbe soggetto agli studi di settore e dovrebbe trasmettere l'elenco clienti e fornitori ai fini dello spesometro, oltre, ovviamente, essere assoggettato alla tassazione ordinaria ai fini dell'IRPEF.

Se contribuente minimo:	Non soggetto art.1 comma 100 Legge 244/2007
Se contribuente forfetario:	Non soggetto art. 1 comma 58 Legge 190/2014
Se contribuente ordinario:	* Esente art. 10 punto 18 DPR 633/72 se prestazione sanitaria * Soggetto IVA ordinaria (22%) se prestazione non sanitaria.

MUSICOTERAPIA

La musicoterapia è una libera professione, regolamentata dalla legge 4/2013, basata sull'uso della musica.

Il Ministero della Salute ha precisato che le prestazioni di musicoterapia “non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente”.

L'articolo 10 del TUIR prevede la deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap (indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:

- siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
- siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

*

PILATES

Il Pilates è una ginnastica basata sui principi del Do-In e dello Yoga, finalizzata a realizzare il movimento dei muscoli posturali con il controllo della mente.

Sotto questo aspetto rientra nelle discipline olistiche, anche se, fondamentalmente si tratta di un esercizio fisico.

Diciamo, pertanto, che anche per questa disciplina si prospettano due interpretazioni, in funzione del fatto se viene data prevalenza al solo aspetto “ginnico” o se considera lo sviluppo armonico per il ripristino od il mantenimento della fluidità corporea.

Indiscutibilmente, se viene considerato il solo aspetto ginnico, l’insegnamento è di competenza degli insegnanti di educazione fisica, che hanno conseguito la laurea in scienze motorie o di terapeuta della riabilitazione.

Al pari dello Yoga il Pilates non è riconosciuto dal C.O.N.I. quale disciplina sportiva, ma può essere considerato come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.

I codici attività possibili sono:

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
93.13.00 Gestione di palestre
per i quali è necessaria l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca
per il quale non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

Se, invece, si considera l’aspetto del benessere olistico il codice attività è:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
per il quale non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

REIKI

Il Reiki è una tecnica di riequilibrio energetico, originaria dalle più antiche civiltà orientali, riscoperta in Giappone alla fine del 1800 dal dott. Usui. Di qui il nome della tecnica.

Il Reiki non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l'operatore, con l'imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

Per la Legge italiana l'operatore reiki non è un operatore sanitario, e il Reiki non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

PRANOPRATICA

Come il Reiki la pranopratica (o pranoterapia) si esterna con l'imposizione delle mani sul corpo

La pranoterapia non è un massaggio. È una trasmissione energetica attraverso la quale l'operatore, con l'imposizione estremamente delicata delle mani sul corpo del ricevente, stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere.

Per la Legge italiana il pranoterapeuta non è un operatore sanitario, e la pranopratica non è una prestazione sanitaria.

Il codice attività è:

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

In quanto professione libera non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

SAUNA

L'attività di gestione di una sauna è classificata al codice Ateco 96.04.10

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.0 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico

96.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.

Tale codice qualifica un'attività imprenditoriale e non professionale.

Occorre l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA.

Non è iscrivibile alla Gestione Separata dell'INPS.

Devono essere corrisposti i contributi INPS alla Gestione ART/COM.

La **Camera di Commercio di Torino** stabilisce che trattasi di Attività regolamentata.

L'attività di messa a disposizione di servizi di sauna comprende tutti quei trattamenti che servono a donare benessere all'organismo tramite il semplice impiego del calore (secco), il quale aiuta il fisico ad eliminare le tossine e le sostanze di rifiuto della pelle per mezzo del sudore, aumentando così la traspirazione, stimolando la circolazione e favorendo un piacevole senso di relax. L'ambiente tipico di una sauna è costituito da un locale rivestito di legno di pino, pioppo o abete. La maggior parte degli impianti di sauna funziona a temperature tra i 40° e i 60° C fino ad un massimo di 100°.

L'attività di messa a disposizione di servizi sauna **rientra nell'attività di estetista** disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 541.

La **Camera di Commercio di Milano** stabilisce che nel caso di apertura, modifica o cessazione dell'attività gli adempimenti effettuati presso gli enti territorialmente competenti, devono essere documentati al Registro delle Imprese in sede di iscrizione dell'attività o di modifica/cessazione della stessa.

La comunicazione al Registro delle imprese, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data dell'evento, tramite pratica di Comunicazione Unica. Se tale termine viene superato, la pratica è soggetta a sanzione.

Qualora si voglia iniziare l'attività di Sauna, in ogni **luogo di esercizio** di tale attività, dovrà **essere preposto un Responsabile tecnico** che sovrintenda all'esercizio della stessa, munito di apposito **Requisito professionale**.

Tale qualifica dovrà, inoltre, essere pubblicizzata annotandola nelle notizie contenute nel Repertorio economico amministrativo (REA), tenuto dal Registro delle imprese, sia in fase di prima nomina, che nelle modifiche successive

La **Confartigianato di Firenze** elenca tra le attività, artigiane e non, che necessitano di autorizzazioni e requisiti professionali SAUNA e MASSAGGI per i quali occorre la qualifica professionale di estetista e l'autorizzazione comunale.

La recente **sentenza** del 10 gennaio 2017, n.46, **del TAR PIEMONTE**, ha confermato che l'attività di operatore in discipline bio-naturali non è sovrapponibile a quella di estetista, ma non ha, assolutamente, affermato che l'operatore DBN è autorizzato all'impiego di una sauna per l'esercizio della propria attività. Ha invece precisato che **la mera presenza, senza utilizzo, di una Sauna non costituisce causa ostativa per l'esercizio di un'attività olistica.**

SHIATSU

Lo Shiatsu

- non è una medicina,
- non è una terapia,
- non è un massaggio,

- non è uno sport.

Per la Legge italiana l'operatore shiatsu non è un operatore sanitario, e lo Shiatsu non è una prestazione sanitaria.

Il trattamento shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico*, o di ripristino funzionale*, basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volto al recupero ed al mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico.

* Entrambe le definizioni sono valide, e viene preferita l'una piuttosto che l'altra secondo la Scuola di provenienza

Non è e non può essere in alcun modo terapeutico in quanto l'operatore:

- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari (preparazioni erboristiche, omeopatiche, ecc...)
- non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici.

Non è e non può essere considerato un massaggio estetico in quanto:

- non è un massaggio
- in ogni caso non è finalizzato allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell'attività di estetista come definito dall'art. 1 della legge 1/1990: "disciplina dell'attività di estetista"

Non è e non può essere considerato uno sport:

è sicuramente ausiliario all'attività sportiva, ma non può essere considerato un'attività sportiva.

Non tutti, ma la maggior parte degli shiatsuka, hanno finalmente compreso che l'operatore shiatsu non è un operatore sanitario, e lo Shiatsu non è una prestazione sanitaria.

Quella che invece risulta ancora piuttosto nebulosa, nel senso che molti operatori shiatsu non comprendono, o fanno finta di non comprendere, è la differenza tra "trattamento" e "massaggio".

Gli occidentali, in particolare alcune scuole o laboratori estetici, hanno inventato lo shiatsu estetico. Per cui, sia la Camera di Commercio, sia di conseguenza l'Agenzia delle Entrate, classificano tale attività alla stregua degli estetisti: codice Ateco: 96.02.02: Servizi degli istituti di bellezza. In tal caso non si tratta più di lavoro autonomo, bensì di impresa, soggetta a tutte le normative in atto per gli estetisti.

A definizione è intervenuta la Sentenza del Consiglio di Stato del 07/07/2016, che ha stabilito non essere riconducibili all'attività di estetista le discipline bio-naturali.

STRETCHING DEI MERIDIANI

Stretching dei muscoli

Lo stretching muscolare consiste nell'attività fisica finalizzata alla flessibilità dei muscoli. So tratta in ogni caso di una ginnastica che provoca effetti sia sul sistema muscolare, su quello cardio-vascolare, sia su quello nervoso.

Rientra nell'attività sportiva, ed in quanto tale il training e l'insegnamento sono di competenza degli insegnanti di educazione fisica, che hanno conseguito la laurea in scienze motorie o di terapeuta della riabilitazione. Nel solo ambito sportivo è valido il patentino del CONI.

I codici attività possibili sono:

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

93.13.00 Gestione di palestre

per i quali è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Stretching dei meridiani

Lo stretching dei meridiani, denominato Makko-Ho, ideato dal Maestro Shizuto Masunaga, è tutta un'altra cosa.

Consiste in esercizi a corpo libero che non implicano sforzi, mirati a mantenere la fluidità dell'energia (Ki-Qi) per il mantenimento funzionale ed energetico degli organi interessati dai meridiani stessi e la vitalità ed il benessere dell'organismo.

Rientra pertanto a pieno diritto nelle discipline bionaturali, nella filosofia della medicina tradizionale cinese e giapponese.

Si tratta in pratica di auto-shiatsu. "Operatore" è il soggetto stesso. Pertanto l'istruttore deve utilizzare il codice Ateco:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Ai fini fiscali ed amministrativi non sussistono problemi sul riconoscimento dell'attività di allenatori ed insegnanti quale disciplina Shiatsu. Così come convengono Federazione, Associazioni Nazionali, e Scuole di Shiatsu.

Qualche dubbio nasce sul riconoscimento assicurativo, in quanto i contratti stipulati con le varie Assicurazioni parlano specificatamente di Shiatsu e non di stretching dei meridiani.

Conoscendo, purtroppo, la prassi dei rimborsi da parte di alcune Società assicurative, invitiamo le varie Associazioni a far specificare in polizza l'inserimento della disciplina, o quantomeno informare i soci se per tale attività debbano provvedere autonomamente ad assicurarsi.

YOGA

Dai tempi della Trimurti lo Yoga è sempre stato una filosofia di vita, allineata alle filosofie orientali, secondo la quale il benessere di una persona deriva dallo stato di equilibrio di corpo, mente ed anima. Equilibrio che deve essere conosciuto dall'individuo stesso.

Al giorno d'oggi per Yoga si intende correntemente un insieme di attività che ben poco hanno a che vedere con lo Yoga tradizionale e che comprendono discipline olistiche di riequilibrio corpo-mente-spirito e ginnastiche del corpo e della respirazione, ideate perlopiù da "maestri" autoproclamatisi tali.

Inoltre il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) non riconosce lo Yoga come disciplina sportiva (delibera 1566/2016). Una comunicazione del CONI pubblicata il 4 gennaio 2018 precisa che lo Yoga, pur non essendo riconosciuto quale disciplina sportiva, può essere considerato come "attività propedeutica" alle discipline di competenza.

Non ci riteniamo competenti, né intendiamo addentrarci nelle varie sfaccettature e realtà dello Yoga.

Ribadiamo in ogni caso, che anche per questa disciplina si prospettano due interpretazioni, in funzione del fatto se viene data prevalenza al solo aspetto "ginnico" o se considera lo sviluppo armonico per il ripristino od il mantenimento della fluidità corporea.

Indiscutibilmente, se viene considerato il solo aspetto ginnico, l'insegnamento è di competenza degli insegnanti di educazione fisica, che hanno conseguito la laurea in scienze motorie o di terapeuta della riabilitazione. Nel solo ambito sportivo è valido il patentino del CONI.

Il codice attività che viene generalmente utilizzato per identificare l'attività di istruttore yoga è

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

l'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere effettuata nel solo caso l'attività sia esercitata in forma di impresa; non deve essere effettuata nel caso l'attività sia svolta professionalmente.
Nel caso di impresa si è soggetti alla Gestione Commercianti dell'INPS;
Nel caso di professione si è soggetti alla Gestione Separata dell'INPS.

Altri codici attività possibili sono:

93.13.00 Gestione di palestre

per il quale è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

Per il quale non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Se, invece, si considera l'aspetto del benessere olistico i codici attività sono:

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

per i quali non è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

DECALOGO DELL'OPERATORE SHIATSU

Dieci punti che l'operatore shiatsu deve avere sempre ben presenti durante l'esercizio della propria attività.

1 - LO SHIATSU E' UN TRATTAMENTO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO.

Non è una terapia e non è un massaggio. E nemmeno uno sport.

2 – TITOLI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Trattandosi di libera professione chiunque sia in grado di effettuare un trattamento può svolgerlo liberamente senza necessità di alcun titolo accademico. Occorre deontologicamente un'adeguata preparazione. Non esistono in proposito diplomi di sorta, bensì attestati, utili per la qualificazione professionale.

3 - AGIBILITA' DEI LOCALI

Il locale in cui si esercita deve essere "agibile": deve rispettare le elementari norme di igiene e di abitabilità.

Per l'esercizio dell'attività non si deve richiedere alcuna autorizzazione specifica.

4 - POSIZIONE FISCALE

L'operatore shiatsu è un lavoratore autonomo che esercita una professione non regolamentata, per l'esercizio della quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi o elenchi.

Codice attività: 96.09.09: altre attività di servizi alla persona; 85.59.90: altri servizi di istruzione per l'insegnante.

Iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata dell'INPS.

Nessuna iscrizione alla Camera di Commercio.

5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per conto proprio, quale professionista.

Per conto di terzi, in qualità di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo professionale.

6 – LA PARTITA IVA

La partita IVA non ha alcun costo fisso. E' indispensabile per l'esercizio professionale dell'attività. In regime forfetario "nuove attività" l'operatore ha un'imposizione fiscale complessiva (imposte + contributi) di euro 20,5 ogni 100 di fatturato incassato; l'insegnante di 24,0 ogni 100; non rilevano i costi effettivi. Da corrispondersi al 30 giugno dell'anno successivo meno gli acconti versati nell'anno precedente più l'acconto dovuto di 18,19 ogni 100 di fatturato (21,18% se insegnante), metà a giugno e metà a novembre per l'anno successivo, che, ovviamente, verrà detratto l'anno dopo.

7 - EMISSIONE DELLA FATTURA

Non deve essere una "fattura/ricevuta fiscale".

Deve essere emessa non più tardi dell'incasso del corrispettivo della prestazione.

Deve essere indicata la residenza ed il codice fiscale (o partita IVA) del ricevente.

Deve essere indicata l'aliquota IVA o la causale di non applicabilità.

Se emessa verso persona fisica soggetto IVA, società, enti ed associazioni di ogni tipo, deve esporre la ritenuta d'acconto. Nessuna ritenuta se contribuente minimo o forfetario.

Nella fattura deve essere indicato "operatore shiatsu – libera professione di cui alla legge 4/2013".

Se in regime ordinario deve essere utilizzata la fattura elettronica.

8 - PRESTAZIONE RICEVUTA DA PROFESSIONISTA

Per ogni prestazione ricevuta da un lavoratore autonomo, professionista od occasionale, l'operatore shiatsu, sia esso contribuente ordinario o contribuente minimo, deve trattenere il 20% sul saldo della parcella, versare la ritenuta, compilare il Mod. 770 semplificato, anche se non esposta in fattura. Ne è escluso il contribuente forfetario.

9 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA UN PAESE U.E.

Per effettuare servizi od acquisti nella Comunità Europea è necessario essere iscritto nel VIES (repertorio delle partite IVA intracomunitarie).

Il contribuente minimo è tenuto all'iscrizione per i soli acquisti.

Se si acquista un bene od un servizio, anche tramite internet, da un soggetto IVA comunitario è necessario versare l'IVA italiana corrispondente.

Se di importo modesto è preferibile acquistarlo in qualità di soggetto privato.

10 - LA PRIVACY

Ai fini della privacy è opportuno far sottoscrivere dal ricevente l'attestazione dell'avvenuta informativa e la dichiarazione di consenso.

Eccetto abbia richiesto l'autorizzazione al Garante ed abbia messo in atto tutte le procedure conseguenti, l'operatore shiatsu non può trattare dati sensibili. Tra i dati sensibili rientra lo stato di salute del ricevente.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER L'OPERATORE SHIATSU E IN DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – Lavoro dipendente - Anni 2020 e 2021

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $33 + 161 = 194,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2020

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 25,72\% = 172,32$. Carico totale = $33 + 172 = 205,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 5% = 33,50.

Contributo INPS = $670 \times 25,98\% = 174,07$. Carico totale = $33 + 174 = 207,00$.

No new-entry – Lavoro dipendente - Anno 2020

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS = $670 \times 24\% = 160,80$. Carico totale = $100 + 161 = 261,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 67\% = 670$. Imposta 15% = 100,50.

Contributo INPS = $670 \times 25,98\% = 174,07$. Carico totale = $100 + 174 = 274,00$.

PROSPETTO DEL CARICO FISCALE PER L'INSEGNANTE SHIATSU E DI DBN CONTRIBUENTE FORFETARIO

New-entry – Lavoro dipendente - Anni 2020 e 2021

Per le nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 5% = 39,00.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $39 + 187 = 226,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2020

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 5% = 39,00.

Contributo INPS = $780 \times 25,72\% = 200,61$. Carico totale = $39 + 201 = 240,00$.

New-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per le nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 5% = 39,00.

Contributo INPS = $780 \times 25,98\% = 202,64$. Carico totale = $39 + 203 = 242,00$.

No new-entry – Lavoro dipendente - Anno 2020

Per non nuove iniziative in presenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 15% = 117,00.

Contributo INPS = $780 \times 24\% = 187,20$. Carico totale = $117 + 187 = 304,00$.

No new-entry – No lavoro dipendente - Anno 2021

Per non nuove iniziative in assenza di contestuale reddito di lavoro dipendente o pensione:

Fatturato: 1.000 euro. Reddito imponibile = $1.000 \times 78\% = 780$. Imposta 15% = 117,00.

Contributo INPS = $780 \times 25,98\% = 202,64$. Carico totale = $117 + 203 = 320,00$.

In tutti i casi si dovranno dedurre dall'imponibile relativo all'imposta sostitutiva (non per il calcolo dei contributi INPS) i contributi pagati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza per ogni 100 euro di contributi INPS versati nell'anno precedente l'imposta sostitutiva diminuisce di 5 euro per le nuove iniziative, di 15 euro per gli altri.

